



DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Cattedra di Diritto pubblico dell'economia

LA SOCIETÀ BENEFIT

RELATORE

Prof. Mario Stella Richter

CANDIDATO

Federico Ferdinandi

Matr. 112613

CORRELATORE

Prof. Andrea Palazzolo

ANNO ACCADEMICO 2015-2016

INDICE

INTRODUZIONE.....	5
I. LA DISCIPLINA DELLA SOCIETÀ BENEFIT TRA MODELLI STATUNITENSI E ORDINAMENTO ITALIANO.....	7
1. La <i>B-Corp</i> e la <i>benefit corporation</i>	7
2. La <i>Model Benefit Corporation Legislation</i> (MBCL).....	9
3. La <i>Public Benefit Corporation</i> nel Delaware Code.....	11
4. La società benefit nell'ordinamento italiano.....	14
5. (<i>Segue</i>): La tipologia societaria.....	15
6. (<i>Segue</i>): Le finalità di beneficio comune e la specialità dell'oggetto sociale.....	16
7. (<i>Segue</i>): I doveri e la responsabilità degli amministratori.....	18
8. (<i>Segue</i>): La relazione annuale sull'attività di beneficio comune.....	20
9. (<i>Segue</i>): La valutazione dell'impatto generato, lo standard di valutazione esterno e le aree di valutazione.....	22
10. (<i>Segue</i>): Le competenze dell'AGCM.....	24
11. (<i>Segue</i>): La cifra qualificante della società benefit.....	25
12. Le differenze tra i modelli.....	26
II. LA DINAMICA DELLA SOCIETÀ BENEFIT: PROBLEMATICHE OPERATIVE E DI GOVERNANCE.....	29
1. Premessa.....	29
2. Il mutamento in società benefit delle società già esistenti.....	30
3. (<i>Segue</i>): Le società di persone.....	30
4. (<i>Segue</i>): La società per azioni.....	32
5. (<i>Segue</i>): La società a responsabilità limitata.....	35
6. (<i>Segue</i>): Le conseguenze del diritto di recesso.....	36
7. La stabilità delle finalità di beneficio comune.....	37
8. Il rapporto tra scopo di lucro, attività economica e finalità di beneficio comune.....	41
9. Il valore delle partecipazioni.....	45
10. L'incremento della discrezionalità degli amministratori e le possibilità di abuso.....	47
11. (<i>Segue</i>): I riflessi in tema di responsabilità degli amministratori.....	49
12. Il monitoraggio delle società benefit, la rendicontazione non finanziaria e il <i>greenwashing</i>	53
III. L'IMPRESA E LE FINALITÀ SOCIALI.....	58
1. La seconda rivoluzione industriale e l'emersione della grande impresa: teorie istituzionaliste e teorie contrattualiste.....	58
2. (<i>Segue</i>): Il dibattito statunitense.....	60
3. (<i>Segue</i>): L'elaborazione tedesca in materia di <i>Unternehmen an sich</i>	61
4. La dottrina giuridica italiana e il problema dell'interesse sociale.....	62
5. L'affermazione del capitalismo di mercato e il paradigma dello <i>shareholder value</i>	65
6. La <i>Corporate Social Responsibility</i>	67
7. (<i>Segue</i>): Le spinte alla CSR.....	68
8. (<i>Segue</i>): Una nozione sfuggente.....	70
9. (<i>Segue</i>): L'etica o la strategia?.....	71
10. (<i>Segue</i>): Le critiche alla CSR nella prospettiva dell'erosione del confine tra Stato e mercato.....	74

11. La <i>Corporate Social Responsibility</i> , la <i>Progressive Corporate Law</i> e la <i>Social Enterprise</i>	77
IV. LE FORME ORGANIZZATIVE, L'ATTIVITÀ D'IMPRESA E LE FINALITÀ SOCIALI NELL'ORDINAMENTO ITALIANO	81
1. Premessa.	81
2. L'attività di impresa delle associazioni e delle fondazioni.....	81
3. L'impresa sociale.....	83
4. La società benefit a confronto.....	85
5. Le prospettive della riforma del Terzo settore.....	87
6. Le società tradizionali e le finalità sociali.....	88
7. La necessità del nuovo modello societario. Una critica.....	92
8. Un impatto sistemico oltre ogni previsione?	95
CONCLUSIONI	98
BIBLIOGRAFIA	104
APPENDICE	109
Estratti della L. 28 dicembre 2015, n. 208.....	109
Model Benefit Corporation Legislation.....	113
Estratto del Delaware Code	124
RINGRAZIAMENTI.....	129

INTRODUZIONE

Con i commi da 376 a 384 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) nell'ordinamento italiano è stato introdotto e disciplinato un nuovo modello di società, denominato *benefit*.

Tale modello non è un'invenzione del legislatore italiano, ma trova la sua genesi nella legislazione statunitense e rappresenta l'odierno punto di arrivo di una serie di elaborazioni teoriche che sono partite all'inizio del secolo scorso e si sono ripresentate secondo cicli regolari, fino a giungere al tempo presente.

L'obiettivo di questo lavoro è innanzitutto quello di esaminare, anche in un'ottica comparatistica, la nuova disciplina della società *benefit*, nonché le problematiche interpretative ad essa connesse; a seguire, si tenterà di inquadrare il nuovo modello di società in una prospettiva più ampia, dapprima guardando allo sfondo delle elaborazioni teoriche di cui è figlio, e poi osservando le modalità con cui si inserisce nel sistema giuridico esistente.

Nel primo capitolo si considererà la differenza tra società *benefit* e *B-Corp*. In chiave comparatistica, saranno analizzate due tipologie di legislazione americana in materia di *benefit corporation*: da un lato, la legislazione-modello redatta dall'ente non profit B-Lab, che in definitiva può considerarsi rappresentativa delle diverse legislazioni statali; dall'altro, la legislazione dello stato del Delaware, che riveste un ruolo di primaria importanza nel panorama di diritto societario americano e che in più punti si distacca dal modello. Di seguito, saranno approfonditi i lineamenti della normativa italiana sulla società *benefit*, ponendoli a confronto con i modelli statunitensi.

Il secondo capitolo è dedicato a una disamina delle principali problematiche che, in un'ottica previsionale, il nuovo modello italiano della società *benefit* potrà incontrare nella sua attività, in considerazione sia della formulazione e della novità della relativa disciplina, sia della sua interazione con le esistenti norme di diritto societario. In particolare, saranno approfonditi profili come quello della "trasformazione" in e da società *benefit*, del rapporto tra scopo di lucro e finalità di beneficio comune, del valore delle partecipazioni, della discrezionalità e della responsabilità degli amministratori, del monitoraggio e della rendicontazione non finanziaria.

Nel terzo capitolo saranno trattate le principali correnti di pensiero che si sono interrogate sulle finalità dell'impresa. Si esploreranno la distinzione e il lungo dibattito che hanno contrapposto teorie contrattualiste e teorie istituzionaliste, non solo nel contesto italiano, ma altresì negli Stati Uniti e in Germania. Si osserverà come i rivolgimenti storici ed economici abbiano fatto sì che l'originario dibattito proseguisse e fosse canalizzato entro nuovi fenomeni, come quelli della *Corporate Social Responsibility*, della *Progressive Corporate Law* e della *Social Enterprise*. Si darà conto delle differenze tra tali fenomeni, che di frequente vengono erroneamente percepiti come la medesima cosa.

Il quarto e ultimo capitolo guarda all'ordinamento italiano, in particolare ai casi in cui l'attività d'impresa privata può essere utilizzata per la promozione di finalità di natura non strettamente economica. Saranno esaminate l'attività d'impresa degli enti del primo libro del codice civile e la disciplina dell'impresa sociale, nonché le differenze tra queste ultime e la società benefit. Si valuterà se alle società tradizionali fosse consentito di perseguire finalità ideali a prescindere dall'introduzione della società benefit. Si considererà, infine, se il recente intervento legislativo abbia modificato gli equilibri previgenti.

CAPITOLO PRIMO

LA DISCIPLINA DELLA SOCIETÀ BENEFIT TRA MODELLI STATUNITENSI E ORDINAMENTO ITALIANO

SOMMARIO: 1. La *B-Corp* e la *benefit corporation*. – 2. La *Model Benefit Corporation Legislation* (MBCL). – 3. La *Public Benefit Corporation* nel Delaware Code. – 4. La società benefit nell'ordinamento italiano. – 5. (*Segue*): La tipologia societaria. – 6. (*Segue*): Le finalità di beneficio comune e la specialità dell'oggetto sociale. – 7. (*Segue*): I doveri e la responsabilità degli amministratori. – 8. (*Segue*): La relazione annuale sull'attività di beneficio comune. – 9. (*Segue*): La valutazione dell'impatto generato, lo standard di valutazione esterno e le aree di valutazione. – 10. (*Segue*): Le competenze dell'AGCM. – 11. (*Segue*): La cifra qualificante della società benefit. – 12. Le differenze tra i modelli.

1. *La B-Corp e la benefit corporation*. Per meglio inquadrare il fenomeno oggetto di questa analisi, è bene dar conto fin da subito di una fondamentale distinzione, valida tanto per l'ordinamento statunitense quanto per gli altri ordinamenti interessati. Tale distinzione è quella tra *B-Corp* e *benefit corporation*. I due termini, che a volte sono utilizzati come sinonimi, si riferiscono infatti a due realtà tra loro diverse.

La *B-Corp*, da un lato, è una società che, conservando la propria essenza di for-profit, si impegna a mantenere degli standard di riferimento per i profili di impatto sociale ed ambientale e di responsabilità e trasparenza. Lo status di *B-Corp* è privatamente riconosciuto da un ente non-profit americano, BLab, a seguito di un percorso di valutazione denominato *Benefit Impact Assessment*. Previo ottenimento di un punteggio minimo, BLab rilascia una certificazione che attesta l'aderenza ai valori ed agli standard *B-Corp* da parte dell'impresa certificata.

La *benefit corporation*, d'altro lato, è una vera e propria tipologia societaria prevista dall'ordinamento statale e offerta in alternativa ai modelli societari tradizionali. Anche essa si caratterizza per la promozione di finalità sociali ed, in particolare, per l'attenzione prestata agli interessi di una platea di *stakeholder* più ampia rispetto a quella dei soli soci. Come per le società tradizionali, anche la *benefit corporation*, volendolo, può ottenere la certificazione *B-Corp*.

Se quindi tanto le società tradizionali quanto la *benefit corporation* possono avere a cuore il loro impatto sociale, la differenza tra i due fenomeni deve essere individuata nella circostanza che solo nel secondo caso la società e gli amministratori sono legalmente

tenuti a farlo. Solo per la *benefit corporation*, infatti, la legge prevede particolari obblighi in tema di previsioni statutarie e di rendicontazione, particolari doveri fiduciari degli amministratori, particolari rimedi giurisdizionali, etc.

Il fatto che due realtà così diverse siano a volte percepite come identiche deriva, oltre che dalla somiglianza tra i termini B-Corp e *benefit corporation*, dalla circostanza che l'ente BLab, responsabile della certificazione B-Corp, è anche quello che si è occupato di sviluppare e promuovere la legislazione sulle *benefit corporation*. Esso ha curato dapprima l'elaborazione e la diffusione di un modello legislativo¹; successivamente, ha condotto le attività di *lobbying* e *advocacy* a favore dell'adozione del modello proposto².

Il successo dell'attività promozionale di BLab è indubbio. A partire dal 2010, quando lo stato del Maryland fu il primo ad introdurre il nuovo modello societario, più della metà degli stati federali americani hanno adottato delle simili legislazioni³. Tra questi figura a partire dal 2013 anche lo stato del Delaware, che notoriamente possiede l'ordinamento scelto dalle più rilevanti società quotate americane per l'incorporazione⁴.

Un'analisi puntuale delle legislazioni dei singoli stati americani si spingerebbe ben oltre lo scopo del presente lavoro. Pertanto, in questa sede concentrerò l'attenzione sulla disciplina prevista dal modello legislativo elaborato da BLab, che in definitiva può considerarsi rappresentativo delle singole legislazioni statali, e su quella prevista nell'ordinamento del Delaware, che riveste un ruolo di primaria importanza nel panorama di diritto societario americano e che in più punti si distacca dal modello.

Di seguito, passerò ad esaminare la disciplina della società benefit italiana, recentemente introdotta nel nostro ordinamento.

¹Il modello è liberamente consultabile al link http://benefitcorp.net/sites/default/files/Model%20Benefit%20Corp%20Legislation_4_16.pdf. D'ora innanzi ci si riferirà ad esso anche con l'acronimo MBCL (*Model Benefit Corporation Legislation*).

²Vedi W.H. CLARK JR et al., *The Need and Rationale for the Benefit Corporation: Why It Is the Legal Form That Best Addresses the Needs of Social Entrepreneurs, Investors, and, Ultimately, the Public* (2012), [Benefit Corporation White Paper] e W.H. CLARK JR & E.K. BABSON, *How Benefit Corporations Are Redefining the Purpose of Business Corporations* (2012), in 38 *William Mitchell Law Review*, p. 817 ss.

³Per un resoconto aggiornato sullo stato di avanzamento della legislazione sulle *benefit corporation* si veda <http://benefitcorp.net/policymakers/state-by-state-status>.

⁴Vedi, *ex multis*, L.E. STRINE JR, *Making it Easier for Directors to 'Do the Right Thing'?* (2014), in 4 *Harvard Business Law Review*, a p. 243.

2. *La Model Benefit Corporation Legislation (MBCL)*. Le principali caratteristiche del modello di *benefit corporation* elaborato da BLab possono essere delineate nella seguente maniera⁵:

- a) la *benefit corporation* deve necessariamente avere un *general public benefit*, mentre solo opzionalmente può avere uno o più *specific public benefit* individuati all'interno dello statuto⁶;
- b) l'adozione, così come la cessazione, dello status di *benefit corporation* richiedono il voto positivo di tanti azionisti che rappresentino almeno i due terzi⁷;
- c) la *benefit corporation* deve necessariamente far uso di uno standard elaborato da una parte terza per la valutazione della *performance* sociale ed ambientale⁸;
- d) nello svolgimento dei propri compiti gli amministratori devono tenere in considerazione gli interessi di sette diverse categorie di *stakeholder*⁹;

⁵ Vedi J.H. MURRAY, *Social Enterprise Innovation: Delaware's Public Benefit Corporation Law* (2014), in 4 *Harvard Business Law Review*, a p. 349 e anche K. EL KHATIB, *The Harms of the Benefit Corporation* (2015), in 65 *American University Law Review*, a p. 170 s.

⁶ MBCL § 201. Al § 102 sono definite le nozioni di *general public benefit* e *specific public benefit*. Il primo è: «a material positive impact on society and the environment, taken as a whole, assessed against a third-party standard, from the business and operations of a benefit corporation». Il secondo include molteplici finalità, quali: «(1) providing low-income or underserved individuals or communities with beneficial products or services; (2) promoting economic opportunity for individuals or communities beyond jobs in the normal course of business; (3) protecting or restoring the environment; (4) improving human health; (5) promoting the arts, sciences, or advancement of knowledge; (6) increasing the flow of capital to entities with a purpose to benefit society or the environment; and (7) conferring any other particular benefit on society or the environment».

⁷ MBCL §§ 104-105.

⁸ MBCL §102. Per il *third-party standard*, ossia «a recognized standard for defining, reporting, and assessing corporate social and environmental performance», il modello richiede una serie di ulteriori caratteristiche che lo rendano globale, indipendente, credibile e trasparente. Il fatto che lo standard sia elaborato da una terza parte non implica necessariamente che anche l'attività di valutazione sia poi condotta da questa, ben potendosi ammettere che sia la stessa *benefit corporation* a svolgerla. Inoltre, sebbene la scelta più semplice e scontata sia quella di ricorrere allo standard elaborato dalla stessa BLab, qualsiasi standard che soddisfi i requisiti sopracitati può essere utilizzato; si veda, in proposito, W.H. CLARK JR et al., *The Need and Rationale for the Benefit Corporation: Why It Is the Legal Form That Best Addresses the Needs of Social Entrepreneurs, Investors, and, Ultimately, the Public* (2012), [Benefit Corporation White Paper], cit.

⁹ MBCL §301. Si prevede che «in discharging the duties of their respective positions and in considering the best interests of the benefit corporation, the board of directors, committees of the board, and individual directors of a benefit corporation shall consider the effects of any action or inaction upon: (i) the shareholders of the benefit corporation; (ii) the employees and work force of the benefit corporation, its subsidiaries, and its suppliers; (iii) the interests of customers as beneficiaries of the general public benefit or a specific public benefit purpose of the benefit corporation; (iv) community and societal factors, including those of each community in which offices or facilities of the benefit corporation, its subsidiaries, or its suppliers are located; (v) the local and global environment; (vi) the short-term and long-term interests of the benefit corporation, including benefits that may accrue to the benefit corporation from its long-term plans and the possibility that these interests may be best served by the continued independence of the benefit corporation; and (vii) the ability of the benefit corporation to accomplish its general public benefit purpose».

- e) nelle società quotate il consiglio di amministrazione deve includere un *benefit director* indipendente, cui spettano compiti di *reporting* e sorveglianza dell'operato della società e degli amministratori in relazione alle finalità di *public benefit*; la figura del *benefit director* è invece opzionale nelle società non quotate¹⁰;
- f) la *benefit corporation* può avere un *benefit officer* cui conferire compiti specifici nella cura delle finalità di *public benefit*¹¹;
- g) si prevede un particolare tipo di azione, c.d. *benefit enforcement proceeding*, che è l'unica consentita per accertare il mancato perseguimento del *general public benefit* o dello *specific public benefit*, nonché eventuali violazioni di obblighi, doveri o standard di condotta¹²;
- h) per favorire la trasparenza, la *benefit corporation* deve ogni anno redigere e pubblicare un *benefit report*¹³, per il quale non si richiede che sia revisionato ovvero certificato da terzi¹⁴;

and any specific public benefit purpose». Gli amministratori non sono tenuti a far prevalere l'interesse di una particolare categoria, a meno che non sia lo statuto a prevedere un ordine di priorità.

¹⁰ MBCL §302. È previsto che: «the board of directors of a benefit corporation that is a publicly traded corporation shall, and the board of any other benefit corporation may, include a director, who: (1) shall be designated the benefit director; and (2) shall have, in addition to the powers, duties, rights, and immunities of the other directors of the benefit corporation, the powers, duties, rights, and immunities provided in this chapter». Salvo il requisito dell'indipendenza, l'elezione e la rimozione del *benefit director* sono regolate in maniera analoga a quelle degli altri amministratori, così come i profili di responsabilità. Quanto ai compiti specifici del *benefit director*, si prevede che: «the benefit director shall prepare, and the benefit corporation shall include in the annual benefit report to shareholders required by section 401, the opinion of the benefit director on all of the following: (1) Whether the benefit corporation acted in accordance with its general public benefit purpose and any specific public benefit purpose in all material respects during the period covered by the report. (2) Whether the directors and officers complied with sections 301(a) and 303(a), respectively. (3) If, in the opinion of the benefit director, the benefit corporation or its directors or officers failed to act or comply in the manner described in paragraphs (1) and (2), a description of the ways in which the benefit corporation or its directors or officers failed to act or comply».

¹¹ MBCL §304. Nel caso in cui vi sia un *benefit officer*, questi «shall have: (1) the powers and duties relating to the purpose of the corporation to create general public benefit or specific public benefit provided: (i) by the bylaws; or (ii) absent controlling provisions in the bylaws, by resolution or order of the board of directors. (2) the duty to prepare the benefit report required by section 401». Il ruolo di *benefit officer* può inoltre essere attribuito direttamente al *benefit director*, secondo quanto previsto in MBCL §302(b).

¹² MBCL §§102 e 305(c). L'azione può essere iniziata: «(1) directly by the benefit corporation; or (2) derivatively by: (i) a person or group of persons that owned beneficially or of record at least 2% of the total number of shares of a class or series outstanding at the time of the act or omission complained of; (ii) a director; (iii) a person or group of persons that owned beneficially or of record 5% or more of the outstanding equity interests in an entity of which the benefit corporation is a subsidiary at the time of the act or omission complained of; or (iv) other persons as specified in the articles of incorporation or bylaws of the benefit corporation».

¹³ MBCL §§401-402.

¹⁴ MBCL §401(c) recita: «neither the benefit report nor the assessment of the performance of the benefit corporation in the benefit report required by subsection (a)(2) needs to be audited or certified by a third party».

- i) all'interno dello statuto deve chiaramente essere indicato che la società è una *benefit corporation*, ma non si richiede che tale qualifica sia indicata anche all'interno della denominazione sociale¹⁵;
- j) per quanto non espressamente previsto dalle norme speciali, la *benefit corporation* rimane retta dalle ordinarie previsioni di diritto societario¹⁶.

3. *La Public Benefit Corporation nel Delaware Code.* Come anticipato, la legislazione del Delaware in materia di *benefit corporation* si distacca in più punti dal modello elaborato da BLab. E ciò ad iniziare dal nome prescelto per indicare la nuova tipologia societaria, che è quello di *Public Benefit Corporation* (PBC).

La disciplina che ne emerge è più flessibile rispetto a quella della MBCL, in quanto più spazio è lasciato all'autonomia privata¹⁷.

Le principali caratteristiche della PBC del Delaware, da leggersi a confronto con quelle dettate per la *benefit corporation* dalla MBCL e analizzate al paragrafo precedente, sono:

- a) la PBC deve necessariamente indicare nello statuto uno o più *specific public benefit* promossi dalla società; per converso, non si richiede che la PBC promuova un *general public benefit*¹⁸;
- b) le modificazioni dello statuto, ma anche le operazioni straordinarie, che determinino l'adozione ovvero la cessazione dello status di PBC, devono essere approvate da tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale¹⁹;

¹⁵ MBCL §103. Secondo autori quali J.H. MURRAY, *Social Enterprise Innovation: Delaware's Public Benefit Corporation Law* (2014), cit., a p. 349 e K. EL KHATIB, *The Harms of the Benefit Corporation* (2015), cit., a p. 170 s., tale circostanza potrebbe determinare difficoltà per i consumatori nel riconoscere le *benefit corporation* dalle società tradizionali.

¹⁶ MBCL §101.

¹⁷ J.H. MURRAY, *Social Enterprise Innovation: Delaware's Public Benefit Corporation Law* (2014), cit.

¹⁸ Delaware Code tit. 8, §362(a)(1). Nella legislazione del Delaware il *public benefit* è descritto come: «a positive effect (or reduction of negative effects) on one or more categories of persons, entities, communities or interests (other than stockholders in their capacities as stockholders) including, but not limited to, effects of an artistic, charitable, cultural, economic, educational, environmental, literary, medical, religious, scientific or technological nature» (Delaware Code tit. 8, §362(b)).

¹⁹ Delaware Code tit. 8, §363(a) e (c). Nel caso di adozione dello status di PBC da parte di una società tradizionale già esistente, al socio dissenziente si riconosce il diritto al recesso e, conseguentemente, alla liquidazione della propria partecipazione; Delaware Code tit. 8, §363(b): «any stockholder of a corporation that is not a public benefit corporation that holds shares of stock of such corporation immediately prior to the effective time of: (1) An amendment to the corporation's certificate of incorporation to include a provision authorized by § 362(a)(1) of this title; or (2) A merger or consolidation that would result in the conversion of the corporation's stock into or exchange of the corporation's stock for the right to receive shares or other equity interests in a domestic or foreign public benefit corporation or similar entity; and has

- c) la PBC non è legalmente tenuta a far uso di uno standard elaborato da una terza parte, ma lo statuto può prevedere un obbligo in tal senso²⁰;
- d) gli amministratori sono chiamati a bilanciare, e non soltanto a considerare, gli interessi coinvolti nell'attività della società²¹;
- e) non si fa menzione della figura del *benefit director*;
- f) non è menzionato neppure il ruolo di *benefit officer*;
- g) si prevede una specifica azione derivativa per l'*enforcement* dei doveri degli amministratori, come previsti dalla legge e dall'atto costitutivo²²;
- h) la PBC deve redigere il *benefit report* almeno ogni due anni e renderlo disponibile solo per i soci²³; lo statuto può poi prevedere che esso sia redatto più frequentemente ovvero che sia reso disponibile al pubblico²⁴;
- i) la qualifica di PBC deve essere chiaramente indicata nello statuto²⁵; la denominazione sociale può contenere le parole «public benefit corporation» o alternativamente gli acronimi «P.B.C.» ovvero «PBC»; tuttavia, se nel nome della società non sono date tali indicazioni, essa è tenuta a darne informazione per il caso in cui proceda all'emissione di nuove azioni o alla vendita di azioni proprie²⁶.

neither voted in favor of such amendment or such merger or consolidation nor consented thereto in writing pursuant to § 228 of this title, shall be entitled to an appraisal by the Court of Chancery of the fair value of the stockholder's shares of stock».

²⁰ Delaware Code tit. 8, §366(c)(3).

²¹ Delaware Code tit. 8, §365(a): «The board of directors shall manage or direct the business and affairs of the public benefit corporation in a manner that balances the pecuniary interests of the stockholders, the best interests of those materially affected by the corporation's conduct, and the specific public benefit or public benefits identified in its certificate of incorporation». Pur prevedendo il bilanciamento degli interessi sopraindicati, il legislatore del Delaware non ha fornito agli amministratori alcuna guida per effettuare tale valutazione.

²² Delaware Code tit. 8, §367. La legittimazione ad agire spetta, per questa azione, agli «stockholders of a public benefit corporation owning individually or collectively, as of the date of instituting such derivative suit, at least 2% of the corporation's outstanding shares or, in the case of a corporation with shares listed on a national securities exchange, the lesser of such percentage or shares of at least \$2,000,000 in market value».

²³ Delaware Code tit. 8, §366(b).

²⁴ Delaware Code tit. 8, §366(c)(1) e (2).

²⁵ Delaware Code tit. 8, §362(a)(2).

²⁶ Delaware Code tit. 8, §362(c): «the name of the public benefit corporation may contain the words "public benefit corporation," or the abbreviation "P.B.C.", or the designation "PBC", which shall be deemed to satisfy the requirements of § 102(a)(1)(i) of this title. If the name does not contain such language, the corporation shall, prior to issuing unissued shares of stock or disposing of treasury shares, provide notice to any person to whom such stock is issued or who acquires such treasury shares that it is a public benefit corporation; provided that such notice need not be provided if the issuance or disposal is pursuant to an offering registered under the Securities Act of 1933 [15 U.S.C. § 77r et seq.] or if, at the time of issuance or disposal, the corporation has a class of securities that is registered under the Securities Exchange Act of 1934 [15 U.S.C. § 78a et seq.]». L'identificazione della qualifica di PBC da parte di coloro che vengono in contatto con la società è favorita altresì dalla previsione del Delaware Code tit. 8, §364: «any stock

- j) anche la PBC, per quanto non previsto o derogato dalla normativa speciale, rimane soggetta alle generali previsioni di diritto societario²⁷.

Come può evincersi dall'analisi sopra condotta, la legislazione del Delaware contiene una serie di differenze chiave rispetto al modello elaborato da BLab. Per maggiore chiarezza espositiva, tali differenze sono riassunte nella Tabella 1 sottostante.

TABELLA 1²⁸:

Differenze tra la PBC del Delaware e la *benefit corporation* della MBCL di BLab

Previsione	PBC del Delaware	MBCL di BLab
a.1) Perseguimento del <i>general public benefit</i>	Non richiesto	Obbligatorio
a.2) Indicazione di uno o più <i>specific public benefit</i>	Obbligatoria	Opzionale
b.1) Adozione dello status	Due terzi degli azionisti	Due terzi degli azionisti
b.2) Cessazione dello status	Due terzi degli azionisti	Due terzi degli azionisti
b.3) Recesso per i soci dissenzienti	Previsto	Non previsto espressamente
c.1) Uso di uno standard elaborato da terzi	Opzionale	Obbligatorio
c.2) Certificazione di un terzo	Opzionale	Opzionale
d) Interessi degli <i>stakeholder</i>	Da bilanciare – Non c'è un criterio guida per il bilanciamento	Da considerare – Limitatamente a sette categorie di <i>stakeholder</i>
e) <i>Benefit director</i>	Non menzionato	Obbligatorio per le società quotate; opzionale per le altre società
f) <i>Benefit officer</i>	Non menzionato	Opzionale ed espressamente previsto
g) <i>Enforcement</i>	Azione derivativa	<i>Benefit enforcement proceeding</i>
h.1) Redazione del <i>benefit report</i>	Ogni due anni	Ogni anno
h.2) Pubblicazione del <i>benefit report</i>	Opzionale	Obbligatoria – da postare sul sito web; in mancanza

certificate issued by a public benefit corporation shall note conspicuously that the corporation is a public benefit corporation formed pursuant to this subchapter. Any notice sent by a public benefit corporation pursuant to § 151(f) of this title shall state conspicuously that the corporation is a public benefit corporation formed pursuant to this subchapter».

²⁷ Delaware Code tit. 8, §361.

²⁸ La tabella in esame è una mia rielaborazione di quella contenuta in J.H. MURRAY, *Social Enterprise Innovation: Delaware's Public Benefit Corporation Law* (2014), cit., a p. 371.

		di questo, da fornire gratuitamente su richiesta
i) Indicazione della qualifica di <i>benefit corporation</i> nel nome della società	Opzionale – in mancanza, bisogna informare nel caso di emissione di nuove azioni o vendita di azioni proprie	Non prevista espressamente

4. *La società benefit nell'ordinamento italiano.* Al di fuori degli Stati Uniti, il nostro Paese è stato il primo a dotarsi di una legislazione sulla *benefit corporation*.

L'iter che nel corso della XVII Legislatura ha condotto all'introduzione della società benefit nell'ordinamento italiano è stato piuttosto articolato. La prima iniziativa in questo senso è rappresentata dal ddl A.S. n. 1882, comunicato alla Presidenza del Senato il 17 aprile 2015. Peraltro, il ddl è stato successivamente riproposto dagli stessi firmatari sotto forma di emendamento (n. 23.6) al ddl A.S. n. 2111, recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016). L'emendamento in oggetto è stato poi assorbito dal maxiemendamento del Governo approvato dal Senato (n. 1.9000) ed è infine confluito all'interno della definitiva legge di stabilità per l'anno 2016 (l. 28 dicembre 2015, n. 208).

Nell'altro ramo del Parlamento, una proposta analoga era stata avanzata con il ddl A.C. n. 3321, presentata alla Camera dei Deputati il 23 settembre 2015.

I commi da 376 a 384 dell'art. 1 della l. 208/2015 sono quindi le disposizioni che regolano la società benefit nel nostro ordinamento, e ad essi si farà riferimento in questo e nei paragrafi successivi, ove la relativa disciplina sarà analizzata.

Volendo iniziare con una definizione del nuovo modello societario, le società benefit italiane sono descritte dalla legge come società «che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse»²⁹.

Dalla definizione in esame si può desumere che la scelta del legislatore italiano si colloca a metà strada tra quella del modello di BLab e quella del legislatore del Delaware.

²⁹ art. 1, comma 376, l. 208/2015.

La società benefit italiana, infatti, è evidentemente tenuta a perseguire il *general public benefit*, per la parte in cui deve operare «in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse». Due osservazioni in merito: le classi di *stakeholder* e le realtà che generalmente possono trarre beneficio dall'attività della società sono legalmente predeterminate, seppur in maniera tanto ampia da renderle pressoché indefinite; la categoria degli «altri portatori di interesse» è descritta come «il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società di cui al comma 376, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile»³⁰.

La società benefit, al contempo, è tenuta a perseguire uno o più *specific public benefit*, per la parte in cui deve perseguire «una o più finalità di beneficio comune».

Diversamente sia dalla PBC del Delaware che dalla *benefit corporation* della MBCL, quindi, la società benefit italiana deve necessariamente promuovere tanto un beneficio comune di natura generale quanto almeno una finalità di beneficio comune specifica.

In senso analogo a quanto previsto per la PBC del Delaware «la società benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: «Società benefit» o l'abbreviazione: «SB», e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi»³¹. La mera facoltatività d'introduzione e utilizzazione di tali denominazioni, peraltro, solleva le problematiche già segnalate riguardo alla difficoltà di distinzione delle società benefit da parte di coloro che vi vengano in contatto³².

5. (*Segue*): *La tipologia societaria*. Di fronte alla nuova normativa l'interprete potrebbe certamente chiedersi se la società benefit rappresenti una tipologia societaria a parte rispetto a quelle già esistenti.

A questo interrogativo ha probabilmente fornito una risposta il legislatore, nel prevedere che «le finalità [di beneficio comune] possono essere perseguite da ciascuna

³⁰ art. 1, comma 378, lett. b), l. 208/2015.

³¹ art. 1, comma 379, ultimo periodo, l. 208/2015.

³² Vedi sopra, alla nota 15.

delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della relativa disciplina»³³.

Il fatto che il legislatore discorra non di una forma societaria, bensì di finalità perseguite da una società già appartenente ad una tipologia, fa presupporre che questi non abbia inteso crearne una nuova. In quest'ottica, la società benefit sarebbe a seconda dei casi una spa, una srl, una snc, etc., con delle caratteristiche ulteriori rispetto al modello standard³⁴. E in questo senso milita anche il richiamo espresso al «rispetto della relativa disciplina».

Dalla previsione sopracitata, si intende inoltre chiaramente che nel nostro ordinamento possono qualificarsi come società benefit sia le società di persone sia le società di capitali, ivi ricomprese le società cooperative e le mutue assicuratrici. Tale scelta del legislatore italiano segna un'altra differenza rispetto ai modelli americani, la cui disciplina è riservata alla sola *corporation*, ovverosia una società di capitali.

Ma in cosa consistono, oltre alla particolare denominazione sociale, le caratteristiche ulteriori peculiari della società benefit? A questo interrogativo sono dedicati i paragrafi che seguono.

6. (Segue): *Le finalità di beneficio comune e la specialità dell'oggetto sociale.* Relativamente alle finalità specifiche di beneficio comune, il legislatore ha previsto che esse «sono indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società benefit e sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto»³⁵. Da tale previsione si desume che, anche nel perseguimento di tali finalità, la società benefit non può ignorare il proprio impatto complessivo sugli interessi degli *stakeholder*, bensì deve cercare un bilanciamento tra le prime, gli interessi dei soci e quelli dei soggetti con cui viene a contatto. Sarebbe infatti irragionevole trascurare la ricaduta complessiva dell'attività, consentendo che nel perseguimento di una finalità che arreca beneficio a determinate categorie di *stakeholder* si arrechi danno alle altre categorie di questi. È in

³³ art. 1, comma 377, secondo periodo, l. 208/2015.

³⁴ Appaiono dello stesso avviso anche ASSONIME, *La disciplina delle società benefit*, Circolare n. 19 del 20 giugno 2016 e D. SICLARI, *La società benefit nell'ordinamento italiano*, in *Rivista trimestrale di diritto dell'economia*, 2016, I, p. 36 ss.

³⁵ art. 1, comma 377, primo periodo, l. 208/2015.

questa prospettiva che, come già osservato, la società benefit italiana è tenuta a perseguire il *general public benefit* oltre all'uno o più *specific public benefit*³⁶. Per quanto la legge non lo chiarisca espressamente, sembra poi opportuno equiparare la categoria di «coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto» a quella precedentemente richiamata degli «altri portatori d'interesse»³⁷.

Lo speciale contenuto dell'oggetto sociale della società benefit è successivamente rimarcato: «la società *benefit*, fermo restando quanto previsto nel codice civile, deve indicare nell'ambito del proprio oggetto sociale le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire»³⁸.

Chiaramente, l'obbligo di indicare le finalità di beneficio comune nell'oggetto sociale vale tanto per le società benefit di nuova costituzione quanto per le società tradizionali già esistenti che successivamente decidano di qualificarsi come benefit. In quest'ultima ipotesi, si prevede che «le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo; le suddette modifiche sono depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società dagli articoli 2252, 2300 e 2436 del codice civile»³⁹.

Il passaggio da società tradizionale a società benefit, quindi, non si connota come una trasformazione in senso tecnico, ma ha luogo attraverso una modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto. Tale scelta è coerente con, e perciò rinforza, l'impostazione interpretativa già accolta secondo la quale con l'introduzione della società benefit il legislatore non ha inteso creare una nuova tipologia societaria⁴⁰. Trattandosi di una modificazione del contratto sociale o dello statuto, il legislatore ha poi espressamente chiarito che essa avverrà coerentemente con le disposizioni che regolano il tipo di società che procede ad effettuarla⁴¹.

Un'altra fondamentale annotazione riguarda il significato del termine beneficio comune nel contesto ordinamentale italiano. Questo è descritto come «il perseguimento,

³⁶ Vedi sopra, al par. 4.

³⁷ Vedi sopra, al par. 4.

³⁸ art. 1, comma 379, primo periodo, l. 208/2015.

³⁹ art. 1, comma 379, secondo periodo, l. 208/2015.

⁴⁰ Vedi sopra, al par. 5.

⁴¹ Sulle conseguenze di tale previsione si tornerà più diffusamente oltre, nel corso del cap. II.

nell'esercizio dell'attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 376»⁴².

Il beneficio comune può perciò concretarsi nel nostro ordinamento sotto forme molto variegate. Esso può essere realizzato sia generando esternalità positive che ottenendo una riduzione delle esternalità negative. Sotto questo profilo, non si può non rilevare che il legislatore italiano ha tratto ispirazione dalla legislazione sulla PBC del Delaware piuttosto che dalla MBCL di BLab⁴³.

Il perseguimento del beneficio comune infine deve avvenire, per espressa previsione legislativa, «nell'esercizio dell'attività economica della società benefit»⁴⁴.

7. (*Segue*): *I doveri e la responsabilità degli amministratori*. Come si è visto, la società benefit è tenuta a perseguire tanto le finalità specifiche di beneficio comune, che entrano a far parte dell'oggetto sociale, quanto il *general public benefit*, che è imposto direttamente dalla legge.

Poiché come tutti gli enti personificati la società non può agire che per il tramite di persone fisiche, spetterà ovviamente ai suoi amministratori di gestirla in conformità delle prescrizioni legislative e in attuazione del peculiare oggetto sociale. A tal proposito, la legge prevede che «la società benefit è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 376, conformemente a quanto previsto dallo statuto»⁴⁵.

Ciò che si richiede agli amministratori è qualcosa di più della semplice considerazione degli interessi degli *stakeholder*, come si esprime la MBCL di BLab⁴⁶; ad essere richiesto è un vero e proprio bilanciamento di tali interessi, secondo quanto previsto anche dalla legislazione del Delaware in tema di PBC⁴⁷. Peraltro, il legislatore italiano, come quello del Delaware, ha ommesso di fornire un criterio che guidasse gli

⁴² art. 1, comma 378, lett. a), l. 208/2015.

⁴³ Cfr. le note 6 e 18.

⁴⁴ Anche questo punto, con particolare attenzione alle interazioni tra finalità di beneficio comune, scopo di lucro e attività economica della società, sarà analizzato più dettagliatamente oltre, nel corso del cap. II.

⁴⁵ art. 1, comma 380, primo periodo, l. 208/2015.

⁴⁶ Vedi sopra, al par. 2.

⁴⁷ Vedi sopra, al par. 3.

amministratori nell'attività di bilanciamento degli interessi, rinviando in merito a quanto previsto dallo statuto⁴⁸.

Oltre al dovere degli amministratori di promuovere il *general public benefit* e l'uno o più *specific public benefit*, «la società benefit, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo prevista dal codice civile, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità»⁴⁹. Con questa disposizione, il legislatore italiano ha previsto come obbligatoria la designazione di un *benefit director* o, più semplicemente, di un *benefit officer*. È qui evidente l'influenza della MBCL di BLab⁵⁰, benché nel nostro ordinamento la legge non definisca puntualmente i compiti e le responsabilità riconnessi a tali ruoli. È invece espressamente indicato come obbligo degli amministratori il compito di individuare l'uno o più soggetti responsabili per il perseguimento del beneficio comune⁵¹.

Per rendere più cogenti i particolari doveri degli amministratori della società benefit, il legislatore ha sancito che «l'inosservanza degli obblighi di cui al comma 380 può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto»⁵². Conseguentemente, «in caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 380, si applica quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori»⁵³.

Le modalità di accertamento della responsabilità degli amministratori sono quindi quelle ordinarie delle singole tipologie societarie⁵⁴. Ciò segna senz'altro un distacco tanto dal modello di BLab quanto dalla legislazione sulla PBC del Delaware⁵⁵. Si è infatti già visto che, nel primo caso, è stata prevista una specifica tipologia di azione, c.d. *benefit enforcement proceeding*; nel secondo caso, è ammessa la sola azione derivativa.

Ma le differenze tra i rimedi giurisdizionali non riguardano soltanto la denominazione di questi e i criteri di riconoscimento della legittimazione ad agire, bensì toccano l'essenza della forma di tutela approntata dall'ordinamento. Solo nel modello

⁴⁸ Sui profili che attengono al bilanciamento degli interessi e alla discrezionalità degli amministratori si tornerà nuovamente oltre, nel corso del cap. II.

⁴⁹ art. 1, comma 380, ultimo periodo, l. 208/2015.

⁵⁰ Vedi sopra, al par. 2.

⁵¹ Vedi il combinato disposto dell'art. 1, comma 380, ultimo periodo e dell'art. 1, comma 381, l. 208/2015.

⁵² art. 1, comma 381, primo periodo, l. 208/2015.

⁵³ art. 1, comma 381, ultimo periodo, l. 208/2015.

⁵⁴ Sul punto si avrà modo di tornare più diffusamente oltre, nel corso del cap. II.

⁵⁵ Cfr. sopra, ai parr. 2 e 3.

della MBCL di BLab, infatti, la tutela offerta con la *benefit enforcement proceeding* assume la forma dell'*injunctive relief*, che consente all'attore di ottenere dal giudice un'ingiunzione diretta alla società benefit e ai suoi amministratori perché questi adempiano ai doveri previsti dalla legge e dall'atto costitutivo⁵⁶. Quanto alla tutela risarcitoria, nella MBCL di BLab si esclude espressamente che sia gli amministratori sia la società possano essere patrimonialmente responsabili per non aver perseguito il *general public benefit* o lo *specific public benefit*⁵⁷. Analogamente a quanto accade per la società benefit italiana e nella PBC del Delaware, se invece l'inadempimento riguarda l'obbligo di considerare o bilanciare, a seconda dei casi, i vari interessi in gioco, si può determinare una responsabilità patrimoniale. Nei modelli americani, peraltro, è espressamente prevista l'applicazione della *business judgement rule*⁵⁸; nella legislazione italiana, invece, non vi sono particolari indicazioni in merito.

8. (Segue): *La relazione annuale sull'attività di beneficio comune*. Al fine di consentire il monitoraggio sull'attività di beneficio comune svolta dalla società benefit, il legislatore ha previsto che «la società benefit redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include: a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato; b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'allegato 4 annesso alla presente legge e che comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato 5 annesso alla presente legge; c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio

⁵⁶ MBCL §§102 e 305(a); in merito, vedi anche W.H. CLARK JR et al., *The Need and Rationale for the Benefit Corporation: Why It Is the Legal Form That Best Addresses the Needs of Social Entrepreneurs, Investors, and, Ultimately, the Public* (2012), [Benefit Corporation White Paper], cit. e M. LOEWENSTEIN, *Benefit Corporations: A Challenge in Corporate Governance* (2013), in 68 *Business Lawyer*, a p. 1020 ss.

⁵⁷ MBCL §301(c)(2) e 305(b).

⁵⁸ MBCL §301(c)(1) ed (e); in particolare, Delaware Code tit. 8, §365(b): «A director of a public benefit corporation [...], with respect to a decision implicating the balance requirement in subsection (a) of this section, will be deemed to satisfy such director's fiduciary duties to stockholders and the corporation if such director's decision is both informed and disinterested and not such that no person of ordinary, sound judgment would approve».

successivo»⁵⁹. Alcune osservazioni in merito: la società benefit italiana, come la *benefit corporation* della MBCL di BLab, è tenuta a redigere il c.d. *benefit report* ogni anno⁶⁰; allo stesso modo, la società benefit deve necessariamente far uso nella valutazione dell'impatto generato di uno standard di valutazione esterno, coincidente con il *third-party standard* della MBCL di BLab⁶¹ e definito dalla legge italiana come le «modalità e criteri di cui all'allegato 4 annesso alla presente legge, che devono essere necessariamente utilizzati per la valutazione dell'impatto generato dalla società benefit in termini di beneficio comune»⁶².

La relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario, risulta così composta di tre diverse parti.

Due parti, la prima e l'ultima, sono descrittive. Queste danno conto degli obiettivi sociali passati e futuri della società benefit e, per i soli obiettivi passati, ne raffigurano le modalità e le eventuali difficoltà di attuazione nell'esercizio ormai chiuso.

La restante parte, la seconda, è invece analitica. Essa consiste in una valutazione dell'impatto generato dalla società; tanto lo standard quanto le aree entro cui tale valutazione deve essere effettuata sono legislativamente predeterminati. Quanto alle «aree di valutazione», queste sono definite dalla legge come gli «ambiti settoriali, identificati nell'allegato 5 annesso alla presente legge, che devono essere necessariamente inclusi nella valutazione dell'attività di beneficio comune»⁶³.

Diversamente da quanto previsto dalla MBCL di BLab⁶⁴, il *benefit report* e la valutazione dell'impatto generato non sono dalla legislazione italiana espressamente esonerati da revisione o certificazione da parte di un terzo. Di conseguenza, considerando anche che la relazione concernente il perseguimento del beneficio comune deve essere allegata al bilancio societario, si può verosimilmente ritenere che essa sarà assoggettata agli stessi controlli a cui è assoggettato quest'ultimo.

Da ultimo, è previsto che anche il pubblico generale possa liberamente prendere visione del *benefit report*, in quanto «la relazione annuale è pubblicata nel sito internet della società, qualora esistente. A tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della

⁵⁹ art. 1, comma 382, l. 208/2015.

⁶⁰ Vedi sopra, al par. 2.

⁶¹ Vedi sopra, al par. 2 e alla nota 8.

⁶² art. 1, comma 378, lett. c), l. 208/2015.

⁶³ art. 1, comma 378, lett. d), l. 208/2015.

⁶⁴ Cfr. sopra, al par. 2 e alla nota 14.

relazione possono essere omessi»⁶⁵. Per il caso in cui la società non disponga di un sito internet, non sono indicate modalità di pubblicazione alternative, come invece fa la MBCL di BLab⁶⁶.

9. (Segue): *La valutazione dell'impatto generato, lo standard di valutazione esterno e le aree di valutazione.* A questo punto, è opportuno concentrarsi più nel dettaglio sulla sezione analitica del *benefit report* e sui suoi elementi cardine, ossia lo standard di valutazione esterno e le aree di valutazione, poiché è da essi che in ultima analisi dipendono l'affidabilità e la completezza dell'informazione veicolata⁶⁷.

Circa il primo, si prevede che «lo standard di valutazione esterno utilizzato dalla società benefit deve essere: 1. Esauriente e articolato nel valutare l'impatto della società e delle sue azioni nel perseguire la finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse; 2. Sviluppato da un ente che non è controllato dalla società benefit o collegato con la stessa; 3. Credibile perché sviluppato da un ente che: a) ha accesso alle competenze necessarie per valutare l'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso; b) utilizza un approccio scientifico e multidisciplinare per sviluppare lo standard, prevedendo eventualmente anche un periodo di consultazione pubblica; 4. Trasparente perché le informazioni che lo riguardano sono rese pubbliche, in particolare: a) i criteri utilizzati per la misurazione dell'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso; b) le ponderazioni utilizzate per i diversi criteri previsti per la misurazione; c) l'identità degli amministratori e l'organo di governo dell'ente che ha sviluppato e gestisce lo standard di valutazione; d) il processo attraverso il quale vengono effettuate modifiche e aggiornamenti allo standard; e) un resoconto delle entrate e delle fonti di sostegno finanziario dell'ente per escludere eventuali conflitti di interesse»⁶⁸.

Come nel caso del *third-party standard* considerato nella MBCL di BLab⁶⁹, le caratteristiche dello standard di valutazione esterno sono quelle della globalità, della

⁶⁵ art. 1, comma 383, l. 208/2015.

⁶⁶ Vedi sopra, alla Tabella 1.

⁶⁷ Sulle problematiche connesse al monitoraggio delle società benefit e, più in generale, sul tema della rendicontazione non finanziaria si tornerà oltre, nel corso del cap. II.

⁶⁸ Allegato 4, l. 208/2015.

⁶⁹ Vedi sopra, alla nota 8.

indipendenza, della credibilità e della trasparenza. Analogamente, non si richiede che sia un particolare standard ad essere utilizzato, bensì uno qualsiasi che soddisfi le caratteristiche appena indicate; ovviamente, lo standard *Benefit Impact Assessment* elaborato da BLab, anche ai fini della certificazione BCorp, è senz'altro tra i primi papabili. Ancora, non è previsto che la valutazione sia effettuata direttamente da un terzo, ma solo che lo standard utilizzato a tal fine sia elaborato da un terzo; è quindi perfettamente ammissibile che sia la stessa società benefit ad operare in proprio la valutazione.

Quanto alle aree di valutazione, «la valutazione dell'impatto deve comprendere le seguenti aree di analisi: 1. Governo d'impresa, per valutare il grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo della società, al livello di coinvolgimento dei portatori d'interesse, e al grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate dalla società; 2. Lavoratori, per valutare le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell'ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro; 3. Altri portatori d'interesse, per valutare le relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura; 4. Ambiente, per valutare gli impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita»⁷⁰.

In breve, oggetto della valutazione sono: la trasparenza e la condivisione della *governance* aziendale con gli *stakeholder*; il grado di benessere dei lavoratori; le relazioni con gli altri portatori d'interesse; l'impatto ambientale.

Si badi, infine, che le aree di valutazione appena indicate sono quelle che la sezione analitica della relazione sul perseguimento del beneficio comune deve necessariamente considerare, ma nulla sembra impedire che anche ulteriori elementi siano presi in considerazione, purché sempre facendo uso dello standard di valutazione esterno.

⁷⁰ Allegato 5, l. 208/2015.

10. (Segue): *Le competenze dell'AGCM*. Benché si prestino ad essere utilizzati quale punto di partenza per successive attività di vigilanza, la redazione e la pubblicazione del *benefit report* non sono gli unici sistemi di monitoraggio che il legislatore italiano ha approntato al fine di assicurare che la società benefit non operi in maniera distorta.

Si è prevista, infatti, una forma di controllo esterno affidato alla competenza dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato: «la società benefit che non persegua le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge i compiti e le attività di cui al comma 1, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti vigilati»⁷¹.

La disciplina e le sanzioni applicabili sono perciò quelle previste in materia di pubblicità ingannevole e di tutela del consumatore, in particolare le disposizioni in tema di pratiche commerciali scorrette⁷².

La soluzione appena esaminata rappresenta un elemento del tutto originale della disciplina della società benefit italiana, poiché i modelli americani non conoscono alcuna forma di *enforcement* esterno. Con essa il legislatore italiano ha inteso evitare una contraddizione di fondo che già era stata evidenziata per i modelli americani⁷³. Infatti, benché la *benefit corporation* debba bilanciare gli interessi di una pluralità di *stakeholder*, sono gli azionisti gli unici soggetti cui sono attribuiti poteri di reazione nel caso in cui la società sia gestita in violazione della legge o dello statuto.

La forma di controllo esterno prescelta nell'ordinamento italiano, peraltro, non si orienta nel senso riconoscere il diritto d'azione direttamente in capo ai portatori d'interesse diversi dai soci, bensì verso un tipo di controllo accentrato in capo ad un'autorità indipendente. Tale scelta del legislatore è particolarmente lodevole per una serie di ragioni. In primo luogo, introduce una forma di tutela degli interessi degli *stakeholder* diversi dai soci senza rischiare di aprire le paratie di un contenzioso

⁷¹ art. 1, comma 384, l. 208/2015.

⁷² Vedi al riguardo le relazioni illustrative sia del ddl A.S. n. 1882 che del ddl A.C. n. 3321.

⁷³ Vedi T.J. WHITE III, *Benefit Corporations: Increased Oversight Through Creation of the Benefit Corporation Commission* (2015), in 41 *Journal of Legislation*, p. 329 ss. L'autore propone una soluzione molto simile a quella adottata dal legislatore italiano, consistente nell'attribuzione delle funzioni di controllo ed *enforcement* esterno a un'apposita commissione statale.

meramente opportunistico. In secondo luogo, l'autorità indipendente è in grado di valutare in modo imparziale se ci si trovi dinanzi ad un effettivo mancato perseguimento delle finalità di beneficio comune ovvero dinanzi ad un semplice bilanciamento tra interessi contrapposti. Da ultimo, l'autorità indipendente dovrebbe disporre delle conoscenze tecniche e professionali necessarie per affrontare le problematiche interpretative connesse ad una disciplina ancora nuova, che in quanto tale necessita di un assestamento.

11. (Segue): La cifra qualificante della società benefit. Dalle previsioni esaminate nel paragrafo precedente non risulta chiaramente se l'applicabilità delle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole e di pratiche commerciali scorrette si determini solo nel caso di adozione della denominazione «Società benefit» o «SB» e di utilizzo di tale denominazione nell'attività commerciale, ovvero se più semplicemente tali disposizioni siano applicabili a tutte le società che abbiano inserito nel proprio oggetto sociale delle finalità di beneficio comune. A ben vedere, l'interrogativo si pone non soltanto con riferimento all'applicabilità della specifica disciplina del controllo esterno, ma più in generale con riferimento all'intera disciplina prevista per la società benefit.

La risposta è strettamente legata all'individuazione del carattere qualificante del nuovo modello societario. In altre parole, l'interprete è chiamato a chiarire la fondamentale questione se: lo status di società benefit si acquisisca, con tutte le conseguenze di legge, attraverso l'inserimento a fianco della denominazione sociale delle parole «Società benefit» o dell'abbreviazione «SB»; alternativamente, l'assunzione della qualifica di società benefit sia riconnessa all'indicazione nello statuto o nell'atto costitutivo di una o più finalità specifiche di beneficio comune.

In un caso, infatti, sarebbero il dato formale e la spendita della particolare denominazione a rendere applicabile la disciplina dei commi da 376 a 384 dell'art. 1 della l. 208/2015. Nel caso contrario, invece, sarebbe la sostanza dell'oggetto sociale a determinare le regole rilevanti, rimanendo ininfluyente a fini qualificatori l'adozione, a questo punto veramente facoltativa, della particolare denominazione sociale.

Mentre la prima interpretazione sembrerebbe essere stata accolta in un autorevole commento esplicativo della nuova disciplina⁷⁴, è mia opinione che tanto il dato

⁷⁴ Vedi Assonime, *La disciplina delle società benefit*, cit., a p. 13 s.

comparatistico quanto un generale principio di prevalenza della sostanza sulla forma si schierino a sostegno della seconda interpretazione. E ciò senza voler considerare l'espressa previsione, già citata, secondo cui «la società benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: «Società benefit» o l'abbreviazione: «SB», e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi»⁷⁵.

Cionondimeno, si potrebbe comunque argomentare che il presupposto da cui dipende l'applicabilità della disciplina generale della società benefit sia diverso dal presupposto da cui dipende l'applicabilità delle specifiche disposizioni in tema di pubblicità ingannevole e tutela del consumatore. Seguendo questa impostazione, la società benefit dovrebbe essere regolata come tale a prescindere dall'utilizzo della denominazione «Società benefit» o «SB», ma solo nell'ipotesi di utilizzo di tale denominazione si innescherebbe il meccanismo di controllo esterno basato sulle competenze dell'AGCM.

12. *Le differenze tra i modelli.* A chiusura dell'analisi, le principali caratteristiche dei modelli americani di *benefit corporation* e di quello italiano della società benefit sono raccolte ed evidenziate nella Tabella 2 seguente, con lo scopo di metterle in luce più sinteticamente.

TABELLA 2:
Differenze tra PBC del Delaware, *benefit corporation* della MBCL di BLab e società benefit italiana

Previsione	PBC del Delaware	MBCL di BLab	Società benefit italiana
1. Perseguimento del <i>general public benefit</i>	Non richiesto	Obbligatorio	Obbligatorio
2. Indicazione di uno o più <i>specific public benefit</i>	Obbligatoria	Opzionale	Obbligatoria
3. Adozione dello status	Due terzi degli azionisti	Due terzi degli azionisti	Retta dalle norme in tema di modificazione

⁷⁵ Vedi sopra, al par. 4 e alla nota 31 (corsivo aggiunto).

			dell'atto costitutivo o dello statuto
4. Cessazione dello status	Due terzi degli azionisti	Due terzi degli azionisti	Non espressamente prevista; verosimilmente retta dalle norme in tema di modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto
5. Recesso per i soci dissenzienti	Previsto	Non previsto espressamente	Retto dalle norme in tema di modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto
6. Uso di uno standard elaborato da terzi	Opzionale	Obbligatorio	Obbligatorio
7. Certificazione di un terzo	Opzionale	Opzionale	Opzionale
8. Interessi degli <i>stakeholder</i>	Da bilanciare – Non c'è un criterio guida per il bilanciamento	Da considerare – Limitatamente a sette categorie di <i>stakeholder</i>	Da bilanciare – Non c'è un criterio guida per il bilanciamento
9. <i>Benefit director</i>	Non menzionato	Obbligatorio per le società quotate; opzionale per le altre società	Obbligatoria la nomina del responsabile del perseguimento delle finalità di beneficio comune
10. <i>Benefit officer</i>	Non menzionato	Opzionale ed espressamente previsto	Obbligatoria la nomina del responsabile del perseguimento delle finalità di beneficio comune
11. <i>Enforcement</i>	Azione derivativa	<i>Benefit enforcement proceeding</i>	Azione di responsabilità e poteri dell'AGCM
12. Redazione del <i>benefit report</i>	Ogni due anni	Ogni anno	Ogni anno
13. Pubblicazione del <i>benefit report</i>	Opzionale	Obbligatoria – da postare sul sito web; in mancanza di questo, da fornire	Obbligatoria – da postare sul sito web; in mancanza di questo, non si prevedono ulteriori

		gratuitamente su richiesta	modalità di pubblicazione
14. Indicazione della qualifica di <i>benefit corporation</i> nel nome della società	Opzionale – in mancanza, bisogna informare nel caso di emissione di nuove azioni o vendita di azioni proprie	Non prevista espressamente	Opzionale

CAPITOLO SECONDO

LA DINAMICA DELLA SOCIETÀ BENEFIT: PROBLEMATICHE OPERATIVE E DI GOVERNANCE

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il mutamento in società benefit delle società già esistenti. – 3. (*Segue*): Le società di persone. – 4. (*Segue*): La società per azioni. – 5. (*Segue*): La società a responsabilità limitata. – 6. (*Segue*): Le conseguenze del diritto di recesso. – 7. La stabilità delle finalità di beneficio comune. – 8. Il rapporto tra scopo di lucro, attività economica e finalità di beneficio comune. – 9. Il valore delle partecipazioni. – 10. L'incremento della discrezionalità degli amministratori e le possibilità di abuso. – 11. (*Segue*): I riflessi in tema di responsabilità degli amministratori. – 12. Il monitoraggio delle società benefit, la rendicontazione non finanziaria e il *greenwashing*.

1. Premessa. In questo capitolo tenterò di individuare ed esaminare le principali problematiche che, in un'ottica previsionale, il nuovo modello italiano della società benefit potrà incontrare nella sua attività. In generale, si tratta di problematiche riconnesse alla formulazione della nuova disciplina, già studiata nel capitolo precedente, e alla sua interazione con le esistenti norme di diritto societario.

L'analisi che mi accingo a condurre è giocoforza parziale. Essa non si prefigge affatto l'obiettivo di approfondire ogni aspetto dell'attività della società benefit, ivi compresi quelli che non sollevano alcuna nuova esigenza interpretativa; tale compito, infatti, non è proprio del presente lavoro e rimane soddisfatto dai trattati di diritto societario. Viceversa, è l'obiettivo del presente lavoro quello di selezionare una serie di aspetti specifici della disciplina della società benefit italiana che, in ragione della loro novità e talora di previsioni legislative non esaurienti, richiamano l'interesse e il contributo dell'interprete.

Ovviamente, una stabile e condivisa soluzione delle problematiche in questione si potrà raggiungere solo con il tempo e con un ulteriore approfondimento della materia. A tal proposito, il mio sforzo analitico ambisce ad essere un contributo, se non esaustivo, almeno tempestivo.

2. *Il mutamento in società benefit delle società già esistenti.* Ho già avuto modo di osservare che tanto le società di nuova costituzione quanto le società tradizionali già esistenti possono scegliere di qualificarsi come società benefit¹.

Inoltre, ho già chiarito di sostenere l'interpretazione secondo cui la società benefit non rappresenta una tipologia societaria ulteriore rispetto a quelle già contemplate e di ritenere, conseguentemente, che il passaggio da società tradizionale a società benefit non costituisca una trasformazione in senso tecnico². È in armonia con tale opzione interpretativa e nell'intenzione di evitare fraintendimenti che ho scelto di non utilizzare il termine trasformazione per indicare il passaggio in questione, preferendogli il termine mutamento o altri sinonimi.

Lasciando ora da parte le precisazioni terminologiche, proprio in relazione al mutamento in società benefit delle società già esistenti si pongono le prime problematiche da esaminare. Come già visto, il legislatore ha previsto che in quest'ipotesi «le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo; le suddette modifiche sono depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società dagli articoli 2252, 2300 e 2436 del codice civile»³. Tralasciando la disciplina del deposito, iscrizione e pubblicazione, ciò che interessa in questa sede sono la disciplina e le conseguenze delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto a seconda delle tipologie societarie considerate.

3. *(Segue): Le società di persone.* Nelle società di persone per le modificazioni dell'atto costitutivo vale in generale il principio dell'unanimità, per cui «il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente»⁴.

¹ Vedi il cap. I, al par. 6.

² Vedi il cap. I, ai parr. 5 e 6.

³ art. 1, comma 379, secondo periodo, l. 208/2015.

⁴ art. 2252 cod. civ. La previsione è applicabile, oltre che per la società semplice, anche per la società in nome collettivo e per la società in accomandita semplice in forza dei richiami operati dagli artt. 2293 e 2315 cod. civ.

Calata nel contesto della disciplina della società benefit, la regola dell'unanimità per le modificazioni del contratto sociale fa sì che, di norma, il mutamento in società benefit non possa aver luogo se non con il consenso di tutti i soci.

Nel caso in cui invece i soci abbiano convenuto per l'applicazione del principio maggioritario, il mutamento potrà avvenire sulla base di esso⁵.

Peraltro, in quest'ultimo caso potrebbe porsi il problema della tutela della posizione del socio che non abbia consentito alla modificazione⁶. In merito, la dottrina ha avanzato due tesi⁷. Secondo la prima, l'opzione a favore del principio maggioritario dovrebbe essere condizionata al riconoscimento convenzionale altresì del diritto di recesso. Per la seconda, anche nelle società di persone il socio non consenziente potrebbe recedere a seguito del cambiamento dell'oggetto sociale ad opera della maggioranza, a prescindere da un'apposita previsione del diritto di recesso nel contratto sociale, quando ciò determina un'alterazione del rischio economico della società. Il cambiamento in esame, infatti, integrerebbe una «giusta causa» di recesso alla stregua dell'art. 2285, secondo periodo, cod. civ., legittimandone l'esercizio⁸.

Anche secondo quest'ultima prospettiva, rimane certo da appurare se il passaggio da società tradizionale a società benefit, attraverso l'introduzione nell'oggetto sociale dell'una o più finalità di beneficio comune, determini un'alterazione del rischio economico della società tale da giustificare l'esercizio del diritto di recesso. Seguendo un'impostazione che sarà accolta anche per le società di capitali, pare ragionevole ritenere che il più delle volte l'introduzione dell'una o più finalità di beneficio comune sia idonea

⁵ In realtà, non vi è concordia in dottrina circa l'ampiezza dello spazio concesso alla deroga convenzionale. In particolare, si contrappongono: l'opinione diffusa secondo cui la disposizione dell'art. 2252 cod. civ. dovrebbe essere interpretata restrittivamente, nel senso che la maggioranza non possa modificare le basi essenziali del contratto sociale ovvero che le modificazioni attuabili a maggioranza debbano essere ivi specificamente indicate; l'opposta opinione secondo cui, salvi i limiti dell'esecuzione del contratto in buona fede e del rispetto della parità di trattamento tra soci, la maggioranza ben potrebbe modificare il contratto sociale in tutti i suoi aspetti. Al riguardo si veda G.F. CAMPOBASSO, *Diritto Commerciale*, vol. II, IX ed. a cura di M. Campobasso, Torino, 2015, a p. 101 s. e M. DI SARLI, *Le decisioni dei soci*, in *Le nuove società di persone*, diretto da G. Cottino e O. Cagnasso, Bologna-Roma, 2014, a p. 106 s. Per semplificare, nella presente analisi si procederà prendendo a riferimento la seconda opinione, secondo cui i soci sarebbero perfettamente liberi di modificare a maggioranza il contratto sociale.

⁶ *Contra* G. FERRI, *Delle società Artt. 2247-2324*, in *Commentario del Codice civile*, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Zanichelli, Bologna-Roma, 1968, a p. 89.

⁷ Si veda M. DI SARLI, *Le decisioni dei soci*, cit., a p. 117.

⁸ L'art. 2285 cod. civ. regola il recesso nelle società di persone, prevedendo nei commi 1 e 2 che «ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci. Può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa».

a determinare un mutamento significativo dell'oggetto sociale e quindi delle originarie condizioni dell'investimento in società, legittimando l'esercizio del diritto di recesso.

Peraltro, un autorevole commento esplicativo della nuova disciplina sembra opinare diversamente, ritenendo che non sia possibile dare una risposta teorica e granitica *ex ante* circa la configurabilità del diritto di recesso, ma che al contrario sia più corretto guardare alla concreta modificazione dell'oggetto sociale e a come questa si innesta nella vita societaria, valutando caso per caso se si sia determinata un'alterazione rilevante del rischio della società⁹. In caso di risposta positiva, verosimilmente dovrebbe riconoscersi la sussistenza di una giusta causa di recesso. In caso contrario, il diritto di recesso non sarebbe invece esercitabile.

4. (Segue): *La società per azioni*. Nelle società di capitali la regola generale per le modificazioni dello statuto è il principio maggioritario, perciò si pone in primo piano il problema di tutelare la posizione della minoranza.

Senza fare riferimento specifico alla disciplina delle società cooperative e delle mutue assicuratrici, che pure possono qualificarsi come società benefit, ci si soffermerà sulle norme dettate in materia per la società per azioni e la società a responsabilità limitata. Del resto, queste ultime due sono le tipologie più rilevanti e diffuse, la cui disciplina è applicabile in via residuale anche alle altre società di capitali.

Quanto alla società per azioni, le modificazioni dello statuto sono generalmente di competenza dell'assemblea straordinaria, e senza dubbio lo sono le modificazioni che coinvolgono l'oggetto sociale, come quelle che realizzano il passaggio da società tradizionale a società benefit¹⁰.

⁹ Vedi ASSONIME, *La disciplina delle società benefit*, Circolare n. 19 del 20 giugno 2016, a p. 15 ss.

¹⁰ L' art. 2365, comma 1, cod. civ. prevede infatti che «l'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto»; inoltre, le deliberazioni concernenti la modificazione dell'oggetto sociale non sono contemplate dal comma 2 dello stesso articolo tra quelle delegabili alla competenza dell'organo amministrativo. Quanto ai *quorum* costitutivi e deliberativi dell'assemblea straordinaria, a norma dell'art. 2368, comma 2, cod. civ., questa «delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, se lo statuto non richiede una maggioranza più elevata. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo statuto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea». Per la seconda convocazione, l'art. 2369, commi 4 e 5, cod. civ. dispone che in ogni caso «l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea», ma «lo statuto può richiedere maggioranze più elevate, tranne che per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali». Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio alcune deliberazioni, tra cui quelle concernenti il cambiamento

All'esito di modificazioni di particolare importanza, la posizione della minoranza azionaria che non abbia concorso alla deliberazione è legalmente tutelata attraverso la previsione del diritto di recesso. Infatti, il legislatore ha previsto una serie di deliberazioni che costituiscono cause inderogabili ovvero derogabili di recesso¹¹.

In questa sede, suscita particolare interesse la causa inderogabile di recesso prevista alla lett. a) dell'art. 2437, comma 1, cod. civ., cioè quella riconnessa alla modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società. Il mutamento in società benefit avviene difatti attraverso una modificazione della clausola dell'oggetto sociale, che va ad inserire l'una o più finalità di beneficio comune; è però necessario chiarire se tale modificazione sia idonea a consentire un cambiamento significativo dell'attività della società, così come richiesto dalla legge perché possa sussistere il diritto di recesso. In sostanza, si tratta anche qui di capire se la modificazione determini o meno un'alterazione del rischio della società¹².

Come anticipato sopra, sembra difficile ipotizzare che l'inserimento dell'una o più finalità di beneficio comune non finisca per incidere significativamente, almeno da un punto di vista formale, sull'oggetto sociale e di conseguenza sull'attività sociale. Pertanto, sembra corretto ritenere che nella maggioranza dei casi il passaggio da società tradizionale a società benefit sarà accompagnato dalla facoltà di esercizio del diritto di

dell'oggetto sociale, richiedono, «anche in seconda convocazione, il voto favorevole di più di un terzo del capitale sociale» (art. 2369, comma 5, cod. civ.). Infine, a norma dell'art. 2369, comma 6, cod. civ. «lo statuto può prevedere eventuali ulteriori convocazioni dell'assemblea» successive alla seconda; nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio continuano ad applicarsi i *quorum* costitutivi e deliberativi della seconda convocazione; nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, invece, «l'assemblea straordinaria è costituita [...] quando è rappresentato almeno un quinto del capitale sociale, salvo che lo statuto richieda una quota di capitale più elevata, e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea» (art. 2369, comma 7, cod. civ.).

¹¹ L'art. 2437, commi 1 e 2, cod. civ. dispone che «hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti: a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società; b) la trasformazione della società; c) il trasferimento della sede sociale all'estero; d) la revoca dello stato di liquidazione; e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto; f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso; g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione. Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti: a) la proroga del termine; b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari».

¹² Si vedano, in questo senso, P. PISCITELLO, *Commento sub art. 2437 c.c.*, in *Le società per azioni*, vol. II, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, Milano, 2016 e V. DI CATALDO, *Il recesso del socio di società per azioni*, in *Il nuovo diritto delle società: Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, vol. III, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, Torino, 2007, a p. 224, citati anche in ASSONIME, *La disciplina delle società benefit*, cit., a p. 15, nota 26.

recesso da parte della minoranza azionaria che non abbia concorso alla deliberazione modificativa dello statuto con cui tale passaggio è realizzato. Tale soluzione, del resto, è quella che maggiormente tutela l'interesse dei soci investitori, per cui è importante disporre di uno strumento di *exit* quando non concordino con modificazioni che influenzano le condizioni originarie del proprio investimento.

Seguendo una diversa impostazione, un autorevole commento¹³ sostiene che fornire una risposta *ex ante* non sarebbe la soluzione migliore, anche in considerazione della grande varietà di forme che le finalità di beneficio comune possono assumere¹⁴. Secondo tale ottica, sarebbe quindi più corretto considerare caso per caso la modificazione dell'oggetto sociale introdotta e valutare se essa determini un'alterazione significativa dell'attività societaria e, conseguentemente, del rischio dell'investimento. Al riguardo, viene suggerito che nella valutazione si debba guardare non soltanto all'elemento formale ed astratto dello statuto, ma altresì all'attività concretamente svolta dalla società prima dell'introduzione della modificazione statutaria; secondo questa impostazione, se la società per azioni già integrava nel proprio agire i principi di sostenibilità e considerazione dell'impatto sugli *stakeholder*, sarebbe molto più facile escludere che la modificazione statutaria consenta in concreto un cambiamento significativo dell'attività sociale.

Ad ogni modo, argomentare che la modifica dell'oggetto sociale determini una variazione dell'alea di rischio non è l'unica via attraverso cui si può riconoscere il diritto di recesso alla minoranza azionaria che non desideri il mutamento in società benefit. Infatti, nei casi in cui l'una o più finalità di beneficio comune vadano ad incidere sui ricavi o sugli utili, magari prevedendone una destinazione diversa rispetto all'autofinanziamento o alla distribuzione ai soci, anche la previsione della lett. g) dell'art. 2437, comma 1, cod. civ., che conferisce il diritto di recesso in caso di modificazioni dello statuto concernenti i diritti di partecipazione, potrebbe essere applicabile¹⁵.

¹³ ASSONIME, *La disciplina delle società benefit*, cit., a p. 17 s.

¹⁴ Vedi in proposito il cap. I, al par. 6.

¹⁵ Nello stesso senso sembrerebbe orientarsi ASSONIME, *La disciplina delle società benefit*, cit., a p. 15, in particolare la nota 28.

5. (*Segue*): *La società a responsabilità limitata*. Passando alla disciplina della società a responsabilità limitata, le modificazioni dell'atto costitutivo sono di regola deliberate a maggioranza dall'assemblea dei soci¹⁶.

Anche qui, poi, il principio maggioritario trova un temperamento nel riconoscimento legale del diritto di recesso, quando sono toccati gli aspetti più sensibili della vita sociale¹⁷.

In particolare, il diritto di recesso è riconosciuto al socio che non abbia acconsentito al cambiamento dell'oggetto sociale. In questo caso, la lettera della legge non richiede espressamente una modificazione significativa dell'attività della società, sicché non è pacifico in dottrina se perfino una modifica marginale potrebbe giustificare il recesso¹⁸ ovvero se debba prevalere una soluzione analoga a quella esaminata in tema di società per azioni¹⁹.

Considerate le incertezze interpretative, è estremamente ridotta la possibilità di sostenere che il mutamento in società benefit da parte della società a responsabilità limitata possa attuarsi senza innescare il diritto di recesso, anche quando l'attività precedentemente svolta dalla società già tenesse conto del proprio impatto sociale. Ma

¹⁶ L'art. 2480, primo periodo, cod. civ., prevede infatti che «le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate dall'assemblea dei soci»; inoltre, l'art. 2479, comma 2, cod. civ. ricomprende tali modificazioni tra le decisioni inderogabilmente riservate alla competenza dei soci. Quanto ai *quorum* costitutivi e deliberativi dell'assemblea dei soci, l'art. 2479-*bis*, comma 3, prevede che «salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo l'assemblea si riunisce presso la sede sociale ed è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta»; quando si tratti di modificazioni dell'atto costitutivo ovvero della decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, l'assemblea dei soci delibera «con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale». Per completezza si considera anche la previsione dell'art. 2479-*bis*, comma 5, secondo cui «in ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento».

¹⁷ Nella società a responsabilità limitata è in primo luogo l'atto costitutivo che determina quando il socio può recedere e le relative modalità. Tuttavia, l'art. 2473, comma 1, cod. civ. prevede altresì che «in ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma».

¹⁸ Vedi, in questo senso, L. ENRIQUES, S. SCIOLLA e A. VAUDANO, *Il recesso del socio di s.r.l.: una mina vagante nella riforma*, in *Giur. Comm.*, 2004, I, a p. 752 e G. ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, in *Comm. Schlesinger*, I, Milano, 2010, a p. 789, in particolare la nota 29, ove diffusi riferimenti.

¹⁹ Così, ad esempio, M. STELLA RICHTER JR, *Diritto di recesso e autonomia statutaria*, in *Riv. Dir. Comm.*, 2004, a p. 405, nota 47 e F. ANNUNZIATA, *Sub art. 2473*, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, *Società a responsabilità limitata*, a cura di L.A. Bianchi, Milano, 2008, a p. 469.

procediamo con ordine, analizzando gli esiti cui conduce l'adesione a ciascuno dei diversi filoni interpretativi.

Se si ritiene che qualsivoglia cambiamento meramente formale dell'oggetto sociale giustifichi l'esercizio del recesso, allora non si vede come il passaggio a società benefit possa esserne escluso.

Anche nel caso in cui si ritenga che sia il cambiamento formale non della clausola statutaria, bensì dell'attività sociale, a giustificare il recesso, il mutamento in società benefit difficilmente potrebbe realizzarsi senza modificare almeno formalmente l'attività della società e quindi senza incorrervi.

Se da ultimo ci si basa sul diverso presupposto che solo un cambiamento sostanziale e significativo dell'attività sociale faccia sorgere il diritto di recesso, in quanto è l'unico che determina una modificazione del rischio della società, pare ancora una volta corretto optare per la configurabilità del diritto di recesso, in termini analoghi a quanto fatto per la società per azioni. Tuttavia, bisogna chiarire che in quest'ultima ipotesi rimarrebbe aperto uno spiraglio per argomentare che la metamorfosi in società benefit non realizzi la causa legale di recesso, quando la società per azioni già integrava nel proprio agire i principi di sostenibilità e considerazione dell'impatto sugli *stakeholder* anche prima dell'introduzione dell'una o più finalità di beneficio comune²⁰.

6. (*Segue*): *Le conseguenze del diritto di recesso*. La circostanza che i soci di minoranza possano o meno esercitare il diritto di recesso a seguito del mutamento da società tradizionale a società benefit non è senza conseguenze sul piano operativo.

L'esistenza di un siffatto diritto, al cui esercizio si riconnette l'obbligo di liquidare la partecipazione del socio recedente, potrebbe rendere il passaggio in questione più gravoso per le società già esistenti rispetto alle società di nuova costituzione, le quali potranno qualificarsi come società benefit direttamente nel corso della loro fase genetica. Inoltre, tra le società già esistenti, il cambiamento potrebbe risultare molto più oneroso

²⁰ Si tratta della soluzione interpretativa suggerita da ASSONIME, *La disciplina delle società benefit*, cit., già presa in considerazione nei due paragrafi precedenti.

per le società di grandi dimensioni e con una compagine sociale più frammentata che per le società di dimensioni ridotte e con una base sociale più ristretta²¹.

In definitiva, dalla configurabilità del diritto di recesso potrebbe inestricabilmente dipendere il destino del nuovo modello societario e, soprattutto, la sua utilizzabilità da parte delle imprese di maggiori dimensioni. Qualora si accerti che, come sopra sostenuto, il mutamento in società benefit non può realizzarsi senza innescare il meccanismo del recesso, è verosimile che le società siano meno inclini a sottoporvisi, dovendosi esporre al rischio di essere obbligate a liquidare le quote dei soci recedenti. Viceversa, qualora si stimi che la metamorfosi può essere attuata senza legittimare l'esercizio del recesso, allora è plausibile che molte più società, anche di grandi dimensioni, accolgano il nuovo modello.

7. La stabilità delle finalità di beneficio comune. Per via dell'inserimento dell'una o più finalità di beneficio comune all'interno dell'oggetto sociale, l'impegno civico della società benefit rimane cristallizzato e non può essere modificato o eliminato *ad libitum*.

Contrariamente a quanto è avvenuto per i modelli americani, tuttavia, il legislatore italiano non si è occupato specificamente dell'eventualità in cui la società benefit intenda modificare o, soprattutto, rimuovere le finalità di beneficio contemplate nel proprio statuto o atto costitutivo²². A ben vedere, il legislatore italiano non solo non ha fornito indicazioni circa la tangibilità e la reversibilità della qualifica di società benefit, ma ha altresì omesso di precisare quali siano le sorti della peculiare *mission* della società quando questa sia coinvolta in operazioni straordinarie.

Se si fosse voluta blindare al massimo la "fedeltà alla missione", si sarebbe potuto prevedere che le finalità di beneficio comune non potessero essere oggetto di modificazioni e che la società benefit potesse prender parte solo in operazioni all'esito delle quali tali finalità rimanessero intatte. Tuttavia, in assenza di previsioni di questo tenore, spetta all'interprete il compito di ricostruire la disciplina applicabile. Ma procediamo con ordine.

²¹ Anche ASSONIME, *La disciplina delle società benefit*, cit., a p. 14, sottolinea che la questione del recesso è «rilevante per valutare l'evoluzione della disciplina e la estensione dell'ambito di applicazione anche alle imprese di grandi dimensioni».

²² Vedi il cap. I, in particolare la Tabella 2.

Quanto alla tangibilità delle finalità di beneficio comune, non si rinvergono ragioni per dubitare che esse possano essere rimaneggiate, osservando le norme che regolano le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto²³. Quando tali finalità siano rimosse del tutto, peraltro, si deve concludere che ad essere abbandonato sia *tout court* anche lo *status* di società benefit, poiché verrebbe meno quello che in precedenza ho individuato come il carattere qualificante del nuovo modello societario²⁴. Conseguentemente, si renderebbe inapplicabile la peculiare disciplina dei commi da 376 a 384 dell'art. 1 della l. 208/2015, per passare alla regolare disciplina delle società tradizionali.

È poi opportuno chiarire che il rimaneggiamento delle finalità di beneficio comune, realizzandosi attraverso una modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto, solleva in tema di diritto di recesso questioni interpretative speculari a quelle affrontate anteriormente²⁵.

In relazione allo scenario di operazioni straordinarie, nelle quali non si dubita che la società benefit possa essere coinvolta, bisogna innanzitutto constatare che il prodotto di una trasformazione omogenea, di una fusione ovvero di una scissione, in cui sia coinvolta una società benefit, potrebbe essere: a) una società tradizionale non tenuta a perseguire tanto il *general public benefit* quanto l'uno o più *specific public benefit*; b) una società benefit con finalità di beneficio comune diverse da quelle di partenza; c) una società benefit le cui finalità di beneficio comune rimangono immutate. Simmetricamente, anche le società tradizionali potrebbero prendere parte in operazioni straordinarie il cui prodotto sia una società benefit. In altre parole, le operazioni straordinarie rappresentano delle valide alternative all'ordinario procedimento di modificazione dello statuto o atto costitutivo, con le quali fungibilmente si può giungere al risultato di alterare tanto lo *status* tradizionale/benefit della società quanto le finalità di beneficio comune già previste. In considerazione di ciò, sarà utile analizzare la disciplina di tali operazioni più nel dettaglio.

Nel caso di trasformazione omogenea, bisogna distinguere tra società di persone e società di capitali. Nelle società di persone, «salvo diversa disposizione del contratto sociale, la trasformazione di società di persone in società di capitali è decisa con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno

²³ Tali norme sono già state oggetto di analisi sopra, ai parr. da 2 a 5.

²⁴ Vedi il cap. I, al par. 11.

²⁵ Vedi sopra, ai parr. da 2 a 6.

negli utili; in ogni caso al socio che non ha concorso alla decisione spetta il diritto di recesso»²⁶; invece, per la trasformazione da una tipologia ad un'altra di società di persone, deve ritenersi applicabile la regola generale valida per le modificazioni dell'atto costitutivo, perciò si richiede di norma l'unanimità dei soci²⁷ e non vi è necessità di questionare sul diritto di recesso. Nelle società di capitali, la trasformazione deve essere deliberata secondo le norme previste in tema di modificazioni dell'atto costitutivo o statuto²⁸.

Quanto alla fusione e alla scissione, «se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, tale approvazione avviene, nelle società di persone, con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, salva la facoltà di recesso per il socio che non abbia consentito alla fusione [o alla scissione] e, nelle società di capitali, secondo le norme previste per la modificazione dell'atto costitutivo o statuto»²⁹.

A questo punto, è possibile evidenziare per le società di persone un paio di incongruenze, a seconda che si intervenga sullo *status* tradizionale/benefit della società e sulle finalità di beneficio comune attraverso il procedimento di modificazione dello statuto o atto costitutivo ovvero in sede di operazioni straordinarie. Specificamente, nel caso di fusione, scissione e trasformazione omogenea in società di capitali si applica il principio maggioritario, mentre l'ordinario procedimento di modificazione del contratto sociale richiede l'unanimità salvo deroga convenzionale³⁰. Ancora, «in ogni caso» nel caso di trasformazione omogenea di società di persone in società di capitali, ma anche nelle ipotesi di fusione e scissione, al socio che non abbia consentito spetta il diritto di recesso, e non parrebbe doversi indagare ulteriormente sulla ricorrenza di un'alterazione del rischio economico della società, come invece dovrebbe farsi nel caso di un'ordinaria modificazione del contratto sociale adottata a maggioranza in forza della deroga dal medesimo prevista.

²⁶ art. 2500-ter, comma 1, cod. civ.

²⁷ Così M. SARALE, *Le trasformazioni*, in *Tratt. Cottino*, vol. V, tomo II, Padova, 2011, a p. 334.

²⁸ A norma dell'art. 2500-sexies, comma 1, cod. civ., comunque si richiede il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata per le trasformazioni di società di capitali in società di persone.

²⁹ art. 2502, comma 1, secondo periodo, cod. civ. La previsione è applicabile anche alla scissione in considerazione del richiamo contenuto nell'art. 2506-ter, ultimo comma, cod. civ.

³⁰ Cfr. sopra, al par. 3.

Rispetto alle società di capitali, si è rinvenuta una sola potenziale aporia riguardante la disciplina della società per azioni. Precisamente, tra le cause legali di recesso dell'art. 2437 cod. civ.³¹ non sono prese in considerazione le ipotesi di fusione e scissione. Pertanto, non è chiaro se il compimento di tali operazioni possa giustificare il recesso, persino quando ne risulti un cambiamento significativo dell'oggetto sociale in conseguenza della inserzione, modificazione o eliminazione delle finalità di beneficio comune.

In sintesi, mancando previsioni specifiche che si occupino della stabilità delle finalità di beneficio comune della società benefit, si è ricostruito un quadro giuridico in cui l'impegno civico della società, una volta abbracciato, è sottratto alla disponibilità della semplice maggioranza e perciò dotato di una certa serietà e fermezza, su cui gli *stakeholder* possano fare affidamento. Purtroppo, esso non è neppure del tutto blindato e successivamente intangibile.

Ciò considerato, sia in generale che in particolare ove ipotizzabili scenari di cambio di controllo, i soci e le altre categorie di *stakeholder* della società benefit non potranno avere la sicurezza che la società continuerà a perseguire il *general public benefit* e l'uno o più *specific public benefit* a prescindere dalla volontà dei controllanti. Infatti, quando questi ultimi desiderino eliminare o modificare le finalità *benefit* e godano delle maggioranze necessarie per procedervi, allo stato attuale non si configura un meccanismo che glielo impedisca. Si è visto che perfino dove di norma opera la regola dell'unanimità, nelle società di persone, le operazioni di trasformazione omogenea, fusione e scissione potrebbero essere utilizzate per aggirarla.

Qualora per il socio l'impegno civico della società benefit rappresenti una *conditio sine qua non* del suo investimento, egli può optare per la via del disinvestimento, ove percorribile, ovvero per quella dell'esercizio del diritto di recesso, che ritengo debba essere riconosciuto³².

Volendo intervenire preventivamente, si potrebbero prevedere delle difese precauzionali. Ne considererò due. Nelle società di persone, si potrebbe convenzionalmente ricondurre al principio dell'unanimità anche l'approvazione delle operazioni straordinarie, chiudendo così la feritoia lasciata dalla disciplina legale. In

³¹ Sulle quali si veda sopra, alla nota 11.

³² Vedi sopra, ai parr. da 3 a 5.

generale, si potrebbe evitare il rischio di innescare le questioni interpretative esaminate in tema di configurabilità del diritto di recesso prevedendo nell'atto costitutivo o nello statuto che il cambiamento o la rimozione delle finalità benefit, anche in conseguenza di operazioni straordinarie, costituisca di per sé una causa di recesso. Tale meccanismo, c'è da precisare, non potrebbe tuttavia operare nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio³³.

8. *Il rapporto tra scopo di lucro, attività economica e finalità di beneficio comune.*

La definizione generale del contratto di società contenuta nell'art. 2247 cod. civ.³⁴, che sino a non molto tempo fa coincideva con la nozione stessa di società, individua nello scopo di divisione degli utili il fine tipico del fenomeno societario³⁵.

Nella società benefit lo scopo di lucro rimane fermo, ma ad esso si affianca il perseguimento di uno o più *specific public benefit* delineati nell'oggetto sociale e del più globale *general public benefit*³⁶. Se quindi non è possibile dubitare che la società benefit debba continuare a collocarsi all'interno della categoria degli enti *for profit*, è tuttavia necessario approfondire come in essa si connoti il rapporto tra il fine tipico del fenomeno societario, la divisione degli utili, e la promozione delle caratteristiche finalità di beneficio comune. La questione fondamentale, nel dettaglio, è se ed in quale misura sia possibile sacrificare lo scopo lucrativo al fine di promuovere le finalità di beneficio comune.

Quanto al "se" della questione, non è chiaro se il perseguimento di tali finalità debba realizzarsi necessariamente in un'ottica di creazione di valore ad un tempo per la

³³ Come si desume *a contrario* dall'art. 2437, comma 4, cod. civ. secondo cui «lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere ulteriori cause di recesso» (corsivo aggiunto).

³⁴ Ci si riferisce alla ben nota previsione secondo cui «con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili».

³⁵ Si badi, tuttavia, che lo scopo di lucro non è l'unico legittimamente perseguibile con il contratto di società, potendosi ben ammettere anche lo scopo mutualistico nelle società cooperative (art. 2511 cod. civ.) e lo scopo consortile in tutti i tipi di società ad eccezione della società semplice (art. 2615-ter cod. civ.). Salvo particolari eccezioni contenute nella legislazione speciale, per tutte le società rimane però il dato unificante che esse operano a favore esclusivo dei soci, connotandosi come un fenomeno essenzialmente egoistico. In questo senso vedi, per tutti, G.F. CAMPOBASSO, *Diritto Commerciale*, cit., vol. II, a p. 26.

³⁶ Si è già visto nel cap. I, al par. 4, che le società benefit «nell'esercizio di una attività economica, *oltre allo scopo di dividerne gli utili*, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse» (art. 1, comma 376, l. 208/2015; corsivo aggiunto).

collettività e per la società benefit, ovvero se sia anche ammissibile che le risorse della società siano sistematicamente utilizzate per finalità benefit senza che da ciò derivi un vantaggio per quest'ultima. In altre parole, ci si chiede se tra le finalità suddette e l'attività della società debba sussistere un rapporto di strumentalità e di mutuo rinforzo, almeno in una prospettiva di medio-lungo termine, ovvero se la società benefit sia legittimata ad operare avendo a cuore il mero altruismo, quando si tratta di promuovere le finalità di beneficio comune³⁷. Nel primo caso, l'integrazione di pratiche virtuose all'interno della strategia aziendale rappresenterebbe un vantaggio per tutti gli *stakeholder* della società benefit³⁸. Nel secondo caso, il nuovo modello societario consentirebbe di sacrificare l'interesse economico dei soci per promuovere interessi ulteriori rispetto ad esso.

Analizzando il dato positivo, si deve probabilmente concludere che alla società benefit italiana sia consentito e, qualora i soci decidano di configurare il *public benefit* in questo senso, imposto di utilizzare le risorse sociali anche in un'ottica meramente altruistica, senza che ne debba necessariamente derivare un vantaggio per la società. Ciò si desume, innanzitutto, dal fatto che il legislatore ha lasciato i soci liberi di impostare come meglio preferiscano le finalità di beneficio comune da perseguire. Inoltre, si è previsto che il bilanciamento tra interesse dei soci, perseguimento delle finalità di beneficio comune e interessi delle categorie di *stakeholder* avvenga «conformemente a quanto previsto dallo statuto»³⁹, per cui sembrerebbe possibile attribuire convenzionalmente maggior rilievo all'impegno sociale che allo scopo di lucro.

Venendo al profilo “in quale misura” della questione, ho appena ricordato che la legge sembrerebbe attribuire ai soci il potere di definire all'interno dello statuto un ordine di priorità da seguire nel bilanciamento dell'interesse dei soci, delle finalità di beneficio comune e degli interessi delle varie categorie di *stakeholder*. Di conseguenza, ai soci sarebbe consentito di comprimere anche in maniera rilevante lo scopo di lucro a favore delle altre finalità ed interessi tutelati; ciò che, invece, dovrebbe rimanergli precluso è la possibilità di eliminare totalmente, o di fatto rendere insignificante, quello che ancora

³⁷ L'interrogativo in questione tocca le radici stesse della teoria della responsabilità sociale d'impresa, che può essere affrontata basandosi tanto su argomenti strategici quanto su argomenti etici o altruistici. Sul punto si tornerà più diffusamente oltre, nel corso del cap. III.

³⁸ Il punto è brillantemente sostenuto in M.E. PORTER & M.R. KRAMER, *Strategy and Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility* (2006), in 84 *Harvard Business Review*, p. 78 ss. e M.E. PORTER & M.R. KRAMER, *Creating Shared Value* (2011), in 89 *Harvard Business Review*, p. 62 ss.

³⁹ art. 1, comma 380, l. 208/2015.

rimane lo scopo tipico e generale del fenomeno societario, che il legislatore ha sancito espressamente anche nelle disposizioni che disciplinano la società benefit. In ultima analisi, rimane precluso alla volontà della compagine sociale di utilizzare l'istituto societario per fini *esclusivamente* altruistici, per il cui perseguimento l'ordinamento ha approntato altri istituti.

Il contratto di società, come regolato dall'art. 2247 cod. civ.⁴⁰, non indica soltanto il c.d. scopo-fine tipico del fenomeno societario, ma delinea altresì il c.d. scopo-mezzo attraverso cui realizzarlo, cioè «l'esercizio in comune di una attività economica».

Si è già visto che, nella società benefit, allo scopo-fine lucrativo tipico si aggiungono le peculiari finalità di beneficio comune. Alla stregua delle nuove norme, non cambia invece lo scopo-mezzo della società, che anzi è espressamente ribadito in più punti⁴¹. Ne consegue che la società benefit è tenuta ad avanzare i fini sociali, tra cui le finalità benefit, servendosi dell'attività economico-produttiva individuata dai soci nell'atto costitutivo⁴².

Quel che rimane da chiedersi è quale rapporto debba intercorrere tra le finalità di beneficio comune e l'attività economico-produttiva della società. In particolare, la legge non esplicita chiaramente se, in alternativa: le finalità benefit debbano necessariamente essere connesse all'attività economica della società e integrate all'interno della strategia aziendale; esse, pur finanziate e realizzate attraverso le risorse generate dall'attività in questione, possano essere del tutto sganciate e indipendenti dalla gestione caratteristica.

Un esempio varrà a chiarire meglio l'interrogativo. Si immagini una società benefit la cui attività economica consista nella produzione di articoli di cancelleria. Nella prima ipotesi, cioè quella in cui si richiede un nesso tra attività produttiva e finalità di beneficio comune, queste ultime potrebbero consistere nella fornitura a titolo gratuito di cancelleria alle scuole di quartieri disagiati o nell'utilizzo esclusivo di agenti chimici non inquinanti nella produzione della carta; si dovrebbero invece escludere finalità non correlate all'attività caratteristica, quali la realizzazione di un servizio mensa per gli indigenti, il soccorso degli animali abbandonati, etc. Al contrario, nella seconda ipotesi, cioè quella

⁴⁰ Vedi sopra, alla nota 34.

⁴¹ Vedi l'art. 1, comma 376 («nell'esercizio di una attività economica») e comma 378, lett. a) («nell'esercizio dell'attività economica delle società benefit»), l. 208/2015.

⁴² Il concetto è ben espresso dallo slogan delle B-Corp: «Using Business as a Force for Good». Vedi R. HONEYMAN, *The B Corp Handbook: How to Use Business as a Force for Good*, Oakland, 2014.

in cui non si richiede un nesso tra attività economica e finalità di beneficio comune, la società benefit in questione ben potrebbe prefiggersi anche le finalità da ultimo considerate.

Le indicazioni legislative su questo aspetto sono piuttosto ambigue. Da una parte, infatti, il legislatore ha previsto che il beneficio comune sia perseguito *nell'esercizio dell'attività economica della società benefit*⁴³ e ciò senz'altro suggerisce all'interprete che le finalità benefit debbano essere integrate con l'attività produttiva. D'altro canto, le relazioni illustrative sia del ddl A.S. n. 1882 che del ddl A.C. n. 3321 ammettono che le società benefit possano «destinare una parte delle proprie risorse gestionali ed economiche al perseguimento della crescita del benessere di persone e comunità, alla conservazione e al recupero di beni del patrimonio artistico e archeologico presenti nel luogo ove operano o sul territorio nazionale, alla diffusione e al sostegno delle attività culturali e sociali, nonché di enti ed associazioni con finalità rivolte alla collettività e al benessere sociale». In proposito, non si può non sottolineare come queste forme di destinazione delle risorse sociali si prestino ad essere una forma di filantropia più che di strategica integrazione delle finalità di beneficio comune all'interno dell'attività economico-produttiva.

A mio parere, considerata la non cogenza delle indicazioni contenute nelle relazioni illustrative dei disegni di legge rimpiazzati dalla legge di stabilità per il 2016, si deve dare precedenza al dato legislativo che richiede il perseguimento del beneficio comune *nell'esercizio dell'attività economica*.

Inoltre, se si volesse sistematicamente promuovere il *public benefit* con modalità sconnesse dall'attività economico-produttiva, utilizzando quest'ultima solo quale meccanismo di finanziamento, non si vedrebbe la ragione di qualificarsi come società benefit, potendosi tranquillamente ricorrere alla disciplina degli enti *non profit* del primo libro del codice civile⁴⁴.

Quanto osservato, peraltro, non esclude che la società benefit possa, non già in modo sistematico, bensì di tanto in tanto, compiere atti di generica beneficenza e d'altruismo, così come pacificamente si ammette anche per le società tradizionali, quando sia rinvenibile un qualche rapporto di strumentalità rispetto al perseguimento dell'oggetto

⁴³ Vedi sopra, alla nota 41.

⁴⁴ Un breve confronto tra la disciplina della società benefit e quella degli enti *non profit* può leggersi oltre, nel corso del cap. IV.

sociale⁴⁵. In questo, anzi, la società benefit presumibilmente godrà di margini di manovra più ampi rispetto a quelli delle società tradizionali, poiché il suo oggetto sociale contempla anche l'una o più finalità di beneficio comune.

9. *Il valore delle partecipazioni.* Il compito di operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti dei propri *stakeholder*, ma soprattutto il perseguimento delle finalità specifiche di beneficio comune che non siano strumentali anche allo scopo lucrativo, sono elementi che sul piano economico possono determinare dei costi a carico della società benefit.

Per chiarire meglio questa affermazione, sarà utile recuperare l'esempio già considerato della società benefit la cui attività consista nella produzione di articoli di cancelleria e la cui finalità di beneficio comune sia quella di fornire a titolo gratuito articoli di cartoleria alle scuole di quartieri disagiati ovvero di utilizzare nella produzione della carta esclusivamente agenti chimici non inquinanti, benché più costosi di quelli tradizionali⁴⁶. Nell'ipotesi in questione, una parte delle risorse è impiegata per finalità benefit, senza che da ciò derivi un introito. Al contempo, in forza dell'obbligo legale di perseguire anche il *general public benefit*, la società è tenuta a mantenere degli standard di comportamento responsabile, sostenibile e trasparente verso le persone, le comunità, i territori e l'ambiente, i beni e le attività culturali e sociali, gli enti e le associazioni, nonché gli altri portatori di interesse. Ciò considerato, la società dell'esempio non potrebbe, seconda una logica di massimizzazione del profitto, ridurre al minimo sindacale il trattamento retributivo dei lavoratori, negoziare aggressivamente con i propri fornitori per ottenere prezzi più bassi, ridimensionare i costi della *compliance* ambientale, scegliere di rilocalizzare a propria convenienza, etc. Ne deriva che, a parità di capacità produttiva e dimensioni dell'impresa, la società benefit produttrice di articoli di cancelleria verosimilmente presenterà dei risultati economici peggiori di quelli dei propri concorrenti diretti, anche se la sua *performance* sociale sarà nettamente migliore.

Incidentalmente, si può valutare che i costi sostenuti dalla società benefit potrebbero essere compensati, innescando un circolo virtuoso, dalla migliore reputazione

⁴⁵ Vedi, in questo senso, M. STELLA RICHTER JR, *Forma e contenuto dell'atto costitutivo della società per azioni*, in *Tratt. Colombo-Portale*, vol. 1*, Torino, 2004, a p. 246.

⁴⁶ Vedi sopra, al par. 8.

di cui questa godrebbe, da una maggiore fidelizzazione e produttività dei lavoratori, dal legame più stretto e positivo con il territorio e la comunità locale, etc.

Non è mia intenzione negare che sia possibile per tale via allineare risultati economici e impegno sociale. Mi limito a considerare, come invero fanno anche alcuni tra i più importanti fautori della suddetta teoria, che non è scontato che ciò sia possibile in ogni settore economico e per tutte le imprese⁴⁷. Inoltre, non si può non osservare che l'allineamento tra risultati economici e impegno sociale potrà essere realizzato solo quando la migliore reputazione della società, il benessere dei lavoratori, etc. abbiano delle effettive ricadute sul comportamento degli operatori economici e sulle loro scelte⁴⁸.

Non rientra negli obiettivi di questo lavoro la assai complessa verifica dei suddetti assunti. Perciò, per facilità di analisi, ci si limiterà a considerare, magari semplicisticamente, che i risultati economici della società benefit presentino un andamento peggiore di quello delle proprie concorrenti non benefit, a parità di capacità produttiva e dimensione dell'impresa.

In quest'ottica, la minore redditività dell'attività esercitata dalla società benefit si potrebbe senz'altro riflettere sulla redditività e sul valore delle partecipazioni sociali, poiché esse incorporerebbero una capacità produttiva parzialmente non suscettibile di utilizzazione economica e una minore capacità di massimizzazione del profitto. Ne consegue che il valore delle partecipazioni della società benefit potrebbe essere inferiore al valore che le stesse avrebbero se la medesima società fosse una società tradizionale.

Si badi che una sottovalutazione del valore delle partecipazioni potrebbe avere delle implicazioni molto rilevanti per la vita della società. Ad esempio, tale valore gioca un ruolo determinante nel processo di liquidazione della partecipazione del socio recedente, nonché di quello deceduto o escluso nelle società di persone. Ancora, è noto che il valore delle partecipazioni rappresenta uno dei principali elementi che pongono le società, particolarmente quelle di capitali, al riparo da acquisizioni ostili; in presenza di un valore che incorpora una capacità produttiva non sfruttata economicamente, crescono le probabilità che gli speculatori siano interessati ad acquisire una società benefit, per poi riconvertirla in società tradizionale e appropriarsi senza spese delle potenzialità economiche latenti.

⁴⁷ Vedi M.E. PORTER & M.R. KRAMER, *Strategy and Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility*, cit. e M.E. PORTER & M.R. KRAMER, *Creating Shared Value*, cit.

⁴⁸ Il punto sarà enucleato più ampiamente oltre, nel corso del cap. III.

Tali inconvenienti, in definitiva, potrebbero frustrare lo scopo dichiarato del legislatore «di promuovere la costituzione e favorire la diffusione» delle società benefit⁴⁹.

10. *L'incremento della discrezionalità degli amministratori e le possibilità di abuso.* Il fatto che «la società benefit è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 376, conformemente a quanto previsto dallo statuto»⁵⁰ determina senza dubbio un incremento della discrezionalità degli amministratori. La previsione in questione, infatti, descrive un modello di *governance* c.d. *multistakeholder*, che tiene conto nella gestione sociale degli interessi di una platea di interlocutori più ampia di quella dei soli soci. E tale circostanza, già da sola, è idonea ad aumentare il potere discrezionale degli amministratori, che divengono *agent* di molteplici *principal* e sono chiamati ad operare una sintesi tra interessi differenti ed a tratti confliggenti⁵¹.

Al contempo, come già rilevato, il legislatore ha ommesso di fornire indicazioni più puntuali circa le modalità con cui il bilanciamento dei diversi interessi in gioco deve avvenire⁵². In proposito, ho già accennato alla possibilità che sia lo statuto a prevedere un criterio di bilanciamento, se non un vero e proprio ordine di priorità tra gli interessi degli *stakeholder*⁵³. Con questa soluzione, la discrezionalità degli amministratori potrebbe essere mantenuta entro limiti chiari, dovendosi esercitare all'interno di parametri predeterminati dai soci. Tuttavia, a meno che non si interpreti la locuzione «conformemente a quanto previsto dallo statuto» nel senso per cui essa configura un obbligo di prevedere, la legge non sembra richiedere che l'atto costitutivo o lo statuto dispongano in tal senso. Quindi, potrà verificarsi che la società benefit possieda un modello di *governance multistakeholder* senza regole precise che ne disciplino l'operare.

Ciò considerato, sarà necessario rinvenire nel sistema delle linee guida che possano orientare, e insieme circoscrivere, la facoltà di scelta degli amministratori. In merito, è stato osservato che «il principio di una gestione orientata al prudente equilibrio di più

⁴⁹ art. 1, comma 376, l. 208/2015.

⁵⁰ art. 1, comma 380, primo periodo, l. 208/2015.

⁵¹ Come rileva F. DENOZZA, *L'interesse sociale tra «coordinamento» e «cooperazione»*, in AA. VV., *L'interesse sociale tra valorizzazione del capitale e protezione degli stakeholders: in ricordo di Pier Giusto Jaeger*, Milano, 2010, a p. 15.

⁵² Vedi il cap. I, al par. 7.

⁵³ Vedi sopra, al par. 8.

interessi non è estranea al nostro ordinamento»⁵⁴, potendosi rinvenire nella disciplina della direzione e coordinamento di società degli artt. 2497 ss. cod. civ. e nell'ambito delle società per la gestione di servizi pubblici essenziali. Nel primo contesto, infatti, si richiede un contemperamento tra interesse del gruppo e interessi delle singole società che ne fanno parte, da operarsi sulla base dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale. Nel secondo contesto, allo scopo lucrativo si affianca la tutela di finalità di natura pubblicistica. Secondo questa prospettiva, dunque, da tali fenomeni già esistenti sarebbe possibile mutuare dei principi e delle buone pratiche da poter impiegare anche nello scenario della gestione della società benefit, colmando la lacuna lasciata dalla legge e dall'assenza di indicazioni nell'atto costitutivo o nello statuto.

Discorrendo di *governance multistakeholder* e incremento della discrezionalità degli amministratori, non si possono tralasciare alcune importanti conseguenze che potrebbero determinarsi in tema di problemi di agenzia. Tali problemi, ben noti ai cultori dell'analisi economica del diritto, già rappresentano un cruccio per le società tradizionali. Essi assumono generalmente tre forme⁵⁵. La prima è quella del conflitto tra *management* e soci, tipico delle società a proprietà diffusa. La seconda è invece tipica delle società a proprietà concentrata e consiste nel conflitto tra soci di maggioranza o di controllo e soci di minoranza. L'ultima, invece, non si ricollega ad un particolare assetto proprietario, poiché si concreta nel conflitto fra la stessa società e i soggetti terzi con cui essa viene a contatto, quali lavoratori, creditori e clienti.

Nel contesto della società benefit e del suo peculiare modello di governo societario, si possono prevedere effetti diversi a seconda del problema di agenzia considerato.

Iniziando, per comodità di esposizione, dal conflitto tra società e terzi, si può senz'altro ritenere che la nuova disciplina potrà alleviarne la portata, determinando un allineamento preventivo tra l'interesse dei soci e quelli di perlomeno alcune tra le altre categorie di *stakeholder*.

Quanto agli altri due problemi di agenzia, l'aumento della discrezionalità degli amministratori andrà verosimilmente ad acuirli, particolarmente in mancanza di appositi

⁵⁴ ASSONIME, *La disciplina delle società benefit*, cit., a p. 21.

⁵⁵ In tema di problemi di agenzia nel contesto societario si veda, per tutti, il fondamentale contributo di R. KRAAKMAN, J. ARMOUR, P. DAVIES, L. ENRIQUES, H. HANSMANN, G. HERTIG, K. HOPT, H. KANDA & E. ROCK, *The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach*, Oxford, 2009, in particolare il cap. II dell'opera.

contrappesi statuari. Nel caso del conflitto tra *management* e soci, potrebbe risultare più facile per gli amministratori operare scelte a beneficio proprio piuttosto che dei loro *principal*, giustificandole con l'esigenza di tutelare la posizione degli altri portatori d'interesse. Per l'ipotesi del conflitto tra soci di maggioranza o di controllo e soci di minoranza, il fatto che la società è tenuta a perseguire finalità ulteriori rispetto alla mera redditività della partecipazione potrebbe accrescere le occasioni e le opportunità di estrazione di benefici privati del controllo; e tale esito sarebbe particolarmente esecrabile, specie in un ordinamento come il nostro, nel quale tali occasioni sono già ampie e comunemente sfruttate⁵⁶.

Volendo, sarebbe però possibile evitare che l'accresciuta discrezionalità degli amministratori possa tramutarsi in arbitrio e che la *governance multistakeholder* generi le occasioni di abuso segnalate. Senza dover ricorrere all'interpretazione sistematica e quindi ai principi desunti dalla disciplina della direzione e coordinamento di società ovvero alla peculiare esperienza delle società per la gestione dei servizi pubblici essenziali, sarebbe molto più agevole e auspicabile interpretare, come sopra suggerito, la locuzione «conformemente a quanto previsto dallo statuto» nel senso per cui essa configura un obbligo di prevedere nello statuto o nell'atto costitutivo il criterio di bilanciamento degli interessi in gioco. In tal modo, il parametro delle scelte amministrative sarebbe prefissato direttamente dalla compagine sociale. Così, la generalità dei soci avrebbe modo di vincolare *ex ante* la discrezionalità degli amministratori secondo canoni accettabilmente oggettivi, evitando l'acuirsi del conflitto tra *management* e proprietari. Allo stesso tempo, si ridurrebbero le occasioni di conflitto tra soci di maggioranza o di controllo e soci di minoranza, seppur solo parzialmente, poiché per tale profilo è in radice l'inserimento delle finalità di beneficio comune a fianco dello scopo di lucro ad incrementare le opportunità di estrazione di benefici privati.

11. (Segue): *I riflessi in tema di responsabilità degli amministratori*. La necessità che siano regole chiare e predeterminate a orientare le scelte amministrative è resa ancora più evidente quando si guarda al profilo della responsabilità degli amministratori.

⁵⁶ In proposito vedi A. DYCK AND L. ZINGALES, *Private Benefits of Control: An International Comparison* (2004), in *59 Journal of Finance*, p. 537 ss.

Come già visto⁵⁷, qualora gli amministratori della società benefit non osservino i particolari «obblighi di cui al comma 380», ovverosia quello di bilanciare gli interessi in gioco e quello di designare l'uno o più soggetti responsabili per il perseguimento delle finalità di beneficio comune, «si applica quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori»⁵⁸.

Perché la responsabilità possa essere giudizialmente accertata, secondo le modalità previste per ciascuna tipologia societaria, è però necessario individuare puntualmente i doveri in relazione ai quali potrebbe determinarsi un inadempimento. Mentre non si pongono particolari difficoltà di definizione in quanto all'obbligo di designazione del responsabile per il perseguimento delle finalità di beneficio comune, rispetto all'obbligo di bilanciamento tra l'interesse dei soci, le finalità di beneficio comune e gli interessi delle altre categorie di *stakeholder* ci si troverebbe dinanzi ad un vincolo dai confini incerti, a meno che, lo si ribadisce, non si ritenga che la legge configuri un obbligo di prevedere nello statuto o nell'atto costitutivo il criterio di bilanciamento degli interessi in gioco. In mancanza di indicazioni precise da parte della legge e dello statuto o atto costitutivo, invece, si dovrebbe colmare la lacuna facendo ricorso a principi desumibili dal sistema, la cui portata è però tutt'altro che scevra di incertezze.

In quest'ultima ipotesi, in ragione della mancanza di ben definiti standard di condotta, si prefigurerebbe difficile per il giudice sindacare l'operato degli amministratori, se non nelle ipotesi di inadempimento assolutamente palese. Dunque, diverrebbe meno rischioso per gli amministratori fare uso della propria accresciuta discrezionalità per abusare della propria posizione o, meno drasticamente, compiere scelte non calzanti con l'interesse sociale. Tali abusi e scelte, infatti, sarebbero in grado di sfuggire ai meccanismi di *accountability*, potendosi argomentare l'aderenza a criteri di condotta oltremodo vaghi e potendosi addurre l'intento di favorire, a seconda di ciò che è più comodo, l'interesse dei soci, le finalità di beneficio comune ovvero gli interessi degli altri *stakeholder*.

In alternativa, la mancanza di ben definiti standard di condotta potrebbe altresì aprire le porte ad un'attività integrativa del giudice, con la conseguenza che le scelte amministrative sarebbero a rischio di una successiva e ampissima revisione

⁵⁷ Vedi il cap. I, al par. 7.

⁵⁸ art. 1, comma 381, l. 208/2015.

giurisdizionale. Peraltro, sebbene la legislazione italiana sulla società benefit, al contrario dei modelli americani, non richiami espressamente l'applicazione della *business judgement rule*⁵⁹, si ritiene che tale regola debba operare anche nel contesto della società benefit⁶⁰, così come ormai ne è pacifica l'operatività nelle società tradizionali⁶¹. Di conseguenza, il merito delle scelte degli amministratori della società benefit, comprese quelle che attengono al perseguimento del *public benefit*, dovrebbe essere posto al riparo da un successivo sindacato del giudice, purché tali scelte siano state assunte in buona fede, in modo informato e in assenza di conflitti d'interesse.

Un altro aspetto merita di essere approfondito in tema di responsabilità degli amministratori della società benefit: quello patrimoniale. In particolare, non si può non dar conto delle problematiche operative che potrebbero sorgere in relazione alla quantificazione del danno risarcibile, nell'ipotesi di responsabilità da inadempimento degli «obblighi di cui al comma 380».

Iniziando dall'obbligo di designazione di uno o più responsabili per il perseguimento della finalità di beneficio comune, sembrerebbe in radice difficoltoso identificare un danno patrimoniale cagionato dall'inosservanza di questo. Pertanto, anche nell'ipotesi in cui una responsabilità da inadempimento di tale obbligo fosse accertata, essa potrebbe andare esente da conseguenze di natura risarcitoria.

Passando all'obbligo di bilanciare l'interesse dei soci, le finalità di beneficio comune e gli interessi degli altri *stakeholder*, la liquidazione del danno risarcibile sarebbe più o meno agevole a seconda di come si concreta l'inadempimento di tale obbligo da parte degli amministratori.

Qualora nell'attività di bilanciamento venga trascurato l'interesse lucrativo dei soci, verosimilmente si configurerà un danno patrimoniale subito direttamente dalla società, per cui il danno risarcibile potrà essere quantificato secondo tale misura.

⁵⁹ Vedi il cap. I, al par. 7.

⁶⁰ Così ASSONIME, *La disciplina delle società benefit*, cit., a p. 26.

⁶¹ Vedi in questo senso F. BONELLI, *Gli amministratori di S.p.A.: a dieci anni dalla riforma del 2003*, Torino, 2013, a p. 7 s. La *business judgement rule*, pur non codificata nell'ordinamento italiano, è infatti ritenuta operante dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalenti: si vedano, per la dottrina, C. ANGELICI, *Diligentia quam in suis e Business Judgment Rule*, in Riv. Dir. Comm., 2006, I, p. 675 ss., nonché P. PISCITELLO, *La responsabilità degli amministratori di società di capitali tra discrezionalità del giudice e business judgement rule*, in Riv. Soc., 2012, p. 1167 ss. e lo stesso F. BONELLI, *Gli amministratori di S.p.A.*, cit.; nella giurisprudenza, si veda ad esempio Cass., 12 febbraio 2013, n. 3409.

Se diversamente venga negletto il perseguimento delle finalità specifiche di beneficio comune, ciò non sembrerebbe poter determinare un'immediata lesione patrimoniale per la società; anzi, in questo caso essa potrebbe addirittura realizzare risultati economici migliori del solito derivanti dal risparmio conseguito con la mancata promozione del *public benefit*. Peraltro, poiché in quest'ipotesi, come si è visto⁶², la legge attribuisce dei poteri sanzionatori all'AGCM, gli amministratori potrebbero essere chiamati ad indennizzare la società per le sanzioni eventualmente comminate. Ancora, sarebbe possibile ipotizzare che dal mancato perseguimento delle finalità di beneficio comune la società benefit possa subire un danno reputazionale, con conseguenti ricadute anche sul piano patrimoniale.

Da ultimo, anche nel caso in cui ad essere trascurato sia la *general public benefit*, sarebbe problematico individuare un immediato pregiudizio arrecato al patrimonio sociale. Per quest'ultima ipotesi, inoltre, non sono previsti meccanismi di controllo esterno, pertanto l'unica via attraverso la quale sembrerebbe possibile configurare un'effettiva responsabilità patrimoniale degli amministratori è quella di configurare un danno derivante dall'incrinatura dell'immagine della società benefit.

Considerando le problematiche segnalate in tema di quantificazione del danno risarcibile e la circostanza che, in contrasto con quanto previsto dalla MBCL di BLab, non è prevista nella legislazione italiana una forma di tutela ingiuntiva, per mezzo della quale si possa richiedere al giudice di sostituirsi agli amministratori ove essi siano inadempienti⁶³, ai soci che ritengano la gestione degli amministratori non coerente con gli «obblighi di cui al comma 380» e che non intendano imbarcarsi in un contenzioso dagli esiti incerti rimane lo strumento di non riconfermarli alla scadenza del mandato, ove siano nominati *pro tempore*, sostituendoli con altri più fedeli⁶⁴. Tale soluzione, certamente, è in grado di correggere solo la gestione futura della società benefit, mentre

⁶² Vedi il cap. I, al par. 10.

⁶³ Vedi il cap. I, al par. 7.

⁶⁴ Anche i primi fautori delle *benefit corporation*, W.H. CLARK JR & E.K. BABSON, *How Benefit Corporations Are Redefining the Purpose of Business Corporations* (2012), in 38 *William Mitchell Law Review*, a p. 850 osservano: «although a benefit enforcement proceeding is a viable enforcement option, lawyers advising shareholders of benefit corporations should focus on issues of corporate control, recognizing that the main policing mechanism for the performance of directors is the right of the shareholders to elect the directors. The purpose of the expanded director considerations is to ensure that the corporation can and will pursue general public benefit, providing flexibility in director decision making to ensure that the corporation acts as a good citizen, and not merely a good profit-maker; however, there is a risk of director abuse. Thus, care should be taken to make sure the election process in a benefit corporation remains robust so that the directors cannot abuse the flexibility inherent in the benefit corporation form».

nulla può in relazione a quanto già operato dagli amministratori sostituiti. Rimane percorribile altresì la via della revoca degli amministratori ritenuti inadempienti, ma in questo caso si dovrebbe valutare attentamente se tale revoca possa ritenersi accompagnata da una giusta causa⁶⁵. Anche per questa soluzione, dunque, è concreto il rischio di ricadere nelle problematiche di accertamento dell'inadempimento sopra segnalate.

12. *Il monitoraggio delle società benefit, la rendicontazione non finanziaria e il greenwashing.* Ho già spiegato che il monitoraggio sull'attività di beneficio comune svolta dalla società benefit si realizza, oltre che con forme di controllo interno, anche con meccanismi di controllo esterno⁶⁶. D'altro canto, si è già sottolineato che l'efficacia di tali attività di monitoraggio dipende inevitabilmente dalla presenza e dalla completezza di uno strumento di *reporting*, la relazione annuale sull'attività di beneficio comune, che sia in grado di informare adeguatamente i portatori di interesse circa le operazioni poste in essere dalla società⁶⁷.

In merito al *benefit report*, e in particolare rispetto alla parte analitica di esso, consistente nella valutazione dell'impatto generato dalla società, si pone in primo piano la tematica della rendicontazione non finanziaria e della sua affidabilità.

Il tema della rendicontazione non finanziaria ha conosciuto una rapida diffusione ed evoluzione negli ultimi anni. Esso si ricollega al tentativo di integrare all'interno della rendicontazione dell'impresa, oltre ai risultati economici, anche le dimensioni umana, sociale e ambientale. Gli standard elaborati a tal proposito, soprattutto a livello internazionale, sono molti e si registra una pluralità di strumenti con cui rappresentare gli aspetti non economici dell'attività d'impresa, tra cui il bilancio sociale, il bilancio di missione, il bilancio di sostenibilità, il bilancio di mandato, il bilancio di genere, etc. Ad

⁶⁵ Nelle società di persone, alla stregua dell'art. 2259 cod. civ., la revoca dell'amministratore nominato con il contratto sociale non ha effetto se non ricorre una giusta causa; l'amministratore nominato con atto separato è invece revocabile secondo le norme sul mandato, perciò liberamente, salvo il risarcimento del danno in mancanza di una giusta causa. Nella società per azioni l'art. 2383, comma 3, cod. civ. dispone che gli amministratori «sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa». La legge tace invece sul potere di revoca nella società a responsabilità limitata, che comunque deve riconoscersi alla società probabilmente in termini analoghi a quanto previsto per la società per azioni, ovvero secondo la disciplina della società di persone per il caso degli amministratori nominati con il contratto sociale; vedi, in questo senso, G. ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, cit. a p. 966 ss.

⁶⁶ Vedi il cap. I, al par. 10.

⁶⁷ Vedi il cap. I, ai parr. 8 e 9.

ogni modo, un'analisi puntuale tanto degli standard quanto degli strumenti di rendicontazione sociale andrebbe oltre lo scopo del presente lavoro⁶⁸.

Quel che più importa in questa sede, infatti, è valutare se la rendicontazione non finanziaria, e più nello specifico il *benefit report* della società benefit, siano idonei o meno a rappresentare per gli *stakeholder* un attendibile mezzo di monitoraggio. Onestamente, bisogna riconoscere che le prospettive in proposito non sono confortanti. Sul piano generale, si può legittimamente dubitare che la rendicontazione non finanziaria sia un efficace strumento di *accountability*, specie per le imprese di maggiori dimensioni⁶⁹. Ancora più in generale, si deve tener conto che persino le scienze economiche e statistiche non forniscono una risposta univoca sulla affidabilità dei metodi di registrazione di grandezze non quantificabili monetariamente e relative alla *performance* sociale⁷⁰.

Lasciando da parte tali questioni di portata più globale e guardando invece alla forma specifica di rendicontazione non finanziaria prevista nell'ambito della società benefit, cioè la relazione annuale sull'attività di beneficio comune, non si possono non mettere in luce alcune problematiche che potrebbero minarne la credibilità complessiva, specie rispetto alla parte in cui si valuta l'impatto della società.

Si è visto che, per quanto la legge richieda l'utilizzo di uno standard di valutazione esterno, non è richiesto che la valutazione sia effettuata direttamente da un terzo⁷¹. Di conseguenza, quando i compilatori della relazione siano gli stessi amministratori, ad essi è concesso un significativo margine di manovra, innanzitutto nella scelta dello standard di valutazione esterno più congeniale, e successivamente nella materiale elaborazione dei dati. Di tale margine di manovra gli amministratori potrebbero servirsi per evidenziare maggiormente i risultati favorevoli per la società e mettere in ombra quelli sfavorevoli. E poiché il *benefit report* non è assoggettato dalla legge a revisione o certificazione da parte

⁶⁸ Per una breve ricostruzione storica dell'evoluzione della rendicontazione sociale e un'analisi dei suoi principali standard e strumenti si rimanda a L. HINNA e F. MONTEDURO, *Responsabilità sociale, accountability e strumenti di rendicontazione sociale*, in *La responsabilità sociale dell'impresa: tra diritto, etica ed economia*, a cura di G. Conte, Roma-Bari, 2008. Per un approfondimento sugli strumenti si rinvia a L. SACCONI (a cura di), *Guida critica alla responsabilità sociale e al governo d'impresa*, Roma, 2005, in particolare alla parte ottava dell'opera.

⁶⁹ Si veda, in questo senso, l'esautiva analisi di A.M. SNYDER, *Holding Multinational Corporations Accountable: Is Non-Financial Disclosure the Answer?* (2007), in *Columbia Business Law Review*, p. 565 ss.

⁷⁰ Vedi, per tutti, J.E. STIGLITZ, A.K. SEN, J. FITOUSSI, *La misura sbagliata delle nostre vite. Perché il PIL non basta più per valutare benessere e progresso sociale*, Rapporto della Commissione per la misurazione della performance economica e del progresso sociale, Milano, 2010.

⁷¹ Vedi il cap. I, al par. 9.

di un terzo professionista⁷², tali artifici tecnici potrebbero non essere individuati tanto dai soci quanto dal pubblico generale, sempre a patto che questi ultimi si interessino di prenderne visione e non agiscano invece secondo il canone dell'apatia razionale.

Fanno da contraltare i poteri di controllo, anche ufficiosi⁷³, dell'AGCM, i quali tuttavia per espressa previsione legislativa sembrano sussistere, lo si ricorda, solo nel caso della «società benefit che non persegua le finalità di beneficio comune»⁷⁴; è quindi possibile dubitare, alla stregua della previsione citata, che le competenze dell'AGCM possano esplicitarsi anche in ipotesi diverse da quella puntualmente considerata.

All'assenza o all'inefficacia degli strumenti di rendicontazione non finanziaria si ricollega il fenomeno del c.d. *greenwashing*. Nel gergo anglosassone con il tale termine si indica una strategia comunicativa decettiva delle organizzazioni, che mira a fornire un'immagine positiva di queste sotto il profilo dell'impatto ambientale e della sostenibilità, oscurandone gli aspetti negativi dell'attività⁷⁵. In senso più ampio, la parola può essere utilizzata per descrivere il tentativo di costruire una reputazione positiva non solo rispetto al profilo dell'impatto ambientale, ma più in generale con riferimento a tutte le possibili dimensioni dell'impatto sociale di un'organizzazione. È in quest'ultima accezione che userò il termine in questo paragrafo.

Il fenomeno del *greenwashing* è una degenerazione del *green marketing* e del *societal marketing*, di cui le organizzazioni si servono per segnalare al pubblico la reale sostenibilità ambientale e responsabilità sociale delle proprie operazioni. L'attenzione dedicata a queste forme di *marketing* si spiega con il fatto che, specie in ambito imprenditoriale, la circostanza di essere percepiti come più virtuosi rispetto ai concorrenti può costituire un vantaggio competitivo, perlopiù poiché consentirebbe di attrarre i consumatori più sensibili al riguardo. In questo filone si inserisce, tra l'altro, anche lo sforzo di creare segni distintivi con i quali comunicare al mercato la virtuosità delle proprie condotte⁷⁶.

⁷² Vedi il cap. I, al par. 8.

⁷³ Si vedano l'art. 27, comma 2, Codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e l'art. 8, comma 2, d. lgs. 2 agosto 2007, n. 145.

⁷⁴ art. 1, comma 384, primo periodo, l. 208/2015.

⁷⁵ Nell'Oxford English Dictionary il termine *greenwashing* è definito come: «disinformation disseminated by an organization so as to present an environmentally responsible public image».

⁷⁶ In merito vedi V. DI CATALDO, *Responsabilità sociale dell'impresa e proprietà intellettuale*, in AA.VV., *La responsabilità dell'impresa*, Milano, 2006.

Sotto questo punto di vista, la disciplina della società benefit offre una significativa possibilità di segnalazione al pubblico e di *branding*, dato che, come si è visto⁷⁷, «la società benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: «Società benefit» o l'abbreviazione: «SB», e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi»⁷⁸.

In questa cornice, il modello della società benefit potrebbe essere utilizzato non solo ai fini del *societal marketing*, ma anche, e meno meritevolmente, ai fini di un *greenwashing* legalizzato. Vi sono infatti ragionevoli *chance* che il pubblico venga indotto a ritenere la società virtuosa basandosi soltanto sulla forma organizzativa e senza verificarne più a fondo l'effettivo impegno sociale, anche quando abbia le competenze necessarie per tale verifica. Molto semplicemente, i consumatori e gli altri operatori economici potrebbero essere spinti a confidare nella bontà e nell'efficacia dei meccanismi di controllo previsti dalla legge e, perciò, non sentire l'esigenza di indagare oltre sulla corrispondenza tra condotte predicate e poi effettivamente tenute dalla società benefit. Poi, ove anche indaghino ulteriormente, le problematiche precedentemente segnalate in tema di rendicontazione non finanziaria portano a mettere in dubbio che il *benefit report* possa essere la panacea di tutti i mali. Pertanto, sebbene la società benefit italiana non possa raggiungere gli eccessi di *greenwashing* teoricamente consentiti alla PBC del Delaware, alla quale è concesso persino di non utilizzare uno standard elaborato da terzi e comunque godere dei benefici di *branding* riconnessi al suo status giuridico⁷⁹, vi è il rischio concreto che si favorisca la pratica di giudicare un libro dalla sua copertina: di valutare una società dal suo modello organizzativo e non dall'attività effettivamente svolta. E tale rischio è da tenere ancora più presente, se si considera che la legge potrebbe aver involontariamente creato una dicotomia tra società benefit “buone” e società tradizionali “cattive”, per cui queste ultime potrebbero essere spinte a diventare società benefit dal solo scopo di non soffrire l'eventuale svantaggio competitivo nei confronti delle prime.

Un'ultima riflessione è sollecitata dall'osservazione che le società tradizionali potrebbero voler fare propri i benefici di *branding* delle società benefit. Si è rilevato che

⁷⁷ Vedi il cap. I, al par. 4.

⁷⁸ art. 1, comma 379, ultimo periodo, l. 208/2015.

⁷⁹ Vedi K. EL KHATIB, *The Harms of the Benefit Corporation* (2015), in *65 American University Law Review*, a p. 182.

«la società benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: «Società benefit» o l'abbreviazione: «SB», e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi»⁸⁰. A ben vedere, ciò che la legge ha trascurato di specificare è che *solo* la società benefit possa far uso di tali denominazioni; consequenzialmente, alle società diverse da quelle benefit non è espressamente precluso l'utilizzo delle locuzioni considerate. Per colmare questa lacuna, si può ipotizzare anche in questo caso un intervento dell'AGCM a tutela dei principi di trasparenza dell'informazione promozionale e di correttezza delle pratiche commerciali; peraltro, in proposito si pone nuovamente la questione se le competenze dell'AGCM possano configurarsi anche in ipotesi diverse da quella puntualmente prevista dalla legge della «società benefit che non persegua le finalità di beneficio comune»⁸¹.

⁸⁰ Vedi sopra, alla nota 78.

⁸¹ Vedi sopra, alla nota 74.

CAPITOLO TERZO

L'IMPRESA E LE FINALITÀ SOCIALI

SOMMARIO: 1. La seconda rivoluzione industriale e l'emersione della grande impresa: teorie istituzionaliste e teorie contrattualiste. – 2. (*Segue*): Il dibattito statunitense. – 3. (*Segue*): L'elaborazione tedesca in materia di *Unternehmen an sich*. – 4. La dottrina giuridica italiana e il problema dell'interesse sociale. – 5. L'affermazione del capitalismo di mercato e il paradigma dello *shareholder value*. – 6. La *Corporate Social Responsibility*. – 7. (*Segue*): Le spinte alla CSR. – 8. (*Segue*): Una nozione sfuggente. – 9. (*Segue*): L'etica o la strategia? – 10. (*Segue*): Le critiche alla CSR nella prospettiva dell'erosione del confine tra Stato e mercato. – 11. La *Corporate Social Responsibility*, la *Progressive Corporate Law* e la *Social Enterprise*.

1. La seconda rivoluzione industriale e l'emersione della grande impresa: teorie istituzionaliste e teorie contrattualiste. Nel corso del XIX e del XX secolo l'economia delle nazioni occidentali attraversò, seppur con tempi e gradi d'intensità diversi, un processo di modificazione profonda. La seconda rivoluzione industriale, termine col quale si è soliti indicare tale processo, cambiò significativamente la fisionomia del sistema produttivo. Il progresso scientifico e tecnologico offrirono all'industria nuovi prodotti e materie prime, fonti di energia più efficienti, sistemi di trasporto più rapidi, modelli di produzione più razionali. Furono questi gli anni dell'acciaio, del petrolio e dell'energia elettrica, del motore a scoppio, del taylorismo e del fordismo.

Oltre che per l'alta intensità tecnologica, l'industria di questo periodo si caratterizzava per gli ingenti capitali richiesti in forma di investimenti. È per questa ragione che le dimensioni delle imprese crebbero in misura senza precedenti, soprattutto attraverso una stabile tendenza alla concentrazione¹. Per altro aspetto, si assistette ad un primo sviluppo del settore finanziario, canale fondamentale per far affluire all'industria gli ingenti finanziamenti di cui questa necessitava.

L'emersione della grande impresa, con il suo enorme potere economico e di mercato, per la prima volta contrappose allo Stato ed agli altri soggetti pubblici un soggetto altrettanto in grado di influenzare la vita dei cittadini, specie nella loro veste di

¹ Per alcuni esempi di grandi imprese formatesi in questo periodo vedi R.B. REICH, *Supercapitalismo*, Roma, 2008, a p. 20 ss. Per la sua significatività vale la pena di ricordare la vicenda dell'americana Standard Oil Company, che giunse ad avere un potere di mercato tanto grande da essere dissolta nel 1911 dalla Corte Suprema degli Stati Uniti. Tale decisione è considerata fra le più sensazionali applicazioni dello Sherman Act del 1890, la prima legge federale antitrust.

consumatori, lavoratori o semplici abitanti di un territorio sul quale anche l'impresa insistesse. E, diversamente dal soggetto pubblico, quest'ultima trovava le regole del suo funzionamento all'interno della sfera privatistica.

Il fenomeno non sfuggì all'attenta osservazione di alcuni dei più autorevoli intellettuali del tempo, i quali si interrogarono a fondo sul ruolo che la grande impresa industriale era chiamata ad assumere nella società moderna e sui rapporti che tra essa e gli altri attori avrebbero dovuto instaurarsi. In estrema sintesi, si possono ricostruire al riguardo due grandi filoni di pensiero: le teorie istituzionaliste, da un lato, e le teorie contrattualiste, dall'altro².

Nella visione delle prime, l'impresa deve essere qualificata come un'istituzione al servizio dell'intera società e latrice di interessi che trascendono quelli esclusivi dei suoi "proprietari". Sebbene il momento genetico sia da rinvenirsi in un atto di esercizio dell'autonomia privata, il momento operativo dovrebbe distaccarsene e ricercare una sintesi tra gli interessi dei "proprietari" e gli altri interessi coinvolti.

Nella visione delle seconde, tanto il momento genetico quanto il momento operativo trovano la loro disciplina nella sfera privatistica. Pertanto, l'impresa sarebbe tenuta ad avanzare esclusivamente l'interesse dei suoi titolari, rimanendole estranei gli interessi di altri soggetti pur coinvolti dalla sua attività. In quest'ottica, è compito dello Stato di limitare l'autonomia privata solo quando sia necessario correggere fallimenti di mercato ovvero intervenire a difesa di valori giudicati d'importanza prevalente³.

Nei paragrafi che seguono tenterò di ricostruire più puntualmente i contorni degli interrogativi che storicamente si sono posti riguardo alle finalità dell'impresa. Nella ricostruzione, ci si soffermerà dapprima sulle elaborazioni statunitensi e tedesche, per poi passare all'analisi del pensiero della dottrina italiana.

Un avvertimento si rende necessario prima di procedere ulteriormente. Sinora ho parlato di impresa senza soffermarmi sulla forma giuridica da questa rivestita (impresa individuale o collettiva). Peraltro, le concezioni cui si farà riferimento riguardano principalmente, se non esclusivamente, il fenomeno della grande impresa industriale come sopra descritto, il quale ha quasi sempre assunto la forma giuridica delle società di

² Per un'ottima e più approfondita disamina della distinzione tra teorie istituzionaliste e contrattualiste vedi P.G. JAEGER, *L'interesse sociale*, Milano, 1964.

³ Di volta in volta attraverso le normative antitrust, di tutela del consumatore, di diritto del lavoro, di tutela dell'ambiente, etc.

capitali cui, a seconda dell'ordinamento considerato, fosse consentito di finanziarsi presso il pubblico.

2. *(Segue): Il dibattito statunitense.* Un contributo importantissimo per l'individuazione delle finalità dell'impresa venne da Oltreoceano. Negli anni '30 del secolo scorso due insigni studiosi americani, il Berle e il Dodd, tennero un ormai celebre dibattito circa i destinatari dei doveri fiduciari degli amministratori delle grandi *corporation*.

Il Berle sostenne che i poteri della società e degli amministratori dovessero essere esercitati per il beneficio esclusivo degli azionisti, in una prospettiva di *governance* che tenesse conto dei soli interessi degli *shareholder* e che senza dubbio si colloca all'interno del filone delle teorie contrattualiste⁴.

In un saggio dell'anno successivo il Dodd replicò all'argomento del Berle, suggerendo una visione istituzionalista della realtà della *corporation* e dei doveri degli amministratori, in cui oltre al profitto economico si tenesse in considerazione una funzione di servizio alla collettività⁵.

Alla replica del Dodd fece seguito una controreplica del Berle, nella quale si sosteneva che il modello *stockholder-oriented* non potesse essere abbandonato senza indicare specificamente gli interessi ulteriori che la *corporation* era chiamata a servire. In assenza di un'indicazione specifica, infatti, l'incremento della discrezionalità degli amministratori sarebbe stato irrimediabile⁶.

⁴ «All powers granted to a corporation or to the management [...] are necessarily and at all times exercisable only for the ratable benefit of all the shareholders as their interest appears». A.A. BERLE JR, *Corporate Powers as Powers in Trust* (1931), in 44 *Harvard Law Review*, a p. 1049.

⁵ «A view of the business corporation as an economic institution which has a social service as well as a profit-making function». E. MERRICK DODD JR, *For Whom Are Corporate Managers Trustees?* (1932), in 45 *Harvard Law Review*, a p. 1148

⁶ «I submit that you can not abandon emphasis on "the view that business corporations exist for the sole purpose of making profits for their stock-holders" until such time as you are prepared to offer a clear and reasonably enforceable scheme of responsibilities to someone else. [...] Otherwise the economic power now mobilized and massed under the corporate form, in the hands of a few thousand directors, and the few hundred individuals holding "control" is simply handed over, weakly, to the present administrators with a pious wish that something nice will come out of it all». A.A. BERLE JR, *For Whom Corporate Managers Are Trustees: A Note* (1932), in 45 *Harvard Law Review*, a p. 1367 s.

Parzialmente sulla stessa linea argomentativa si colloca l'opera del Berle e del Means, che oggi è ricordata principalmente per la sua elaborazione della teoria sulla separazione tra proprietà e controllo nelle *corporation*⁷.

Ma il dibattito non era destinato a terminare così. La successiva evoluzione della realtà economica americana, infatti, sembrò dar ragione alla visione del Dodd. Dal primo dopoguerra agli anni '70 del secolo scorso gli Stati Uniti d'America conobbero un periodo di forte crescita e benessere economico, durante il quale i campioni nazionali dell'industria, pur rimanendo soggetti privati, operarono in un rapporto di stretta cooperazione con il settore pubblico⁸. In questo contesto le grandi *corporation*, protette dalle pressioni competitive grazie alla regolazione pubblica, giocarono un ruolo di sintesi degli interessi dei vari *stakeholder* ed operarono un'uniforme ripartizione del surplus generato dalla loro attività. I manager preposti ai loro vertici erano percepiti, e percepivano loro stessi, come *corporate statesmen*, veri e propri statisti societari⁹.

Alla fine, anche il Berle dovette ammettere che la visione del Dodd aveva trionfato nei fatti¹⁰.

3. (Segue): *L'elaborazione tedesca in materia di Unternehmen an sich*. Sul continente europeo, all'incirca negli stessi anni in cui si teneva il dibattito d'Oltreoceano, la dottrina tedesca fornì un contributo essenziale per lo sviluppo del filone istituzionalista, elaborando una serie di teorie che influenzarono profondamente il successivo sviluppo imprenditoriale e giuridico del paese¹¹. La più autorevole tra queste teorie è senza dubbio

⁷ A.A. BERLE JR. & G.C. MEANS, *The Modern Corporation and Private Property*, New York, 1932.

⁸ Tale periodo, definito come «l'età non proprio dell'oro», è vividamente descritto in R.B. REICH, *Supercapitalismo*, cit., a p. 20 ss. Il rapporto di cooperazione tra pubblico e privato, definito con accezione negativa «capitalismo di relazione», è descritto sotto altra prospettiva e duramente criticato da R.G. RAJAN e L. ZINGALES, *Salvare il capitalismo dai capitalisti*, Torino, 2004.

⁹ Questa percezione è confermata da una ricca aneddotica. Per citare solo un episodio, Charles Erwin Wilson, già presidente di General Motors, dichiarò in occasione dell'udienza di conferma per la nomina a Segretario di Stato: «for years I thought what was good for our country was good for General Motors and vice versa. The difference did not exist. Our company is too big. It goes with the welfare of the country»; U.S. Senate, Armed Service Committee, *Confirmation Hearings on Charles E. Wilson as Secretary of Defense*, February 18, 1953.

¹⁰ Vedi A.A. BERLE JR., *The 20th Century Capitalist Revolution*, New York, 1954; vedi inoltre A.A. BERLE JR., "Control" in *Corporate Law* (1958), in 58 *Columbia Law Review*, p. 1212: «The late Professor E. Merrick Dodd of Harvard insisted, and history seems to have vindicated him, that they are also stewards for the employed personnel, for customers and suppliers, and indeed for that section of the community affected by their operations. Any reasonable consideration of the responsibilities resting on the management of any large corporation, especially of the two or three hundred giants, will support this view».

¹¹ Per un'analisi più approfondita delle teorie in questione vedi P.G. JAEGER, *L'interesse sociale*, cit.

quella dell'*Unternehmen an sich*, dell'impresa in sé, elaborata dal Rathenau¹². Ad essa possono essere accostate, seppur con alcune differenze, la teoria della *Person in sich*¹³ e la teoria facente capo allo Hausmann¹⁴.

Sebbene tutte caratterizzate da una radicale impostazione istituzionalista, le tre teorie sopracitate si differenziano tra loro in quanto: la prima ritiene che sia la stessa impresa a possedere un proprio interesse; la seconda ritiene che sia non tanto l'impresa, quanto la persona giuridica che la esercita ad essere titolare di un proprio interesse; la terza esclude che l'impresa o la persona giuridica possano essere di per sé titolari di interessi, ma postula che queste, nel loro agire, debbano tener conto tanto degli interessi dei "proprietari" quanto degli interessi di soggetti quali i creditori ed i dipendenti, trovando un punto di equilibrio tra di essi.

È evidente che il marcato istituzionalismo verso cui era orientata la preminente dottrina tedesca ebbe rilevanti conseguenze sul successivo sviluppo imprenditoriale e giuridico della Germania. L'istituto della *Mitbestimmung*, la codeterminazione o cogestione che dir si voglia, sulla base del quale i rappresentanti dei dipendenti siedono assieme ai rappresentanti degli azionisti nell'*Aufsichtsrat* delle *Aktiengesellschaft*, ne è verosimilmente il riflesso più visibile ancor oggi¹⁵.

4. *La dottrina giuridica italiana e il problema dell'interesse sociale.* Nella prospettiva della dottrina giuridica italiana del tempo, l'individuazione delle finalità dell'impresa non poteva che passare per l'analisi della norma positiva. Pertanto, gli studiosi italiani concentrarono la propria attenzione sul tema dell'interesse sociale già sotto il vigore del codice di commercio. Il codice civile del 1942, dal canto suo, faceva (e tuttora fa)

¹² Vedi W. RATHENAU, *La realtà della società per azioni*, in *Riv. soc.*, 1960, p. 618 ss. e ID., *L'economia nuova*, Bari, 1922. Secondo la teoria dell'*Unternehmen an sich* l'impresa di grandi dimensioni, staccandosi dai proprietari e dai loro interessi privati, assume una rilevanza autonoma nell'economia nazionale. Essa deve essere lasciata libera di perseguire i propri fini, ovvero sia costruire ricchezza per la comunità, favorire il progresso scientifico e offrire lavoro. La concezione istituzionalista tedesca ritiene che l'economia non possa essere lasciata all'incontrollato gioco delle parti senza che il sistema ne venga pregiudicato. Pertanto, occorre l'intervento dello Stato. In quest'ottica, deve essere tutelato l'interesse dell'impresa in sé, che è prevalente rispetto a qualunque altro interesse, persino quello dei soci, e integra al suo interno anche gli interessi degli altri soggetti collegati alla società, quali creditori sociali, dipendenti, comunità locali.

¹³ Elaborata a partire concezione del von Gierke circa la realtà della persona giuridica. Su quest'ultima vedi O. VON GIERKE, *Deutsches Privatrecht*, Leipzig, 1895.

¹⁴ Sulla quale vedi F. HAUSMANN, *Gesellschaftsinteresse und Interessenpolitik in der Aktiengesellschaft*, in *Bank-Archiv*, 1930, XXX, p. 57 ss.

¹⁵ Più diffusamente sul punto vedi P.G. JAEGER, *L'interesse sociale rivisitato (quarant'anni dopo)*, in *Giur. Comm.*, 2000, I, a p. 797.

riferimento all'interesse sociale in diverse disposizioni dedicate alla disciplina della società per azioni, tra cui si collocano i ben noti artt. 2373 e 2441¹⁶. Peraltro, di tale interesse non era (e tuttora non è) data una definizione legale, sicché la questione della sua determinazione rimaneva centrale al fine di risolvere una serie di relevantissimi profili interpretativi che spaziano dalla tutela dei soci di minoranza alla responsabilità degli amministratori, giungendo a toccare pressoché tutti gli aspetti più centrali della vita della società per azioni¹⁷.

Inquadrate all'interno della *querelle* sulla determinazione dell'interesse sociale nella società per azioni, anche in Italia possono distinguersi teorie istituzionaliste e teorie contrattualiste sul ruolo dell'impresa¹⁸. Il filone istituzionalista fu coltivato, seppur minoritariamente dopo l'entrata in vigore del codice civile del 1942, da illustri autori quali l'Asquini¹⁹ e il Mossa²⁰. La maggioranza della dottrina italiana, del resto, seguì il filone contrattualista, all'interno del quale si collocarono importanti studiosi tra cui l'Ascarelli²¹, il Candian²², il Mengoni²³ e il Mignoli²⁴.

Ma il contributo più influente e rigoroso sul tema dell'elusivo interesse sociale lo fornì un altro importante studioso, lo Jaeger²⁵. Egli impostò la propria analisi sul presupposto che il titolare di un interesse potesse essere solo la persona fisica e non anche un ente, per quanto dotato di personalità giuridica. L'interesse è infatti, secondo la definizione di Jaeger, «la relazione intercorrente tra un soggetto, cui fa capo un bisogno, e il bene idoneo a soddisfare il suddetto bisogno, determinata nella previsione generale

¹⁶ L'art. 2373, comma 1, cod. civ. discorre di interesse in conflitto con «quello della società». L'art. 2441, comma 5, cod. civ. si riferisce a «l'interesse della società».

¹⁷ A tal punto che la definizione dell'interesse sociale rappresenterebbe «il problema fondamentale delle società per azioni» secondo P.G. JAEGER, *L'interesse sociale*, cit., a p. 1. Anche L. MENGONI, *Appunti per una revisione della teoria sul conflitto di interessi nelle deliberazioni di assemblea della società per azioni*, in *Riv. soc.*, 1956, a p. 441, ritenne che «la definizione di interesse sociale, in quanto attiene alla definizione dello scopo della società, è il problema fondamentale della dottrina della società per azioni».

¹⁸ Per una puntuale collocazione del pensiero dei principali autori del tempo all'interno del filone istituzionalista o contrattualista si veda P.G. JAEGER, *L'interesse sociale*, cit., a p. 148 ss., nota 68.

¹⁹ Vedi A. ASQUINI, *I battelli del Reno*, in *Riv. soc.*, 1959, p. 616 ss.

²⁰ Vedi L. MOSSA, *Trattato del nuovo diritto commerciale*, IV, *Società per azioni*, Padova, 1957, p. 68 ss.

²¹ Vedi T. ASCARELLI, *L'interesse sociale dell'art. 2441 c.c.*, in *Riv. soc.*, 1956, p. 93 ss.

²² Vedi A. CANDIAN, *Per la qualificazione del contratto di società*, in *Riv. soc.*, 1963, p. 233 ss. È di questo autore la posizione più spiccatamente contrattualista. Egli infatti identifica l'interesse sociale come quello «individuato di volta in volta come tale dalla maggioranza assembleare», col solo limite dell'illegalità.

²³ Vedi L. MENGONI, *Appunti per una revisione della teoria sul conflitto di interessi nelle deliberazioni di assemblea della società per azioni*, cit.

²⁴ Vedi A. MIGNOLI, *L'interesse sociale*, in *Riv. soc.*, 1958, p. 725 ss.

²⁵ Con la sua ormai famosa monografia, P.G. JAEGER, *L'interesse sociale*, cit.

ed astratta di una norma»²⁶. Gli interessi, peraltro, sono talora riferibili non ad un unico e singolo individuo, bensì a più persone, e possono quindi essere qualificati come interessi collettivi. Tali interessi collettivi possono essere allora distinti in interessi di gruppo, quando le persone che compongono la collettività interessata sono tutte determinate ed esistenti nello stesso momento, ed interessi di serie, quando al contrario gli individui legati alla serie non costituiscano un insieme chiuso e vivano in momenti diversi tra loro. Se la prima tipologia di interessi ben si presta ad una definizione e gestione contrattuale da parte degli stessi membri del gruppo, la seconda tipologia richiede l'intervento di un organo *super partes*, il quale si faccia carico di avanzare l'interesse di serie tutelando anche la posizione di quei membri che ancora non siano venuti ad esistenza. È sulla base della distinzione tra interesse di gruppo e interesse di serie che lo Jaeger collocò le varie teorie dell'interesse sociale all'interno del filone contrattualista e istituzionalista, rispettivamente.

Passando all'analisi del dato positivo, l'autore trasse la conclusione che l'interesse sociale nell'ordinamento italiano doveva qualificarsi come interesse di gruppo, dei soli soci considerati in questa loro specifica qualità. Due ordini di motivi sorreggono tale conclusione. In primo luogo, la compagine sociale deve ritenersi un insieme finito, vista la finitezza del numero delle azioni. In secondo luogo, un'approfondita analisi del sistema rivela che la normativa sulla società per azioni non lascia spazio, se non in misura marginale, alla considerazione di interessi diversi da quelli degli azionisti; anche ove questi sono richiamati²⁷, la loro tutela è soltanto mediata, in quanto dipende dalla circostanza che siano i soci a volergli conferire una rilevanza.

Fu così che la dottrina giuridica italiana si orientò in misura prevalente nel senso di una concezione contrattualista dell'interesse sociale, escludendo che nella disciplina delle società per azioni, e quindi dei più grandi complessi produttivi del Paese, potessero trovare albergo interessi ulteriori e diversi da quelli dei loro soci-proprietari. Si badi, tuttavia, che ciò non significa che tali interessi ulteriori non ricevano in assoluto alcuna tutela nel nostro ordinamento, ma più semplicemente che essi non sono dalla legge tutelati, per così dire, dall'interno. Tuttavia, essi ricevono una tutela esterna che trova la

²⁶ Così P.G. JAEGER, *L'interesse sociale*, cit., a p. 3.

²⁷ Per il caso degli interessi dei lavoratori, si vedano ad esempio l'art. 2349 e l'art. 2441, ultimo comma, cod. civ.

sua base nell'art. 41 della Costituzione²⁸ e che si concreta nella normativa di diritto del lavoro, di diritto dell'economia, di diritto dell'ambiente, di diritto penale, di diritto tributario, etc.²⁹. È probabilmente anche per questo che la *querelle* tra contrattualismo ed istituzionalismo non si è mai veramente sopita, trovando nuovo alimento nei corsi e ricorsi storici del pensiero giuridico italiano³⁰ e non solo.

5. *L'affermazione del capitalismo di mercato e il paradigma dello shareholder value*. I ragionamenti che fin qui ho descritto si collocano tutti all'interno del periodo di sviluppo economico e sociale ricompreso tra il primo dopoguerra e gli anni '70 del secolo scorso³¹.

D'altronde, il corso della storia e dell'economia mondiale cambiarono profondamente dopo tale momento. Le ragioni del cambiamento sono molteplici e tra loro profondamente collegate, e ancora oggi sono oggetto di indagine da parte degli storici e degli economisti. Secondo una ricostruzione ampiamente condivisibile, esse sono da individuarsi principalmente nella libertà di circolazione dei capitali e nella deregolamentazione che si realizzarono negli anni successivi al 1970³².

Per quel che concerne il primo aspetto, la libertà di circolazione dei capitali si aggiunse alla già ampia libertà di circolazione delle merci in conseguenza del crollo degli accordi di Bretton Woods, avvenuto nel 1971. Con i capitali liberi di fluire verso le forme d'investimento più remunerative, sui mercati finanziari si innescò un regime di forte concorrenza.

²⁸ L'art. 41 del testo costituzionale prevede infatti che: «L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali».

²⁹ In questo senso M. STELLA RICHTER JR, *A proposito di interesse sociale e governo dell'impresa in Europa*, in *Capitalismo prossimo venturo*, a cura di V. De Luca, J. Fitoussi e R. McCormick, Milano, 2010.

³⁰ Si vedano, ad esempio, G. COTTINO, *Contrattualismo e istituzionalismo (Variazioni sul tema da uno spunto di Giorgio Oppo)*, in *Riv. soc.*, 2005, p. 693 ss.; F. D'ALESSANDRO, *Il diritto delle società dai «battelli del Reno» alle «navi vichinghe»*, in *Foro it.*, 1988, V, p. 48 ss.; A. GAMBINO, *Il principio di correttezza nell'ordinamento delle società per azioni: abuso di potere nel procedimento assembleare*, Milano, 1987; D. PREITE, *Abuso di maggioranza e conflitto di interessi del socio nella società per azioni*, in *Tratt. Colombo-Portale*, vol. 3**, Torino, 1993, p. 3 ss.

³¹ Periodo che è stato descritto come «l'età non proprio dell'oro» o del «capitalismo di relazione» a seconda delle diverse prospettive. In proposito vedi sopra, alla nota 8.

³² In questo senso vedi tanto R.B. REICH, *Supercapitalismo*, cit., a p. 60 ss., quanto R.G. RAJAN e L. ZINGALES, *Salvare il capitalismo dai capitalisti*, cit., a p. 293 ss.

Per il secondo aspetto, l'accresciuta concorrenza nei mercati finanziari ridusse notevolmente la capacità degli incumbenti di opporsi all'apertura verso la concorrenza anche dei mercati reali. Le ondate di deregolamentazione che ebbero luogo in questo periodo, e di cui le amministrazioni di Ronald Reagan negli Stati Uniti e di Margaret Thatcher nel Regno Unito sono gli emblemi, furono il risultato di questo processo. La maggiore concorrenza sui mercati reali, inoltre, ebbe l'effetto aggiuntivo di ridurre ulteriormente l'influenza degli incumbenti e quindi la loro capacità di mantenere in piedi le barriere regolatorie.

Per ciò che più specificamente riguarda il continente europeo, le libertà riconosciute in seno alle Comunità Europee, prima, e all'Unione Europea, più tardi, contribuirono con forza al cambiamento delle dinamiche economiche e allo sfaldamento del modello di capitalismo renano.

In questo regime spietatamente concorrenziale, tanto dei mercati finanziari quanto dei mercati reali, la libertà di manovra delle grandi imprese si ridusse drasticamente. Queste non potevano più determinare autonomamente i prezzi, anche solo mantenendoli immutati mentre i loro concorrenti li abbassavano, senza influenzare significativamente la propria quota di mercato. Al contempo, esse non potevano più includere nella distribuzione del surplus generato soggetti diversi dai propri investitori. Con i capitali liberi di muoversi, questi ultimi avrebbero potuto spostarsi in tempi brevissimi verso forme d'investimento più remunerative.

Fu la fine dei *corporate statesmen* e del modello di cooperazione tra pubblico e privato. I nuovi paradigmi di riferimento del capitalismo di mercato o supercapitalismo, come anche è stato definito³³, sono quelli dello *shareholder value* e della *customer orientation*³⁴. L'obiettivo primario della gestione societaria è quello della massimizzazione del profitto, da ottenersi soddisfacendo i clienti per soddisfare gli investitori.

Le grandi società del nostro tempo sono soggetti allo stesso tempo potenti ed intrinsecamente deboli. Sono potenti, se consideriamo che il loro fatturato è spesso

³³ Vedi ancora R.B. REICH, *Supercapitalismo*, cit., *passim*.

³⁴ Nel contesto italiano la preminenza dello *shareholder value* e la sua identificazione con il discusso interesse sociale, a superamento delle teorie istituzionaliste e contrattualiste, sono state sostenute dallo stesso P.G. JAEGER, *L'interesse sociale rivisitato (quarant'anni dopo)*, cit., a p. 811 s. Secondo l'autore, «l'elemento decisivo per tale mutamento di prospettiva va, soprattutto, individuato nell'affermarsi di uno stretto rapporto tra diritto delle società e diritto del mercato finanziario» (*Ivi*, a p. 798).

paragonabile al PIL degli Stati e che la loro forza economica e negoziale è in grado di condizionare regolatori pubblici, fornitori, dipendenti e consumatori. Sono intrinsecamente deboli, se osserviamo che i loro spazi di manovra, come ho già chiarito, sono estremamente angusti. In un regime di forte concorrenza il loro successo dipende infatti, e inesorabilmente, dalla soddisfazione degli investitori e dei consumatori, nonché dalla capacità di intuire prontamente i cambiamenti delle tendenze del mercato.

È usando un filtro che tenga in debita considerazione tanto la forza quanto la debolezza delle grandi imprese societarie che tenterò di rappresentare il fenomeno cui è dedicata la restante parte di questo capitolo, cioè quello della responsabilità sociale d'impresa (RSI) o, nella terminologia anglosassone, della *Corporate Social Responsibility* (frequentemente indicata col solo acronimo CSR).

6. *La Corporate Social Responsibility*. A partire circa dagli anni '70 del Novecento, il dibattito in tema di finalità dell'impresa si è tenuto all'interno della cornice della teoria della responsabilità sociale d'impresa, o *Corporate Social Responsibility*. Ad ogni modo, pur cambiando i riferimenti terminologici, il dibattito in parola prosegue nell'alveo di quanto elaborato nel rapporto dialettico tra istituzionalismo e contrattualismo³⁵.

Nonostante la mole di contributi in materia³⁶, parlare di CSR senza cadere in discorsi fumosi e privi di rigore metodologico risulta piuttosto impegnativo. Nei paragrafi successivi, perciò, tenterò di affrontare i profili che ritengo più rilevanti per un efficace inquadramento della teoria in questione.

³⁵ Tanto che S.M. BAINBRIDGE, *Community and Statism: A Conservative Contractarian Critique of Progressive Corporate Law Scholarship* (1997), in 82 *Cornell Law Review*, a p. 902 s. afferma: «Just as sunspots come in cycles, so too does the corporate social responsibility debate. In the 1930s, we had the Berle-Dodd debate. In the 1950s, Berle and others revisited the issue. In the 1970s, there was a major fracas over corporate social responsibility. Finally, today we have the nonshareholder constituency debate. The twenty-year spacing is particularly interesting, because it accounts for just about one academic generation. Each generation of new scholars seems compelled to rehash the same set of problems. To be sure, each iteration adopts a new terminology, focuses on a slightly different facet of the problem, and develops some new ideas. But, all-in-all, we have been here before. The central issue remains whether corporation law is a species of public or private law. As an intellectual matter, the debate is unlikely to ever be finally resolved. To the contrary, I can predict with confidence another outbreak sometime around the year 2015».

³⁶ Per un approfondimento a tutto campo in tema di CSR si vedano, ad esempio, A. CRANE, D. MATTEN, A. MCWILLIAMS, J. MOON, D.S. SIEGEL (edited by), *The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility*, Oxford, 2008 e L. SACCONI (a cura di), *Guida critica alla responsabilità sociale e al governo d'impresa*, Roma, 2005.

Innanzitutto, proverò a ricostruire le spinte che hanno condotto all'affermazione della CSR, sullo sfondo delle condizioni macroeconomiche già considerate³⁷.

In secondo luogo, considererò alcune possibili definizioni di responsabilità sociale d'impresa, sebbene allo stato attuale non sia possibile rintracciarne una nozione chiara e universalmente utilizzabile³⁸.

A seguire, esaminerò i principali argomenti che vengono addotti a sostegno della teoria della CSR.

Infine, darò conto delle critiche che vengono mosse al fenomeno in parola secondo una prospettiva di ampio respiro, cercando di coglierne i riflessi sul rapporto tra Stato e mercato, tra politica ed economia.

7. (*Segue*): *Le spinte alla CSR*. Il clima concorrenziale dei mercati reali e finanziari, instauratosi a partire dagli anni '70 del secolo scorso, fu il risultato non solo della libertà di circolazione di capitali e della deregolamentazione³⁹, ma dipese in larga parte anche dalle importanti innovazioni tecnologiche di questo periodo⁴⁰. L'industria dei trasporti, divenuta più efficiente, ormai consentiva a costi vantaggiosi lo spostamento di ingenti volumi di materie prime, semilavorati e prodotti finiti da un paese all'altro, da un continente a un altro. Le innovazioni nel settore delle telecomunicazioni, tra cui lo sviluppo della rete internet, permettevano di gestire gli affari e di investire facilmente anche in luoghi lontani dal proprio paese di residenza.

L'effetto combinato di questi fattori fu duplice. Da una parte, le imprese già esistenti ebbero accesso ai mercati esteri, e perciò ne crebbero le catene di produzione e distribuzione. D'altra parte, le imprese nazionali iniziarono a scontare la concorrenza delle imprese estere. Il processo in parola, che ben potremmo definire col termine di globalizzazione, beneficiò senz'altro i consumatori, i quali videro ampliate le proprie possibilità nelle scelte di consumo e si avvantaggiarono della accresciuta concorrenza relativa ai prodotti e ai prezzi. Peraltro, come sopra anticipato⁴¹, il regime spietatamente concorrenziale che si veniva instaurando sui mercati reali e finanziari ridusse

³⁷ Vedi sopra, al par. 6.

³⁸ Vedi A. PAGE & R.A. KATZ, *Is Social Enterprise the New Corporate Social Responsibility?* (2011), in *34 Seattle University Law Review*, a p. 1355, nota 1.

³⁹ Vedi sopra, al par. 6.

⁴⁰ In questo senso vedi R.B. REICH, *Supercapitalismo*, cit., a p. 60 ss.

⁴¹ Vedi sopra, al par. 6.

notevolmente la possibilità per le imprese di badare a profili diversi dalla soddisfazione dei clienti e dalla remunerazione degli investitori. I *manager* di questo tempo iniziarono ad essere costantemente impegnati nella massimizzazione del profitto, attraverso il taglio dei costi ridondanti e la conquista di nuove fette di mercato con prodotti sempre più innovativi. Anche le imprese più risalenti e affermate si trovarono a combattere regolarmente una lotta per la sopravvivenza, in cui coloro che non si adattavano prontamente al cambiamento erano destinati alla soccombenza.

È chiaro che rivolgimenti di questa portata travolsero come un fiume in piena il modello di capitalismo di relazione che si era affermato nel periodo tra il dopoguerra ed il 1970. Negli Stati Uniti, dove l'interdipendenza tra settore pubblico e privato si era realizzata in via collaborazione, senza cioè che le imprese fossero di proprietà pubblica, cessò questa forma di patto sociale che aveva consentito di coinvolgere nella distribuzione della ricchezza prodotta ampie fasce della popolazione. In Europa, ove spesso i campioni nazionali erano imprese in mano pubblica o addirittura forme di monopolio, crebbe senza precedenti la spinta verso la privatizzazione e l'efficientamento delle imprese di Stato.

Nel contesto descritto, possono rinvenirsi due macro tendenze tra loro contrapposte: da un lato, la tendenza alla privatizzazione delle decisioni economiche rilevanti; dall'altro, la tendenza alla responsabilizzazione dei decisori economici di fronte ai differenti interessi sociali coinvolti⁴².

Quanto alla prima tendenza, cessata l'interconnessione tra settore pubblico e privato, una parte significativa delle decisioni economiche rilevanti venne a esser presa nelle sale riunioni dei consigli di amministrazione delle grandi società piuttosto che nei ministeri e nelle altre sedi politiche.

Quanto alla seconda tendenza, questa può essere considerata una colonna portante della teoria della responsabilità sociale d'impresa ed è strettamente collegata alla riduzione della capacità degli Stati di intervenire a disciplinare i fenomeni economici. Le imprese degli ultimi anni operano su scala globale, a cavallo di più ordinamenti e giurisdizioni, con ampie opportunità di arbitraggio economico e normativo⁴³. Gli scandali finanziari sono stati ricorrenti. Il problema del conflitto d'interesse dei decisori pubblici,

⁴² Così, L. SACCONI, *Introduzione*, in *Guida critica alla responsabilità sociale e al governo d'impresa*, cit., a p. 13.

⁴³ Tanto che si è parlato di «trappola dell'irresponsabilità globale dell'impresa»; vedi L. SACCONI, *Introduzione*, cit., a p. 18.

spesso “catturati” dai destinatari delle loro stesse decisioni, sembrerebbe essere endemico. Di fronte all’oggettiva difficoltà degli ordinamenti statali nel fornire una regolazione giusta ed efficace dei fenomeni economici, i fautori della CSR ritengono che la strada da percorrere sia quella non dei vincoli legislativi esterni, bensì quella della moralizzazione dall’interno dei comportamenti degli operatori economici, dell’interrelazione tra etica ed economia⁴⁴. La tematica è stata oggetto di crescente attenzione nell’ultimo decennio, anche da parte degli organismi internazionali⁴⁵.

8. (*Segue*): *Una nozione sfuggente*. Mentre è ben possibile individuare le spinte che hanno condotto all’affermazione della CSR, ho già anticipato che allo stato attuale non è possibile rintracciarne una nozione chiara e universalmente accettata⁴⁶. Di seguito, pertanto, saranno prese in considerazione alcune definizioni tra quelle più plausibili.

Un contributo significativo in questo senso lo ha fornito la Commissione europea, che a partire dall’anno 2001 si è occupata del tema della responsabilità sociale d’impresa definendola come «l’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate»⁴⁷. La definizione in questione è stata successivamente ribadita negli anni 2002⁴⁸ e 2006⁴⁹. A iniziare dall’anno 2011, la Commissione europea «propone una nuova definizione di RSI come "responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società"»⁵⁰.

⁴⁴ Sul tema non ci si può esimere dal richiamare almeno lo scritto di A.K. SEN, *Etica ed economia*, Roma-Bari, 2006.

⁴⁵ Ci si riferisce in particolare alle iniziative dello *U.N. Global Compact* e delle *OECD Guidelines for Multinational Enterprises*.

⁴⁶ Vedi sopra, al par. 6.

⁴⁷ Vedi il *Libro Verde: promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese*, COM (2001) 366 del 18 luglio 2001, dove a p. 7 ulteriormente si specifica: «essere socialmente responsabili significa non solo soddisfare pienamente gli obblighi giuridici applicabili, ma anche andare al di là investendo “di più” nel capitale umano, nell’ambiente e nei rapporti con le altre parti interessate».

⁴⁸ Vedi la *Comunicazione della Commissione relativa alla responsabilità sociale delle imprese: un contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile*, COM (2002) 347 del 2 luglio 2002, al par. 3.

⁴⁹ Vedi la *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo: il partenariato per la crescita e l’occupazione: fare dell’Europa un polo di eccellenza in materia di responsabilità sociale delle imprese*, COM (2006) 136 del 23 marzo 2006.

⁵⁰ Vedi la *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: strategia rinnovata dell’UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese*, COM (2011) 681 del 25 ottobre 2011, dove a p. 7 si precisa: «il rispetto della legislazione applicabile e dei contratti collettivi tra le parti sociali rappresenta un presupposto necessario per far fronte a tale responsabilità. Per soddisfare pienamente la loro responsabilità sociale, le imprese devono avere in atto un processo per integrare le questioni sociali, ambientali, etiche, i diritti umani e le sollecitazioni dei consumatori nelle loro operazioni commerciali e nella loro strategia di base in stretta collaborazione con i rispettivi interlocutori, con l’obiettivo di: fare tutto il possibile per creare

Alle nozioni di CSR date dalla Commissione europea, di cui la volontarietà è senz'altro il tratto costante⁵¹, si contrappongono quelle neo-istituzionaliste, che configurano la responsabilità dell'impresa in senso sostanzialmente cogente. Tra queste, merita di essere richiamata quella data dal principale teorico italiano della CSR, secondo cui: «con CSR si intende un modello di *governance allargata* dell'impresa, in base al quale chi governa l'impresa ha responsabilità che si estendono dall'osservanza dei doveri fiduciari nei riguardi della proprietà ad analoghi doveri fiduciari nei riguardi in generale di tutti gli stakeholder»⁵².

A ben vedere, le difficoltà nel configurare una definizione univoca di CSR si ricollegano all'insoluta *querelle* tra contrattualismo e istituzionalismo, all'annosa questione se nella vita dell'impresa debbano o meno essere necessariamente presi in considerazione interessi diversi da quelli dei soci-proprietari. Coloro che propendono per una visione contrattualistica, impostano la teoria della CSR secondo una logica volontaristica. Coloro che, al contrario, abbracciano la visione istituzionalista, rappresentano la CSR secondo una logica obbligatoria per l'impresa e chi la governa.

9. (*Segue*): *L'etica o la strategia?* Le problematicità definitorie che investono la RSI non dipendono soltanto dalla perdurante contrapposizione tra visioni contrattualiste e istituzionaliste delle finalità dell'impresa. L'intero edificio della teoria della responsabilità sociale d'impresa, infatti, poggia su fondamenta incerte.

Viste dalla prospettiva non della generalità dei consociati⁵³, bensì da quella dell'impresa, le ragioni per aderire ai principi della CSR possono essere sostenute tanto da argomenti etici o altruistici quanto da argomenti strategici e di efficienza produttiva.

un valore condiviso tra i loro proprietari /azionisti e gli altri loro soggetti interessati e la società in generale; identificare, prevenire e mitigare i loro possibili effetti avversi. [...] Per aumentare al massimo la creazione di un valore condiviso, le imprese sono incoraggiate ad adottare un approccio strategico a lungo termine nei confronti della responsabilità sociale delle imprese e a esplorare le opportunità per lo sviluppo di prodotti, servizi e modelli commerciali innovativi che contribuiscano al benessere della società e portino a una maggiore qualità e produttività dei posti di lavoro.

⁵¹ In questo senso anche F. DENOZZA, *Le aporie della concezione volontaristica della CSR*, in *La responsabilità sociale dell'impresa: in ricordo di Giuseppe Auletta*, a cura di V. Di Cataldo e P.M. Sanfilippo, Torino, 2013 e C. ANGELICI, *Responsabilità sociale dell'impresa, codici etici e autodisciplina*, in *La responsabilità sociale dell'impresa: in ricordo di Giuseppe Auletta*, cit.

⁵² L. SACCONI, *Introduzione*, cit., a p. 27 s. (corsivo in originale).

⁵³ Su cui vedi sopra, al par. 8.

In proposito, si è osservato che «la teoria della CSR ha avuto, sin dall'origine, due anime, non del tutto coerenti tra loro»⁵⁴.

Quanto agli argomenti esclusivamente etici e altruistici, questi potevano avere senso nell'epoca del capitalismo di relazione, mentre oggi si scontrano con il regime concorrenziale in cui le imprese operano. In assenza di norme giuridiche cogenti che prescrivano i comportamenti eticamente e socialmente responsabili, realizzando un ideale *level playing field* per tutti gli operatori, l'impresa non potrà da sola porli in essere quando non sia schermata dalla concorrenza ovvero quando tali comportamenti non incidano positivamente, o quantomeno non incidano negativamente, sui risultati economici⁵⁵.

Quanto agli argomenti di natura efficientistica, che parrebbero essere stati accolti negli atti ufficiali della Commissione europea⁵⁶, diversi studi suggeriscono che le pratiche virtuose della RSI possano essere funzionali all'ottenimento di buoni risultati economici e costituire un'efficace e lungimirante strategia aziendale⁵⁷. L'idea è estremamente attraente, poiché sarebbe in grado di riconciliare coscienza e portafogli e superare definitivamente le obiezioni mosse alle argomentazioni puramente etiche. Tuttavia, un'analisi più approfondita dei vari studi in materia rivela l'impossibilità di stabilire con certezza un nesso di causalità tra adozione dei principi di CSR e ottenimento di risultati economici migliori⁵⁸. In effetti, l'evidenza empirica sembrerebbe delineare la responsabilità sociale d'impresa come una variabile con effetti neutrali sulla *performance* economica. Anche l'inflazionata affermazione secondo cui la RSI sarebbe premiante in un'ottica di medio-lungo termine sembrerebbe smentita nei fatti⁵⁹.

⁵⁴ M. LIBERTINI, *Impresa e finalità sociali. Riflessioni sulla teoria della responsabilità sociale dell'impresa*, in *Riv. soc.*, 2009, a p. 22.

⁵⁵ In questo senso M. STELLA RICHTER JR, *A proposito di interesse sociale e governo dell'impresa in Europa*, cit. e M. LIBERTINI, *Impresa e finalità sociali. Riflessioni sulla teoria della responsabilità sociale dell'impresa*, cit., nonché F. DENOZZA, *Le aporie della concezione volontaristica della CSR*, cit.

⁵⁶ Vedi sopra, alla nota 50.

⁵⁷ Vedi in questo senso, *ex multis*, gli studi di M.E. PORTER & M.R. KRAMER, *Strategy and Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility* (2006), in 84 *Harvard Business Review*, p. 78 ss. e ID., *Creating Shared Value* (2011), in 89 *Harvard Business Review*, p. 62 ss. Nella letteratura italiana, si veda il contributo di F. FAVOTTO e G. MICHELON, *Responsabilità sociale d'impresa come efficace e lungimirante strategia aziendale*, in *La responsabilità sociale dell'impresa: tra diritto, etica ed economia*, a cura di G. Conte, Roma-Bari, 2008.

⁵⁸ Vedi D. VOGEL, *The Market for Virtue: The Potential and Limits of Corporate Social Responsibility*, Washington D.C., 2005, in particolare a p. 1 ss. e a p. 16 ss.

⁵⁹ Vedi D. VOGEL, *The Market for Virtue: The Potential and Limits of Corporate Social Responsibility*, cit., a p. 40 ss. Alcuni esempi citati dall'autore sembrerebbero anzi deporre nel senso contrario, per cui la CSR sarebbe dannosa alla sopravvivenza dell'impresa. Compagnie come Polaroid e Levi Strauss, incluse negli anni Settanta nell'elenco delle imprese più socialmente responsabili, hanno rispettivamente dichiarato bancarotta nel 2001 e visto le proprie vendite ridursi in modo tanto drastico da dover abbandonare parte del

Da un punto di vista teorico, si può osservare che l'allineamento tra comportamenti socialmente responsabili e *performance* economica è legato a doppio filo con la risposta che gli operatori economici forniscano dinanzi all'adozione dei principi di CSR da parte dell'impresa. In altre parole, la CSR in tanto potrà rappresentare un vantaggio competitivo per l'impresa che la accolga, in quanto i consumatori, i dipendenti, gli investitori, e più in generale coloro da cui dipende il suo successo economico siano inclini a premiarla per le sue scelte virtuose.

Ebbene, quanto ai consumatori, malgrado molti di essi professino di prestare attenzione alla RSI nelle loro scelte d'acquisto, vi sono ragioni per dubitare che tali dichiarazioni d'intenti siano poi seguite nelle azioni, specie quando ciò comporti andare incontro a prezzi maggiori, cambi delle abitudini di consumo, differenze qualitative dei prodotti⁶⁰.

Quanto ai dipendenti, benché da più parti si insista sui benefici che la RSI comporta in termini di capacità di attrazione dei migliori talenti e di loro maggiore fidelizzazione e produttività, non è possibile concludere che le imprese meno socialmente responsabili siano svantaggiate sotto questi punti di vista, specie qualora gli stipendi offerti siano particolarmente competitivi⁶¹.

Quanto, da ultimo, agli investitori, negli ultimi anni è cresciuta la domanda di forme d'investimento socialmente responsabili, dacché il fenomeno del *Socially Responsible Investing* (SRI) e la creazione di appositi indici borsistici, tra cui i *Dow Jones Sustainability Indices* e gli *FTSE4Good Index Series*. La capacità di attrarre i capitali degli investitori socialmente responsabili potrebbe allora rappresentare un significativo vantaggio per le imprese aderenti ai principi di CSR, se non fosse che le scelte d'investimento di tali operatori spesso si basano su criteri superficiali di valutazione della responsabilità o irresponsabilità sociale (ad esempio, molti fondi socialmente responsabili sono ritenuti tali solo perché rifiutano di finanziare i produttori di alcol, tabacco, combustibili nucleari, etc.) e che lo *screening* "etico" dell'investimento avviene soltanto

proprio impegno civico. Più di recente, sia l'americana Ben&Jerry's che l'inglese Mark&Spencer, entrambe considerate icone dell'imprenditoria etica, sono state oggetto di *takeover bid* ostili in conseguenza dei loro risultati economici non eccellenti.

⁶⁰ Vedi D. VOGEL, *The Market for Virtue: The Potential and Limits of Corporate Social Responsibility*, cit., a p. 47 ss., ma anche R.B. REICH, *Supercapitalismo*, cit., a p. 104 ss.

⁶¹ Vedi D. VOGEL, *The Market for Virtue: The Potential and Limits of Corporate Social Responsibility*, cit., a p. 56 ss.

a valle di quello strettamente finanziario (pertanto anche l'impresa più virtuosa non verrebbe mai finanziata in assenza di un suo adeguato rendimento)⁶². A ciò si aggiungano le problematiche che toccano la rendicontazione non finanziaria⁶³, e di conseguenza il monitoraggio della CSR, per capire come il SRI sia ben lontano dal realizzare la tanto agognata riconciliazione tra coscienza e portafogli.

L'argomentata impossibilità di sostenere fermamente la responsabilità sociale d'impresa, tanto con argomenti etici quanto con gli argomenti di efficienza e produttività, non pone in secondo piano il dato rilevante che le imprese stesse, nei fatti, sembrano darvi importanza. Non volendosi aderire alla posizione più estrema, che liquida tale atteggiamento ritenendolo soltanto una moda, è ragionevole ritenere che la CSR possa invero rappresentare una sensata strategia d'impresa. Tale posizione, si badi, non intende affermare che la RSI sia una strategia valida in assoluto per tutte le imprese e necessariamente produttiva di risultati positivi, bensì sostiene che per talune imprese essere socialmente responsabili possa essere un fattore determinante per distinguersi positivamente dai propri concorrenti ovvero, all'opposto, per non distinguersi negativamente⁶⁴. In quest'ottica, la CSR sarebbe nient'altro che una tra varie strategie di cui l'impresa può servirsi nella propria attività, e come le altre sicuramente non sarà necessariamente infallibile, ma potrà essere più valida e sensata in determinati scenari piuttosto che in altri.

10. (Segue): Le critiche alla CSR nella prospettiva dell'erosione del confine tra Stato e mercato. Già a partire dai suoi albori negli anni '70 del secolo scorso, la teoria della *Corporate Social Responsibility* è stata oggetto di veementi critiche da parte di

⁶² Vedi D. VOGEL, *The Market for Virtue: The Potential and Limits of Corporate Social Responsibility*, cit., a p. 35 ss. e p. 60 ss. L'autore pone vividamente in luce i limiti del SRI, facendo notare che buona parte dei fondi socialmente responsabili deteneva nei propri portafogli i titoli Enron e che prima del collasso questa godeva di un'ottima reputazione in termini di CSR.

⁶³ Le quali sono state brevemente illustrate nel corso del cap. II, al par. 12.

⁶⁴ Vedi D. VOGEL, *The Market for Virtue: The Potential and Limits of Corporate Social Responsibility*, cit., a p. 74 s. ascrive alla categoria delle imprese che hanno fatto della RSI un proprio tratto caratterizzante esempi come Levi Strauss, Starbucks, C&A, Mark & Spencer, Ikea, etc.; cita invece come esempi di imprese che hanno adottato la CSR come strategia difensiva per non essere ritenuti irresponsabili Shell, Nike, McDonald's, Disney, H&M, etc.

economisti, giuristi e politologi⁶⁵. Tra i vari argomenti critici, quelli che ritengo più persuasivi sono quelli che si basano su ragionamenti di natura politologica.

Tra i primi e più autorevoli avversari della CSR si colloca l'economista americano Milton Friedman, il quale in un famoso articolo, ormai considerabile un classico in materia, afferma che la responsabilità sociale dell'impresa è quella di accrescere i propri profitti⁶⁶. Sottolineando la circostanza che gli amministratori di società agiscono come *agents* dei soci-proprietari, Friedman rifiuta l'impostazione secondo cui essi dovrebbero, e potrebbero, autonomamente farsi carico di problematiche e interessi diversi da quelli che stiano a cuore a questi ultimi. Soprattutto, l'economista americano mette in luce una fallacia che mina la teoria della responsabilità sociale dell'impresa appunto sul piano politico, prima ancora che economico. Infatti, il *manager* che impieghi le risorse sociali per finalità d'interesse generale sta in realtà spendendo dei soldi che non sono suoi, ma di altri. E tali altri saranno il più delle volte i soci, che vedranno una minore remunerazione del proprio investimento; altre volte questi saranno i lavoratori, che potrebbero vedere diminuiti o non incrementati i propri salari; in ancora altri casi saranno i clienti a dover finanziare l'impegno civico della società attraverso il pagamento di un prezzo maggiore per i suoi prodotti. In ogni caso, nella prospettiva di Friedman la CSR determina da parte degli amministratori l'assunzione di un ruolo che trascende le loro prerogative di *agents* di un'organizzazione privatistica, elevandoli al rango di pubblici decisori incaricati di perseguire l'interesse generale. Proprio come avviene nel settore pubblico, essi sarebbero in grado di imporre una forma di tassazione e di decidere come spenderne i proventi. Per ricoprire tale ruolo, argomenta l'economista, gli amministratori di società non solo difettano di un'investitura politica e democratica, ma anche delle capacità e dell'esperienza necessarie per la gestione della cosa pubblica.

⁶⁵ Per un'analisi in chiave critica delle principali obiezioni mosse alla teoria della RSI si veda S. ZAMAGNI, *La critica delle critiche alla CSR e il suo ancoraggio etico*, in *Guida critica alla responsabilità sociale e al governo d'impresa*, cit.

⁶⁶ M. FRIEDMAN, *The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits* (September 13, 1970), in *The New York Times Magazine*. L'autore sostiene che «there is one and only one social responsibility of business – to use its resources and engage in activities designed to increase its profits so long as it stays within the rules of the game, which is to say, engages in open and free competition without deception or fraud».

A diversi anni di distanza da Friedman, anche lo studioso e uomo politico Robert Reich evidenzia che la CSR rappresenta una rischiosa erosione del confine tra Stato e mercato. Secondo Reich, l'intera teoria della responsabilità sociale dell'impresa può leggersi come il prodotto della progressiva intrusione del capitalismo nella vita politica e democratica⁶⁷. Di fronte ad imprese multinazionali che godono di ampie possibilità di arbitraggio normativo, che sono in grado di esercitare una poderosa attività di *lobbying* e che con lauti stipendi sono in grado di attrarre le migliori risorse umane, il sistema democratico non è più in grado di regolare i fenomeni economici e di intervenire per correggerne le eventuali degenerazioni. Visto da questa prospettiva, il fenomeno della CSR giova tanto alle imprese, che professando di avere a cuore l'interesse generale riescono ad evitare l'emanazione di norme precettive, quanto ai decisori pubblici, che possono predicare la moralizzazione dell'economia mascherando la loro incapacità o mancanza di interesse a intervenire direttamente. Infine, la CSR offre ai consumatori, ai lavoratori e agli investitori un'attraente quanto illusoria opportunità di riconciliazione tra le ragioni della coscienza e quelle del portafogli.

È ferma opinione anche di chi scrive che i diversi piani dello Stato e del mercato debbano rimanere tra loro distinti e che sia compito del primo di tutelare l'interesse generale dei consociati, regolando i fenomeni economici nella misura necessaria a correggerne le aberrazioni e intervenendo quando sia necessario assicurare il rispetto degli ideali di giustizia ed equità, senza peraltro ricadere in ormai superate forme di dirigismo dell'economia. Con ciò, si badi, non si vuole intendere che l'etica debba rimanere una componente estranea al mondo degli affari e che una maggiore moralità dei comportamenti non sia da incoraggiare. Piuttosto, ci si propone di rimarcare che spetta al processo democratico e alla funzione politica di stabilire delle regole del gioco che valgano per tutti e che siano in armonia con i valori di tempo in tempo preminenti, non potendo lo Stato totalmente abdicare con l'aspettativa che gli operatori economici si autogovernino, specie quando sottoposti a forti pressioni competitive. Se il principale problema è rappresentato dall'indebolimento del Leviatano di fronte alle creature del supercapitalismo e della globalizzazione, probabilmente la risposta dovrà essere ricercata più nella cooperazione a livello sovranazionale che nella definitiva cessione di funzioni tradizionalmente e giustificatamente pubbliche a enti di natura privata.

⁶⁷ Vedi R.B. REICH, *Supercapitalismo*, cit.

11. *La Corporate Social Responsibility, la Progressive Corporate Law e la Social Enterprise*. Piuttosto di frequente vengono descritti utilizzando la definizione di CSR anche fenomeni che, pur presentando significative affinità e punti di contatto con essa, ne rimangono tuttavia distinti. Ci si riferisce, nello specifico, a quelle forme di interazione tra teoria della responsabilità sociale d'impresa e diritto dell'impresa che la dottrina anglosassone definisce con i termini *Progressive Corporate Law* e *Social Enterprise*⁶⁸.

Tutti i fenomeni in questione hanno un comune punto di partenza: essi sono generati dall'interesse a che le imprese e coloro che le dirigono abbiano maggiormente a cuore il benessere della società in cui operano, preservino l'ambiente naturale e si rapportino con tutti i propri *stakeholder*, tenendone in debita considerazione le esigenze. Tuttavia, cambiano sensibilmente le modalità con cui a seconda dei casi la *Corporate Social Responsibility*, la *Progressive Corporate Law* e la *Social Enterprise* tentano di far sì che tale interesse possa trovare una risposta in concreto.

Quanto alla *Corporate Social Responsibility*, questa nasce come un fenomeno prettamente economico e manageriale e trova terreno fertile nelle scuole di *business administration*. Gli strumenti della CSR sono perlopiù di natura non legislativa, ma piuttosto di *soft regulation*. Tra di essi troviamo ad esempio l'autoregolazione, il monitoraggio esterno e l'attivismo dei consumatori⁶⁹. Nell'ottica della responsabilità sociale d'impresa è compito degli amministratori di gestire l'impresa in armonia con i principi di sostenibilità sociale e ambientale, secondo taluni, che potremmo definire neo-istituzionalisti, anche a prescindere da una volontà in questo senso dei soci-proprietari. In definitiva, la CSR si ispira alla figura del *corporate stateman* del secondo dopoguerra⁷⁰ e la eleva al rango di modello ideale.

La *Progressive Corporate Law*, dal canto suo, è un fenomeno di natura giuridica, poiché tenta di realizzare la sostenibilità delle imprese attraverso gli strumenti del diritto societario⁷¹. Nel dettaglio, la *Progressive Corporate Law* si contrappone al diritto

⁶⁸ Vedi in particolare A. PAGE & R.A. KATZ, *Is Social Enterprise the New Corporate Social Responsibility?* (2011), cit.

⁶⁹ Così A. PAGE & R.A. KATZ, *Is Social Enterprise the New Corporate Social Responsibility?* (2011), cit., a p. 1381.

⁷⁰ Sulla quale vedi sopra, al par. 2.

⁷¹ La dizione *Progressive Corporate Law* è utilizzata come titolo del volume che può essere considerato il manifesto di tale scuola di pensiero giuridico: vedi L.E. MITCHELL, *Progressive Corporate Law*, Boulder, 1995.

societario tradizionale, maggiormente impegnato a progettare forme di tutela dei soli *shareholder*⁷², e sostiene l'estensione dei doveri fiduciari degli amministratori nei confronti di soggetti ulteriori rispetto a questi ultimi, anche immaginando nuove forme di rappresentanza e di considerazione dei vari *stakeholder* nel governo societario. La differenza rispetto alla CSR, si vuole rimarcarlo, sta nel fatto che l'iniziativa non è lasciata all'autonomia singoli operatori economici, ma si prevede un ruolo dello Stato, che attraverso la legislazione è tenuto a rimodulare il funzionamento delle società tradizionali. Alcuni esempi vengono tipicamente citati come rappresentativi della *Progressive Corporate Law*. Innanzitutto, vi sono i *constituency statutes* o *stakeholder statutes* americani, con i quali si consente al *management* delle società di considerare anche gli interessi di soggetti diversi dai soci-proprietari nelle decisioni gestorie, specialmente quelle prese nei contesti di *takeover*⁷³. Inoltre, viene spesso presa a modello la Section 172 del Companies Act britannico, che non soltanto consente, ma anzi testualmente impone agli amministratori di società di avere riguardo nei confronti di considerare gli interessi degli *stakeholder*⁷⁴. Infine, è costante da parte dei fautori della *Progressive Corporate Law* il riferimento alla *Mitbestimmung* del diritto societario tedesco, che prevede la rappresentanza dei lavoratori in seno al consiglio di sorveglianza delle società di maggiori dimensioni⁷⁵.

⁷² I sostenitori del diritto societario tradizionale sono duramente critici nei confronti della scuola della *Progressive Corporate Law*. Vedi ad esempio J.R. MACEY, *An Economic Analysis of the Various Rationales for Making Shareholders the Exclusive Beneficiaries of Corporate Fiduciary Duties* (1991), in 21 *Stetson Law Review*, p. 23 ss. e soprattutto S.M. BAINBRIDGE, *Community and Statism: A Conservative Contractarian Critique of Progressive Corporate Law Scholarship* (1997), cit., il quale contesta la validità del modello e ritiene che esso condurrebbe ad una eccessiva quanto indesiderata intrusione dello Stato all'interno della vita economica, rasentando i confini del socialismo.

⁷³ Una breve introduzione al tema dei *constituency statutes* può trovarsi in V. CALANDRA BUONAURA, *Responsabilità sociale dell'impresa e doveri degli amministratori*, in *La responsabilità sociale dell'impresa: in ricordo di Giuseppe Auletta*, a cura di V. Di Cataldo e P.M. Sanfilippo, Torino, 2013, a p. 104 ss.

⁷⁴ Si riporta integralmente il testo della norma in parola: «(1) A director of a company must act in the way he considers, in good faith, would be most likely to promote the success of the company for the benefit of its members as a whole, and in doing so have regard (amongst other matters) to — (a) the likely consequences of any decision in the long term, (b) the interests of the company's employees, (c) the need to foster the company's business relationships with suppliers, customers and others, (d) the impact of the company's operations on the community and the environment, (e) the desirability of the company maintaining a reputation for high standards of business conduct, and (f) the need to act fairly as between members of the company. (2) Where or to the extent that the purposes of the company consist of or include purposes other than the benefit of its members, subsection (1) has effect as if the reference to promoting the success of the company for the benefit of its members were to achieving those purposes. (3) The duty imposed by this section has effect subject to any enactment or rule of law requiring directors, in certain circumstances, to consider or act in the interests of creditors of the company».

⁷⁵ Vedi anche sopra, al par. 3.

Ancora diversa dalle precedenti è la *Social Enterprise*. Anche in questo caso ci troviamo dinanzi ad un fenomeno di natura giuridica, che contempla un intervento legislativo dello Stato. Tuttavia, nell'ottica della *Social Enterprise* tale intervento legislativo statale non è diretto a correggere il funzionamento delle società tradizionali, come invece avviene nel contesto della *Progressive Corporate Law*. Al contrario, il movimento della *Social Enterprise* ha l'obiettivo di fondere i principi di sostenibilità sociale e ambientale all'interno dell'attività di impresa attraverso la creazione di nuove forme organizzative, definibili dei veri e propri ibridi⁷⁶.

Discorrendo di *Social Enterprise*, è peraltro d'obbligo fare una precisazione terminologica. Nell'ambito del discorso giuridico anglosassone si è soliti distinguere i concetti generali di «for-profit social enterprise» e «non-profit social enterprise», a seconda che l'organizzazione di volta in volta considerata, oltre a fare impresa con modalità sostenibili, sia caratterizzata o meno dallo scopo di lucro. Ora, la traduzione letterale in lingua italiana del termine *Social Enterprise*, ovverosia «impresa sociale», sta invece ad indicare una precisa e specifica tipologia organizzativa prevista nel nostro ordinamento giuridico, la quale si connota come non lucrativa⁷⁷. Ad evitare fraintendimenti, si precisa che nel presente paragrafo la dizione *Social Enterprise* è utilizzata secondo l'accezione anglosassone. Inoltre, si puntualizza che gli esempi di ibridi organizzativi che saranno presi in considerazione nel prosieguo di paragrafo appartengono, tra i due generi di *Social Enterprise*, a quello c.d. for-profit, mentre saranno lasciate da parte le forme organizzative non lucrative.

Per l'appunto, il movimento della *Social Enterprise* come sopra intesa ha ottenuto riconoscimento legislativo in diversi ordinamenti⁷⁸. Negli Stati Uniti, ad esempio, è stata introdotta la L3C, acronimo di *Low Profit Limited Liability Company*, e da ultimo la *benefit corporation*. In Canada esiste la *Community Contribution Company*. Nel Regno Unito, da ultimo, è presente la CIC, o *Community Interest Company*.

La constatazione su cui si fonda l'insistenza della *Social Enterprise* per la creazione di nuove forma organizzative è che tanto la *Corporate Social Responsibility* propriamente

⁷⁶ Si veda nuovamente A. PAGE & R.A. KATZ, *Is Social Enterprise the New Corporate Social Responsibility?* (2011), cit., a p. 365 ss.

⁷⁷ Di essa si parlerà oltre, nel corso del cap. IV.

⁷⁸ Per un'analisi comparativa delle caratteristiche delle principali forme organizzative introdotte si veda C. LIAO, *Limits to corporate reform and alternative legal structures*, in *Company Law and Sustainability: Legal Barriers and Opportunities*, edited by B. Sjøfjell & B.J. Richardson, Cambridge, 2015.

intesa quanto la *Progressive Corporate Law* abbiano fallito nel loro tentativo di scardinare il preminente principio della *shareholder primacy*⁷⁹. Ciò considerato, piuttosto che provare nuovamente a cambiare il funzionamento delle società tradizionali, i sostenitori della *Social Enterprise* propongono un cambiamento di paradigma in senso kuhniano e mirano al definitivo superamento delle tradizionali modalità di fare impresa. Oltretutto, il movimento della *Social Enterprise* supera alcune tra le principali obiezioni che sono state mosse alle teorie della responsabilità sociale d'impresa e della *Progressive Corporate Law*. Ben conciliandosi con una visione contrattualistica dell'impresa e della società, in quanto è la volontà dei soci-proprietari a stabilire che la società sia impegnata sul piano civico, essa non può essere tacciata di introdurre ideologie socialiste o dirigiste nella disciplina della realtà economica.

Permane, d'altra parte, la necessità di vigilare che un maggiore impegno sociale dei soggetti privati, per quanto ben gradito, non si traduca poi in una rischiosa erosione del confine tra Stato e mercato e, se non nell'abdicazione del primo nei confronti del secondo, anche in un semplice assopimento delle sue funzioni di vigilanza.

In fin dei conti, solo il tempo potrà rivelare se la *Social Enterprise*, ma anche le ancora vive teorie della *Corporate Social Responsibility* e della *Progressive Corporate Law*, riusciranno veramente a condurre a un cambio di paradigma e al superamento della dottrina della *shareholder primacy* ovvero, come è opinione di chi scrive, non produrranno il cambiamento epocale annunciato.

⁷⁹ Così C. LIAO, *Limits to corporate reform and alternative legal structures*, cit.

CAPITOLO QUARTO

LE FORME ORGANIZZATIVE, L'ATTIVITÀ D'IMPRESA E LE FINALITÀ SOCIALI NELL'ORDINAMENTO ITALIANO

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L'attività di impresa delle associazioni e delle fondazioni. – 3. L'impresa sociale. – 4. La società benefit a confronto. – 5. Le prospettive della riforma del Terzo settore. – 6. Le società tradizionali e le finalità sociali. – 7. La necessità del nuovo modello societario. Una critica. – 8. Un impatto sistemico oltre ogni previsione?

1. Premessa. Il nuovo modello della società benefit introdotto con i commi da 376 a 384 dell'art. 1 della l. 28 dicembre 2015, n. 208 non rappresenta il primo caso in cui nel nostro ordinamento si consente che l'attività d'impresa privata sia utilizzata per la promozione di finalità di natura non strettamente economica.

Nei paragrafi che seguono, dunque, tenterò di individuare gli altri casi in cui ciò può verificarsi, guardando in particolare alla disciplina degli enti del primo libro del codice civile e a quella dell'impresa sociale così come regolata nella legislazione speciale. Inoltre, di questi fenomeni tenterò di mettere in luce più chiaramente le differenze rispetto al nuovo modello della società benefit, tenendo conto altresì delle recenti prospettive di riforma del Terzo settore.

Nel prosieguo di capitolo, mi occuperò del tema del perseguimento di finalità sociali da parte delle società tradizionali, valutando se nel nostro ordinamento esso fosse consentito a prescindere dalla novità legislativa apportata dalla l. 208/2015.

Infine, cercherò di guardare all'impatto sistemico dell'intervento introduttivo del nuovo modello societario, considerando se quest'ultimo abbia comportato una modificazione degli equilibri previgenti.

2. L'attività di impresa delle associazioni e delle fondazioni. Sebbene gli enti regolati dal primo libro del codice civile, a differenza di quelli disciplinati dal libro quinto dello stesso, si caratterizzino per essere ontologicamente privi di finalità economiche, è tuttavia pacifico che anch'essi possano entro determinati limiti svolgere attività d'impresa. Secondo l'impostazione oggi prevalente¹, infatti, nella realtà delle

¹ Vedi, per tutti, G.F. CAMPOBASSO, *Diritto Commerciale*, vol. I, VII ed. a cura di M. Campobasso, Torino, 2013, a p. 79, in particolare la nota 63 ove ampi riferimenti.

associazioni, delle fondazioni, ma più in generale anche delle altre istituzioni private c.d. non profit, i fini statuari di natura ideale o altruistica possono tranquillamente convivere con l'esercizio dell'attività d'impresa, purché quest'ultima conservi un ruolo strumentale e servente rispetto al preminente scopo istituzionale.

Come si è soliti argomentare, è in queste ipotesi opportuno operare una distinzione tra lo scopo perseguito dall'ente e l'attività che lo stesso svolge per realizzarlo. Mentre lo scopo, nella tipologia di enti di cui ci si sta occupando, non può avere una matrice economica, tale limitazione non vale invece per l'attività svolta, perciò ad essi è senz'altro consentito di esercitare l'attività d'impresa tanto in via secondaria e accessoria quanto in via principale o persino esclusiva, a condizione che, lo si ribadisce, quest'ultima mantenga un nesso di strumentalità rispetto allo scopo ideale o altruistico statutariamente perseguito. Nel caso di attività svolta in via secondaria e accessoria, nello specifico, il nesso di strumentalità si realizza attraverso la destinazione degli utili dell'attività imprenditoriale al perseguimento dello scopo istituzionale. Si pensi, ad esempio, a una fondazione che commercializzi *gadget* o altri prodotti con il proprio logo al fine di finanziare la propria attività. Nel caso invece di attività svolta in via principale o addirittura esclusiva, il nesso di strumentalità sussiste allorché con l'attività imprenditoriale si realizzino direttamente i fini istituzionali. Si pensi, per fare un altro esempio, all'associazione culturale teatrale che, con lo scopo di diffondere la passione per il teatro e la recitazione, realizzi corsi di teatro a pagamento.

Un limite che costantemente si individua in relazione all'attività imprenditoriale degli enti non profit è rappresentato dalla necessità che in essi sia assolutamente escluso il c.d. lucro soggettivo, per cui a seconda dei casi i fondatori, gli amministratori e gli associati dell'ente non debbono percepire né gli utili eventualmente realizzati attraverso l'attività d'impresa né vantaggi di altra foggia che vadano a soddisfare un loro interesse avente natura esclusivamente economica². È allora facile intuire come il limite in questione rappresenti, specialmente se si guarda agli enti a base associativa, la linea di

² Così, ad esempio, A. TORRENTE e P. SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, XXII ed. a cura di F. Anelli e C. Granelli, Milano, 2015, a p. 160 ss., ma anche G. ALPA, *Dalla riforma degli enti non profit alla nuova disciplina dell'impresa sociale*, in *La responsabilità sociale dell'impresa: tra diritto, etica ed economia*, a cura di G. Conte, Roma-Bari, 2008, a p. 79.

confine tra due istituti che così rimangono distinti³: da una parte, il fenomeno delle associazioni, ma più in generale degli enti non profit, contraddistinto dall'assenza di scopi economici e lucrativi e regolato nel primo libro del codice civile; dall'altra, il fenomeno delle società regolato nel libro quinto del codice, in relazione al quale il lucro soggettivo non solo è perfettamente ammesso, ma costituisce lo scopo-fine tipico dell'istituto⁴.

3. *L'impresa sociale*. Già prima dell'introduzione del nuovo modello della società benefit, il movimento della *Social Enterprise* aveva trovato parziale riconoscimento legislativo nel nostro ordinamento ad opera del d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155, disciplinante l'impresa sociale⁵.

Come ho già in parte chiarito⁶, la nozione di impresa sociale propria dell'ordinamento italiano è meno ampia del concetto anglosassone di *Social Enterprise*. Infatti, mentre quest'ultimo ricomprende al suo interno tanto la specie della «for-profit social enterprise» quanto quella della «non-profit social enterprise», l'impresa sociale italiana si connota come un fenomeno di natura non lucrativa, riconducibile in sostanza alla sola specie della «non-profit social enterprise».

In base alle disposizioni del citato decreto, «possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale»⁷. Possono acquisire la qualifica di impresa sociale

³ Si vedano, ad esempio, F. LOFFREDO, *Le persone giuridiche e le organizzazioni senza personalità giuridica*, Milano, 2010, a p. 103 ss. e G. BARALIS, *Enti non profit: profili civilistici*, in *Riv. Not.*, 1999, a p. 1104.

⁴ In proposito vedi il cap. II, in particolare il par. 8.

⁵ Per un approfondimento in tema di impresa sociale si veda in particolare M.V. DE GIORGI (a cura di), *La nuova disciplina dell'impresa sociale*, Padova, 2007, ma anche A. SANTUARI, *Le organizzazioni non profit*, Padova, 2012, a p. 523 ss. e F. LOFFREDO, *Le persone giuridiche e le organizzazioni senza personalità giuridica*, cit., a p. 109 ss.

⁶ Vedi il cap. III, al par. 11.

⁷ art. 1, comma 1, d.lgs. 155/2006. Le disposizioni successive dello stesso decreto definiscono quali siano i beni o servizi di utilità sociale e quando l'attività economica soddisfi il requisito della principalità. Quanto al primo profilo, si considerano beni e servizi di utilità sociale quelli prodotti o scambiati nei seguenti settori (art. 2, comma 1, d.lgs. 155/2006): assistenza sociale; assistenza sanitaria e socio-sanitaria; educazione, istruzione e formazione; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; valorizzazione del patrimonio culturale; turismo sociale; formazione universitaria e post-universitaria; ricerca ed erogazione di servizi culturali; formazione extra-scolastica; servizi strumentali alle imprese sociali. Indipendentemente dall'esercizio dell'attività d'impresa nei suddetti settori, possono acquisire la qualifica di impresa sociale le organizzazioni che esercitano attività d'impresa al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o disabili nella misura non inferiore al trenta per cento dei lavoratori impiegati a qualunque titolo

anche gli enti ecclesiastici e gli enti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, seppur con alcune particolarità⁸. Non sono invece ammesse a qualificarsi come imprese sociali sia le pubbliche amministrazioni sia le organizzazioni private che erogano beni e servizi in favore dei soli soci, associati, o partecipi⁹.

Come si è anticipato, il tratto caratterizzante dell'impresa sociale italiana, che tendenzialmente la accomuna agli enti non profit del primo libro del codice civile, è rappresentato dall'assenza dello scopo di lucro, persino quando la forma organizzativa prescelta sia quella societaria. Sotto questo aspetto, «l'organizzazione che esercita un'impresa sociale destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio» e «a tale fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipi, lavoratori o collaboratori»¹⁰. L'assenza dello scopo di lucro è inoltre preservata tanto nell'ipotesi di operazioni straordinarie¹¹ quanto in caso di cessazione dell'attività d'impresa¹².

Altre tra le principali peculiarità previste dalla disciplina dell'impresa sociale riguardano: la forma e il contenuto dell'atto costitutivo¹³; l'iscrizione della stessa in un'apposita sezione del registro delle imprese¹⁴; la possibilità di limitare la responsabilità

nell'impresa (art. 2, commi 2 e 4, d.lgs. 155/2006). Quanto al secondo profilo, «per attività principale [...] si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale» (art. 2, comma 3, d.lgs. 155/2006).

⁸ Vedi l'art. 1, comma 3, d.lgs. 155/2006.

⁹ Vedi l'art. 1, comma 2, d.lgs. 155/2006.

¹⁰ art. 3, commi 1 e 2, d.lgs. 155/2006, ove ulteriormente si specifica che «si considera distribuzione indiretta di utili: a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ed, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento; b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità; c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento».

¹¹ L'art. 13, comma 1, d.lgs. 155/2006 dispone infatti che «la trasformazione, la fusione e la scissione devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro [...] dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere» e che «la cessione d'azienda deve essere realizzata in modo da preservare il perseguimento delle finalità di interesse generale [...] da parte del cessionario».

¹² In questo caso, a norma dell'art. 13, comma 3, d.lgs. 155/2006, «il patrimonio residuo è devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici, secondo le norme statutarie».

¹³ Vedi l'art. 5 d.lgs. 155/2006.

¹⁴ Vedi l'art. 6, comma 1, d.lgs. 155/2006

patrimoniale dei partecipanti anche quando l'ordinario regime della forma organizzativa prescelta sarebbe quello della responsabilità personale e illimitata¹⁵; l'utilizzazione obbligatoria nella denominazione della locuzione «impresa sociale»¹⁶; la tenuta obbligatoria delle scritture contabili¹⁷; l'assoggettamento alla procedura concorsuale della liquidazione coatta amministrativa¹⁸.

Prescindendo da una più dettagliata disamina della normativa in questione¹⁹, quel che più preme nell'ambito di questa analisi è sottolineare come anche nel contesto dell'impresa sociale l'attività d'impresa privata sia utilizzata allo scopo di promuovere finalità di natura non strettamente economica ed egoistica, bensì di interesse generale e utilità sociale, così come similmente può avvenire nello scenario degli enti del primo libro del codice civile.

Altro profilo estremamente interessante è che, qualora a qualificarsi come impresa sociale sia una società, il d.lgs. 155/2006 consente la creazione di un ibrido del tutto particolare, in cui la forma organizzativa societaria è utilizzata non soltanto per la promozione di finalità sociali, ma addirittura in assenza dello scopo-fine lucrativo tipico sancito per il fenomeno societario dall'art. 2247 cod. civ²⁰.

4. La società benefit a confronto. Considerando che, come si è visto in precedenza²¹, anche nella neointrodotta società benefit l'attività d'impresa è utilizzata per l'avanzamento di finalità sociali, ritengo opportuno a questo punto porre a confronto il fenomeno in questione con quelli analizzati nei paragrafi precedenti, mettendone in luce le differenze chiave.

Per ciò che attiene al confronto tra società benefit ed enti non profit del primo libro del codice civile, in realtà non si riscontrano somiglianze particolari ad eccezione della circostanza che in entrambi l'attività d'impresa è esercitata non individualmente e quale strumento per la promozione di finalità di natura non strettamente economica. Ad eccezione di questo profilo di comunanza, peraltro, i due fenomeni rimangono

¹⁵ Vedi l'art. 6 d.lgs. 155/2006.

¹⁶ Vedi l'art. 7 d.lgs. 155/2006.

¹⁷ Vedi l'art. 10 d.lgs. 155/2006.

¹⁸ Vedi l'art. 15 d.lgs. 155/2006.

¹⁹ Per la quale vedi i riferimenti alla nota 5.

²⁰ In proposito vedi il cap. II, in particolare il par. 8 e la nota 34.

²¹ Vedi in proposito i capp. I e II.

chiaramente distinti, poiché diverse rimangono le forme organizzative e in radice le finalità istituzionali degli enti.

Ragionando secondo lo schema già utilizzato dello scopo-mezzo e dello scopo-fine dell'ente²², negli enti non profit del primo libro, a differenza che nella società benefit, non vi è innanzitutto una naturale vocazione allo svolgimento di un'attività economica. Quest'ultima semplicemente *può* essere utilizzata per la realizzazione delle finalità istituzionali, ma di certo non incarna lo scopo-mezzo tipico dell'ente. Le finalità istituzionali, inoltre, sono profondamente diverse: negli enti non profit del primo libro, infatti, lo scopo-fine riveste natura ideale, dovendosi escludere finalità di natura strettamente economica; nella società benefit, invece, lo scopo-fine è senz'altro quello lucrativo, ma ad esso si affiancano le specifiche finalità di beneficio comune previste nello statuto o atto costitutivo ed *ex lege* il perseguimento del *general public benefit*.

Passando invece al confronto tra società benefit e impresa sociale, il quadro si fa più sfocato, e ciò non tanto in relazione alle imprese sociali nella forma di organizzazioni private non profit, per cui in definitiva può farsi un discorso analogo a quello appena affrontato in tema di enti del primo libro, quanto rispetto all'ipotesi in cui siano delle società a qualificarsi come impresa sociale. In questo caso, infatti, può osservarsi tra i due fenomeni un'identità sia nello scopo-mezzo dell'ente (l'attività d'impresa) sia in concreto delle forme organizzative prescelte (le società di persone o di capitali). A restituire un minimo di chiarezza discretiva al quadro è ancora una volta l'osservazione dello scopo-fine: nell'ambito dell'impresa sociale, invero, la prescritta assenza dello scopo di lucro fa sì che non si possa confonderla con la società benefit, che come detto più volte deve continuare a collocarsi nel contesto degli enti for profit. Come già osservato²³, nell'ipotesi dell'impresa sociale esercitata in forma societaria ci si trova di fronte ad un utilizzo del tutto atipico dell'istituto societario, in cui viene meno il tradizionale carattere lucrativo dello stesso, cosa che non si verifica invece per la società benefit.

Per riassumere i concetti con termini diversi, il costante elemento di differenziazione tra il fenomeno della società benefit e quegli altri considerati risiede a mio parere nella possibilità o meno di configurare il lucro soggettivo. Nella società benefit, esso è senz'altro presente e convive a fianco degli intenti civici; negli enti del

²² Vedi in merito il cap. II, al par. 8.

²³ Vedi sopra, al par. 3.

primo libro del codice civile e nell'impresa sociale, al contrario, il c.d. *non-distribution constraint* preclude in assoluto ai partecipanti di far propri, anche indirettamente, gli utili conseguiti attraverso l'attività d'impresa.

5. *Le prospettive della riforma del Terzo settore.* Secondo la lettura di un attento studioso²⁴, sarebbe possibile collocare sullo stesso piano le tendenze della CSR, e più in generale di quelle correnti di pensiero che riservano crescente attenzione all'impegno sociale degli operatori economici, insieme con la progressiva apertura degli enti non profit verso lo svolgimento di un'attività d'impresa. In quest'ottica, si starebbe verificando nel lungo periodo un processo di ibridazione e convergenza tra la disciplina degli enti non profit, da una parte, e quella degli enti lucrativi, dall'altra, per giungere a delle forme intermedie in cui il profitto possa essere impiegato anche, se non esclusivamente, a supporto di finalità di natura sociale.

Tale osservazione sembra confermata dai recenti sviluppi legislativi. Mi riferisco, nello specifico, non solo alla legislazione in tema di società benefit già esaminata²⁵, ma altresì alla legge delega recentemente approvata per la riforma del Terzo settore e dell'impresa sociale (l. 6 giugno 2016, n. 106). L'intervento normativo in questione, sollecitato dall'esistenza di un quadro regolatorio ormai oltremodo stratificato e affastellato, condurrà al riordino e alla revisione dell'attuale sistema, anche attraverso il rimaneggiamento del titolo II del libro primo del codice civile e l'emanazione di un codice del Terzo settore²⁶.

Nel contesto della presente analisi, la legge delega in esame offre alcuni significativi spunti di riflessione. Per un verso, essa fornisce una definizione di Terzo settore alla stregua della quale l'attività economico-imprenditoriale rientra tra quelle tipiche degli enti che ne fanno parte: «per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di

²⁴ Vedi G. ALPA, *Dalla riforma degli enti non profit alla nuova disciplina dell'impresa sociale*, cit., a p. 74 ss.

²⁵ Si veda in particolare il cap. I.

²⁶ Vedi l'art. 1, comma 2, lett.a) e b), l'art. 3 e l'art. 4 della l. 106/2016.

produzione e scambio di beni e servizi»²⁷. Per altro verso, e introducendo una novità la cui portata non può essere trascurata, tra i principi e criteri direttivi che dovranno guidare la riforma dell'impresa sociale si rinviene la «previsione di forme di remunerazione del capitale sociale che assicurino la prevalente destinazione degli utili al conseguimento dell'oggetto sociale, da assoggettare a condizioni e comunque nei limiti massimi previsti per le cooperative a mutualità prevalente»²⁸. Come si vede, l'intenzione del legislatore è quindi quella di allentare la tenuta dell'attuale *non-distribution constraint*, ammettendo una limitata distribuzione degli utili anche in un ambito tradizionalmente non lucrativo come quello dell'impresa sociale.

E se proprio nel *non-distribution constraint* avevo in precedenza individuato il criterio discrezionale tra impresa sociale e società benefit²⁹, le prospettive della riforma rendono più incerto il confine tra i due fenomeni e impongono di rinvenire altre differenze che possano tenerli distinti. Da un lato, è facile osservare che anche nel quadro della riforma l'impresa sociale potrà esplicare la propria attività soltanto all'interno di settori specificamente determinati³⁰, mentre non vi sono limiti alle aree produttive entro cui la società benefit può operare. D'altro canto, seppure si è ammesso che l'impresa sociale possa in misura limitata remunerare il capitale sociale, in essa dovrebbero rimanere preminenti le finalità di natura ideale e solidaristica. Nella società benefit, al contrario, almeno in teoria sembrerebbe preminente lo scopo economico, cui si affiancano le finalità di beneficio comune. Peraltro, al riguardo ho già avuto modo di argomentare la mia opinione che ai soci della società benefit parrebbe consentito di comprimere anche in maniera rilevante, pur non potendolo del tutto eliminare, lo scopo di lucro a favore delle finalità benefit³¹; e se così fosse, la distinzione appena individuata dunque potrebbe venir meno in concreto.

6. *Le società tradizionali e le finalità sociali.* Tra i principali argomenti utilizzati a supporto dell'adozione della legislazione italiana sulla società benefit vi è quello secondo cui «un impegno della società [tradizionale], e quindi degli amministratori, a perseguire

²⁷ art. 1, comma 1, l. 106/2016.

²⁸ art. 6, comma 1, lett. d), l. 106/2016.

²⁹ Vedi sopra, al par. 4.

³⁰ Vedi l'art. 6, comma 1, lett. b), l. 106/2016.

³¹ Vedi il cap. II, al par. 8.

uno scopo aggiuntivo rispetto a quello del profitto non è stato finora contemplato e disciplinato nel nostro ordinamento e, pertanto, lo scopo di beneficio comune potrebbe risultare allo stato attuale incompatibile e incorrere in difficoltà nel caso di registrazione presso le camere di commercio»³². In altre parole, i compilatori della legge hanno ritenuto che nelle tipologie societarie tradizionali fosse preminente l'orientamento verso la creazione di valore per i soci e che esse non si prestassero ad essere utilizzate per il perseguimento anche di finalità di natura sociale. Conseguentemente, nell'ipotesi in cui i soci avessero voluto inserire nello statuto o atto costitutivo uno scopo di natura ideale o sociale, ciò gli sarebbe stato impedito dai limiti intrinseci dell'istituto societario.

Tale posizione, a dirla tutta, non mi sembra che trovi riscontro univoco nel pensiero della dottrina giuridica italiana.

Secondo un importante studioso, ad esempio, non si può escludere «che l'atto costitutivo di una società per azioni preveda *congiuntamente* ad un certo oggetto sociale, consistente in una determinata *attività economica*, taluni *elementi «ideali»*»³³. Da tale punto di vista, gli elementi ideali sarebbero perfettamente ammissibili e vincolanti per gli organi sociali, sia se interpretati come specificazione del programma economico e quindi dell'oggetto sociale, sia se letti quale precisazione dell'interesse della società³⁴. Per quel che attiene poi alla possibilità di prevedere, a fianco dell'attività economica della società, delle vere e proprie finalità ideali che vadano ad arricchire lo scopo-fine di essa, lo stesso studioso fornisce invece una risposta parzialmente negativa, escludendo che gli amministratori possano essere vincolati ad usare i proventi dell'attività d'impresa anche per fini diversi dalla remunerazione dell'investimento dei soci; peraltro, tale conclusione non comporterebbe necessariamente l'inammissibilità delle previsioni statutarie che contemplano le finalità ideali, potendosi queste reinterpretare, nello stesso senso degli elementi ideali sopra considerati, come linee guida da seguire nel perseguimento dell'oggetto sociale e come specificazioni dell'interesse sociale, sintomo di un esplicito apprezzamento da parte dei soci di attività benefiche e altruistiche, che la società dovrà a

³² Si vedano le relazioni illustrative sia del ddl A.S. n. 1882 che del ddl A.C. n. 3321.

³³ M. STELLA RICHTER JR, *Forma e contenuto dell'atto costitutivo della società per azioni*, in *Tratt. Colombo-Portale*, vol. 1*, Torino, 2004, a p. 242 s. (corsivo in originale). L'autore specifica, inoltre, che la questione si estende al di là dei confini della società per azioni, essendo pertinente all'istituto societario tutto.

³⁴ Vedi M. STELLA RICHTER JR, *Forma e contenuto dell'atto costitutivo della società per azioni*, cit., a p. 243 ss.

questo punto porre in essere in conformità delle indicazioni fornite dai soci, ma pur sempre in osservanza dello scopo lucrativo³⁵.

In una sua indagine in tema di compatibilità tra responsabilità sociale d'impresa e diritto azionario italiano, un altro stimato autore si colloca su posizioni ancora più concilianti³⁶. Muovendo da una concezione nettamente contrattualista della società per azioni, l'autore in questione rinviene, per un verso, dei fermi limiti alla possibilità che gli amministratori assumano decisioni attuative delle istanze della CSR in tutta autonomia dai propri *principal*; in altre parole, egli ritiene che gli amministratori debbano perseguire esclusivamente l'interesse sociale, di norma coincidente con la massimizzazione del profitto, e che non possano invece compiere scelte che soddisfino interessi ulteriori ed estranei rispetto a quelli dei soci³⁷. Per altro verso, tuttavia, l'autore si trova perfettamente a suo agio con l'eventualità in cui siano i soci a voler orientare la gestione sociale verso standard socialmente responsabili. In questa prospettiva, egli opina in favore dell'ammissibilità tanto delle clausole statutarie che impongano alla società di considerare e rispettare gli interessi dei propri *stakeholder*, quanto delle clausole che prevedano una destinazione altruistica degli utili, queste ultime a patto che possano configurarsi come funzionali al perseguimento anche dello scopo di lucro, ad esempio in considerazione dei vantaggi reputazionali che ne deriverebbero³⁸. Purché ne consegua un vantaggio pure per la società, ovvero quando siano presenti clausole statutarie come quelle sopra considerate, vengono infine giudicate accettabili anche le deliberazioni assembleari che optino per un'eterodestinazione dei profitti societari³⁹.

Se gli argomenti di una parte della dottrina giuridica italiana non bastassero a smentire la convinzione dei redattori della legislazione sulla società benefit, potrebbe essere utile guardare altresì al peculiare utilizzo che dell'istituto societario si è fatto nel contesto delle società a partecipazione pubblica, specie a seguito del processo di privatizzazione avviato negli anni '90 del secolo scorso con il quale si è proceduto alla riorganizzazione di un gran numero di imprese pubbliche⁴⁰. Ebbene, le società a

³⁵ Vedi M. STELLA RICHTER JR, *Forma e contenuto dell'atto costitutivo della società per azioni*, cit., a p. 245 s.

³⁶ Vedi R. COSTI, *La responsabilità sociale dell'impresa e il diritto azionario italiano*, in AA.VV., *La responsabilità dell'impresa*, Milano, 2006.

³⁷ Vedi R. COSTI, *La responsabilità sociale dell'impresa e il diritto azionario italiano*, cit., a p. 102 ss.

³⁸ Vedi R. COSTI, *La responsabilità sociale dell'impresa e il diritto azionario italiano*, cit., a p. 98 ss.

³⁹ Vedi R. COSTI, *La responsabilità sociale dell'impresa e il diritto azionario italiano*, cit., a p. 100 ss.

⁴⁰ Vedi in particolare: l. 29 gennaio 1992, n. 35; l. 8 agosto 1992, n. 359; l. 31 maggio 1994, n. 474.

partecipazione pubblica sono spesse volte società di diritto comune, generalmente assoggettate alla regolare disciplina societaria⁴¹, ma di rado sono orientate esclusivamente verso uno scopo lucrativo. Al contrario, di frequente esse perseguono anche finalità sociali e *lato sensu* pubblicistiche, sollevando delicati problemi in tema di compatibilità e coordinamento di queste ultime con il fine tipico del fenomeno societario⁴². Nelle società in esame, ritengo che sia possibile escludere la totale coincidenza dell'interesse sociale col principio della *shareholder wealth maximization*, dato che la presenza nella compagine sociale di un soggetto pubblico, se tradotta anche in «un'adeguata formulazione dell'atto costitutivo e dello statuto dalla quale risulti la natura complessa dei fini perseguiti»⁴³, fa sì che lo scopo-fine lucrativo tipico sancito dall'art. 2247 cod. civ. sia per così dire contaminato da altre finalità di matrice non egoistica.

In ultima analisi, quanto sopra esposto a mio parere riconferma nel nostro ordinamento una visione contrattualistica dell'istituto societario, in base alla quale si dà rilevanza non tanto ad una funzione teorica e definita *ex ante* dell'ente, ma piuttosto agli interessi concreti che i soci intendano perseguire in questa loro qualità. Da questa angolatura, il paradigma dello *shareholder value* senza dubbio può considerarsi utile quale identificazione standard e in pratica più frequente dell'interesse sociale, ma ciò non comporta che i soci non possano optare diversamente e scegliere una lucratività non assoluta, ma coesistente e temperata con altri scopi; se così non fosse, prevarrebbe in definitiva una concezione istituzionale, in cui l'interesse sociale verrebbe a identificarsi con un interesse astratto dell'impresa in sé, del tutto prescindente e intangibile dagli interessi e dalle scelte dei soci.

⁴¹ Il principio della generale soggezione al diritto comune delle società pubbliche è stato affermato, più di recente, da C. IBBA, *La società a partecipazione pubblica: tipologia e discipline*, in *Le società "pubbliche"*, a cura di C. Ibba, M.C. Malaguti e A. Mazzoni, Torino, 2011, a p. 5 ss. Fra l'altro, l'autore in questione suggerisce di operare una distinzione tra società a partecipazione pubblica di diritto comune e un'altra tipologia di società pubbliche, definite "singolari" poiché nascenti da leggi-provvedimento. A prescindere dai profili definitori, di questa ultima tipologia di società non ci si occuperà nella presente analisi, poiché il carattere dichiaratamente pubblicistico del loro scopo e oggetto sociale è il risultato non delle decisioni dei soci, bensì di una speciale previsione legislativa. Per analoghe ragioni, nella presente analisi non ci si occuperà neppure della disciplina di diritto speciale delle società in mano pubblica. Anche in questo caso, infatti, si può escludere che il particolare regime di queste società abbia influenze sulla disciplina societaria ordinaria.

⁴² In proposito è d'uopo il rimando all'esaustivo studio di M.T. CIRENEI, *Le società per azioni a partecipazione pubblica*, in *Tratt. Colombo-Portale*, vol. 8, Torino, 1992, in particolare alle p. 99 ss.

⁴³ Così M.T. CIRENEI, *Le società per azioni a partecipazione pubblica*, cit., a p. 107.

Ribadendo quanto già osservato in tema di società benefit⁴⁴, credo che alla volontà della compagine sociale rimanga sì precluso di utilizzare la forma societaria per fini *esclusivamente* altruistici, per il cui perseguimento l'ordinamento ha approntato altri istituti⁴⁵; tuttavia, al contempo mi sembrerebbe ammissibile che nel rispetto del generale scopo lucrativo i soci possano scegliere di perseguire altresì finalità di natura sociale, ideale e altruistica, senza che perciò si arrivi a confliggere con i limiti intrinseci dell'istituto societario.

7. *La necessità del nuovo modello societario. Una critica.* Dall'analisi condotta nel precedente paragrafo sembrerebbe potersi sostenere che, a prescindere dalla novità legislativa apportata dalla l. 208/2015, nel nostro ordinamento l'istituto societario già poteva accomodare, quando i soci lo desiderassero, un utilizzo anche in chiave idealistica e altruistica, seppur nel rispetto di uno scopo lucrativo generale.

Considerato che legislazione sulla società benefit non importa modificazioni all'ordinaria disciplina civilistica delle società, credo dunque opportuno esaminare più approfonditamente quale sia la reale portata innovativa dell'introduzione del nuovo modello. Ma procediamo ordinatamente, riconsiderando i singoli tratti della disciplina della società benefit italiana e se risultati analoghi potessero essere ottenuti anche senza il recente intervento normativo.

Quanto al perseguimento del *general public benefit* e dell'uno o più *specific public benefit*, ho già avuto modo di sostenere l'opinione che ai soci delle società tradizionali non fosse precluso di connotare queste ultime come società che «nell'esercizio di un'attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse»⁴⁶. Tuttavia, a differenza che nella società

⁴⁴ Si veda il cap. II, al par. 8.

⁴⁵ Non volendosi qui aderire all'orientamento più estremo della dottrina che fa capo a G. SANTINI, *Tramonto dello scopo lucrativo nelle società di capitali*, in *Riv. dir. civ.*, 1993, I, p. 151 ss., secondo cui l'indicazione dello scopo lucrativo nell'art. 2247 cod. civ. non osta alla configurazione di una neutralità funzionale dell'istituto societario; nell'opinione di questo autore, anzi, «il diritto del socio o, se si vuole, l'obbligo degli amministratori a che la società persegua un utile in tanto sussistono in quanto lo statuto preveda tale perseguimento» (*Ivi*, a p. 163).

⁴⁶ art. 1, comma 376, l. 208/2015.

benefit⁴⁷, ai soci delle società tradizionali non sarebbe stato imposto di perseguire cumulativamente un beneficio comune di natura generale e almeno una finalità di beneficio comune specifica, dato che essi avrebbero potuto tranquillamente prevedere anche una sola tra le due cose. Di conseguenza, alle società tradizionali sarebbe stato consentito di perseguire una o più finalità che arrecassero beneficio a determinate categorie di soggetti, trascurando però la ricaduta complessiva dell'attività⁴⁸.

A seguire, se si accetta l'orientamento secondo cui alle società tradizionali era già consentito di prevedere finalità ulteriori oltre a quella meramente lucrativa, coerentemente si deve ritenere anche che tali finalità sarebbero state vincolanti per gli organi sociali e in particolare per l'organo amministrativo, perciò la società sarebbe comunque stata «amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi [degli *stakeholder*] [...], conformemente a quanto previsto dallo statuto»⁴⁹ e l'eventuale inosservanza di tale obbligo avrebbe potuto «costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto»⁵⁰.

Quanto al regime delle modificazioni statutarie introduttive, modificative o rimoventi le finalità di beneficio comune, si è già visto che la disciplina della società benefit non ha introdotto deviazioni dalla normale disciplina applicabile alle varie tipologie societarie⁵¹, sicché le stesse norme avrebbero trovato impiego per il caso della società tradizionale che avesse inserito degli elementi ideali nel proprio statuto o atto costitutivo.

Tra le previsioni che possiedono un carattere innovativo, oltre a quella già considerata che prescrive il perseguimento cumulativo del *general public benefit* e dell'uno o più *specific public benefit*, si possono collocare quelle che: rendono obbligatoria la nomina del responsabile del perseguimento delle finalità di beneficio comune⁵²; dispongono la redazione annuale, la pubblicazione e i contenuti del *benefit report*⁵³; consentono l'utilizzazione e la spendita delle parole «Società benefit» o

⁴⁷ In proposito cfr. il cap. I, al par. 4.

⁴⁸ Vedi il cap. I, al par. 6.

⁴⁹ art. 1, comma 380, primo periodo, l. 208/2015.

⁵⁰ art. 1, comma 381, primo periodo, l. 208/2015.

⁵¹ Vedi in particolare il cap. II, ai parr. 2 e 7.

⁵² Vedi l'art. 1, comma 380, ultimo periodo, l. 208/2015.

⁵³ Vedi l'art. 1, comma 382, l. 208/2015.

l'abbreviazione «SB» nella denominazione sociale e nei traffici giuridici⁵⁴; prevedono i poteri di controllo esterno dell'AGCM⁵⁵.

Peraltro, nel caso della nomina del responsabile per il perseguimento delle finalità benefit, il carattere innovativo si rinviene nell'obbligatorietà di tale nomina, mentre in via facoltativa anche le società tradizionali avrebbero potuto conferire le competenze in materia di promozione delle finalità sociali ad un soggetto specifico.

Circa il *benefit report*, la nuova disciplina ha il merito di renderne obbligatoria la redazione annuale e di approntare un quadro strutturale e contenutistico entro il quale predisporre la relazione, ma anche le società tradizionali avrebbero già potuto far uso degli strumenti di rendicontazione non finanziaria, i quali erano ben noti ai cultori delle scienze economico-aziendalistiche⁵⁶.

In merito alla possibilità di utilizzare le locuzioni «Società benefit» o «SB», si rileva che senz'altro essa non costituisce l'unico modo con cui segnalare al pubblico il proprio impegno sociale, per cui anche le società tradizionali con finalità ideali avrebbero potuto distinguersi dai concorrenti facendo uso di altri sistemi⁵⁷, non ultima la certificazione B-Corp di BLab⁵⁸.

A proposito, infine, dei poteri di vigilanza dell'AGCM cui è sottoposta la «società benefit che non persegua le finalità di beneficio comune»⁵⁹, non si può escludere che poteri analoghi potessero configurarsi in relazione all'ipotesi in cui una società tradizionale decettivamente presentasse sé stessa e i propri prodotti come socialmente responsabili, traendo in inganno il mercato.

In conclusione, poiché tutto sommato nel contesto delle società tradizionali sarebbe stato possibile ottenere risultati analoghi o comunque equivalenti alla disciplina contenuta nei commi da 376 a 384 dell'art. 1 della l. 208/2015, a me pare che non vi fosse in realtà una necessità impellente di trapiantare il modello della società benefit nell'ordinamento italiano.

⁵⁴ Vedi l'art. 1, comma 379, ultimo periodo, l. 208/2015.

⁵⁵ Vedi l'art. 1, comma 384, l. 208/2015.

⁵⁶ Si veda il cap. II, specificamente il par. 12.

⁵⁷ Il tema del *green marketing* e del *societal marketing* è già stato brevemente toccato nel corso del cap. II, al par. 12.

⁵⁸ Sulla certificazione B-Corp, si veda il cap. I, al par. 1.

⁵⁹ art. 1, comma 384, primo periodo, l. 208/2015.

In un'altra prospettiva, non credo si possa negare che la novità legislativa in questione abbia comunque una sua funzionalità, a prescindere da possibili difetti redazionali che se ne sono evidenziati, in quanto delinea un modello di *for-profit social enterprise* in cui sono finalmente inquadrati in una prospettiva globale vari profili prima scollegati come quelli dell'impegno civico, del bilanciamento tra scopo lucrativo e finalità sociali, della rendicontazione non finanziaria, del *societal marketing* e del suo monitoraggio. Dal punto di vista dei fautori della RSI, della *Progressive Corporate Law* e della *Social Enterprise*, quindi, anche il semplice riconoscimento legislativo della società benefit rappresenta un traguardo non da poco, poiché costituirebbe un primo passo verso il progressivo ed epocale cambiamento di paradigma nel modo di fare impresa⁶⁰.

8. *Un impatto sistemico oltre ogni previsione?* Finora la disciplina contenuta nei commi da 376 a 384 dell'art. 1 della l. 208/2015 è stata esaminata isolatamente, ovvero in coordinamento con il sistema di diritto societario, ma solo in una prospettiva di chiarimento e d'integrazione di eventuali lacune della prima. In altri termini, l'impostazione della presente analisi è stata quasi sempre unidirezionale, per cui del sistema si sono valutati gli influssi sul nuovo modello della società benefit, ma non ci si è invece soffermati a guardare nell'ottica contraria, cogliendo i possibili effetti che la nuova disciplina potrebbe aver determinato sul sistema. Di quest'ultimo profilo mi occuperò nel presente paragrafo.

In precedenza ho chiarito di ritenere che, prima dell'introduzione della società benefit, i soci delle società tradizionali avrebbero potuto scegliere di perseguire, oltre allo scopo di lucro, anche finalità di natura sociale e che l'indicazione di tali finalità all'interno dello statuto o atto costitutivo della società sarebbe stato in grado di determinare una connotazione dell'interesse sociale in senso diverso dal principio tipico della *shareholder wealth maximization*⁶¹.

A ben vedere, pure tale mio orientamento non trova riscontro univoco nel pensiero della dottrina. Parte di questa, infatti, riteneva in senso antitetico «che l'eventuale

⁶⁰ Vedi il cap. III, in particolare il par. 11.

⁶¹ Vedi sopra, in particolare il par. 6.

emersione di interessi altri rispetto a quello di massimizzazione del profitto non si dovesse tradurre in un'inclusione degli stessi nell'interesse sociale»⁶².

Preso atto della non omogeneità delle posizioni della dottrina giuridica italiana, la nuova disciplina della l. 208/2015 potrebbe aver messo ordine nel dibattito, per certi versi in modo inatteso.

Da un lato, infatti, l'intervento legislativo prevede a chiare lettere che le società benefit, oltre allo scopo di lucro, «perseguono una o più finalità di beneficio comune»⁶³ e che tali finalità entrano a far parte dell'interesse sociale, vincolando gli organi sociali nella gestione dell'impresa. Nel peculiare contesto della società benefit, quindi, deve oggi perfettamente ammettersi che una società possa perseguire finalità ideali, sociali o altruistiche oltre allo scopo di lucro.

D'altro lato, e in maniera non immediatamente evidente, la nuova disciplina potrebbe aver risolto altresì l'annosa questione se le finalità sociali possano essere perseguite nell'ordinario contesto delle società tradizionali, in relazione al quale non si rintracciava un'uniformità di orientamenti. In proposito, la lettera della legge prevede che «le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto [...]»⁶⁴. Volendo escluderne interpretazioni così restrittive che finiscano per considerarla sostanzialmente priva di contenuti precettivi⁶⁵, le possibili interpretazioni della previsione in esame mi sembrano due.

In un senso si potrebbe intendere, analogamente a quanto ho precedentemente sostenuto, che anche le società tradizionali sono legittimate a perseguire finalità di beneficio comune, ma che tale impegno deve essere necessariamente stabilito dai soci e formalizzato all'interno dello statuto o atto costitutivo. In questa prospettiva le società tradizionali, pur contemplando finalità di beneficio comune nel loro atto costitutivo o statuto, rimarrebbero tali e non verrebbero assoggettate alla disciplina della società benefit. In particolare, ad esempio, esse potrebbero perseguire le sole finalità civiche

⁶² Così è riassunta la posizione di tale parte della dottrina in ASSONIME, *La disciplina delle società benefit*, Circolare n. 19 del 20 giugno 2016, a p. 12.

⁶³ Vedi sopra, alla nota 46.

⁶⁴ art. 1, comma 379, secondo periodo, l. 208/2015.

⁶⁵ Una siffatta interpretazione è accolta in ASSONIME, *La disciplina delle società benefit*, cit., a p. 13 s.

specificamente previste, non dovendoglisi applicare l'obbligo legale di perseguire anche il *general public benefit*.

Secondo un'altra lettura, invece, la legge potrebbe aver inteso che il perseguimento di specifiche finalità sociali e di beneficio comune è precluso nel contesto delle società tradizionali e di conseguenza consentito solo nell'ambito della società benefit. Le società diverse da queste ultime, pertanto, ove intendessero abbracciare finalità di natura sociale, non potrebbero farlo rimanendo società ordinarie, ma sarebbero tenute a modificare il loro statuto o atto costitutivo e a "trasformarsi" in società benefit, con conseguente applicazione di tutta la relativa disciplina.

Ebbene, considerato che in precedenza ho ritenuto che la legge individui come carattere qualificante del nuovo modello societario l'indicazione di una o più finalità specifiche di beneficio comune nello statuto o atto costitutivo⁶⁶, a me pare che si debba alla fine propendere per la seconda interpretazione, in quanto l'inserimento delle finalità benefit nei documenti sociali da parte di una società tradizionale determinerebbe in automatico il suo mutamento in società benefit. In definitiva, mi pare che il legislatore, in preda all'intento «di promuovere la costituzione e favorire la diffusione» delle società benefit⁶⁷, abbia in modo indiretto e forse non completamente ponderato sancito la preminenza dello *shareholder value* nell'ambito delle società tradizionali, elevando la società benefit a unico modello societario con il quale sia possibile perseguire specifiche finalità sociali oltre allo scopo di lucro.

Nonostante questo, non si rinvengono invece indicazioni per escludere che, in relazione al profilo operativo piuttosto che finalistico, alle società tradizionali rimanga ancor oggi consentito di coniugare il *general public benefit* con la ricerca di un ritorno economico. Infatti, pur nell'impossibilità di stabilire delle specifiche finalità ideali, alla compagine sociale rimarrà comunque la libertà di scegliere modalità di fare impresa e modelli di gestione che siano attenti alla sostenibilità ambientale e alla ricaduta della propria attività sui vari *stakeholder*, che consentano in definitiva di operare «in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse»⁶⁸.

⁶⁶ Vedi il cap. I, al par. 11.

⁶⁷ art. 1, comma 376, l. 208/2015.

⁶⁸ Vedi la nota 67.

CONCLUSIONI

Al di fuori degli Stati Uniti, il nostro Paese è stato il primo a dotarsi di una legislazione sulla *benefit corporation*, un particolare tipo di società che si caratterizza per la promozione di finalità sociali e, in particolare, per l'attenzione prestata agli interessi di una platea di *stakeholder* più ampia rispetto a quella dei soli soci.

Da un'analisi comparatistica tra la disciplina della società benefit italiana, quella della *benefit corporation* della *Model Benefit Corporation Legislation* (MBCL) di BLab e quella della *Public Benefit Corporation* (PBC) del Delaware, risulta chiaro che il legislatore italiano ha fatto costante riferimento ad entrambi i modelli americani, adottando soluzioni analoghe all'uno o all'altro dei due a seconda degli aspetti considerati. Ad esempio: come la PBC del Delaware la società benefit italiana è tenuta a perseguire almeno uno *specific public benefit*, ma come la *benefit corporation* della MBCL di BLab deve perseguire altresì il *general public benefit*; come la *benefit corporation* di BLab la società benefit italiana deve redigere ogni anno il *benefit report* utilizzando uno standard di valutazione esterno, ma come nella PBC del Delaware gli amministratori sono tenuti a bilanciare, piuttosto che a considerare soltanto, gli interessi dei vari *stakeholder* nel compimento delle scelte gestorie; etc. Tra gli elementi originali della disciplina italiana, peraltro, si colloca la scelta di prevedere una forma di monitoraggio esterno della società benefit, attraverso l'attribuzione di specifiche competenze all'AGCM. Tale soluzione, in effetti, non è rinvenibile nei modelli americani.

Una serie di profili debbono essere opportunamente sottolineati: per un verso, la società benefit non rappresenta una tipologia societaria ulteriore rispetto a quelle già esistenti, ma è a seconda dei casi una spa, una srl, una snc, etc., con delle caratteristiche ulteriori rispetto al modello standard; per altro verso collegato, il passaggio da società tradizionale a società benefit non si connota come una trasformazione in senso tecnico, ma ha luogo attraverso la modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto e l'inserimento di una o più specifiche finalità di beneficio comune; infine, proprio l'indicazione nello statuto o atto costitutivo di una o più specifiche finalità di beneficio comune costituisce la cifra qualificante del nuovo modello societario, e da essa dipendono

l'acquisizione dello status di società benefit e la conseguente applicazione della relativa disciplina.

Rispetto ai modelli legislativi americani, la legislazione italiana in materia di società benefit è molto meno dettagliata ed esauriente: in più punti si rinvia alle ordinarie previsioni di diritto societario e alcuni aspetti anche importanti, come quelli che concernono la stabilità delle finalità di beneficio comune o i criteri di bilanciamento degli interessi degli *stakeholder*, non sono espressamente presi in considerazione.

Una questione abbastanza cruciale investe la configurabilità del diritto di recesso da parte del socio non consenziente al mutamento da società tradizionale a società benefit. A ben vedere, da essa potrebbe dipendere il destino del nuovo modello societario e, soprattutto, la sua utilizzabilità da parte delle imprese di maggiori dimensioni. Se, come ritiene chi scrive, il mutamento in società benefit non può realizzarsi senza innescare il meccanismo del recesso, è verosimile che le società già esistenti siano poco inclini a sottoporvisi, dovendosi esporre al rischio di essere obbligate a liquidare le quote dei soci recedenti; se, viceversa, la metamorfosi può essere attuata senza legittimare l'esercizio del recesso, allora è plausibile che molte più società decidano di far proprio il nuovo modello.

Quanto alla stabilità delle finalità di beneficio comune, che non è stata specificata dal legislatore, si è interpretativamente ricostruito un quadro in cui l'impegno civico della società benefit, una volta abbracciato, è sottratto alla disponibilità della semplice maggioranza, ma non è neppure del tutto blindato e successivamente intangibile, potendovisi intervenire sia attraverso l'ordinario processo di modificazione dello statuto o atto costitutivo sia per mezzo delle operazioni straordinarie di fusione, scissione o trasformazione.

Anche riguardo alle modalità con cui deve essere attuato il bilanciamento tra gli interessi dei vari *stakeholder* il legislatore ha ommesso di fornire indicazioni puntuali. Qualora perciò non sia lo statuto o l'atto costitutivo a prevedere un criterio di bilanciamento, è significativo il rischio che la discrezionalità degli amministratori divenga eccessivamente ampia, fino a tramutarsi in vero arbitrio, con le conseguenze che alcuni problemi di agenzia potrebbero acuirsi e che l'accertamento di un'eventuale

responsabilità si farebbe oltremodo difficile, essendo piuttosto complicata anche la quantificazione del danno risarcibile.

Guardando al rapporto tra lo scopo di lucro e le finalità di beneficio comune, sembrerebbe che ai soci della società benefit sia consentito di utilizzare le risorse sociali anche in un'ottica meramente altruistica, senza che ne debba necessariamente derivare un vantaggio anche per la società. In effetti, dovrebbe potersi ammettere una compressione anche rilevante dello scopo di lucro a favore delle altre finalità e interessi tutelati, purché l'intento lucrativo, che rimane ancora lo scopo tipico e generale del fenomeno societario, non sia eliminato totalmente o di fatto reso insignificante. Sotto altro aspetto, l'eventuale attenuazione della lucratività della società in conseguenza della promozione del beneficio comune potrebbe riflettersi sul valore delle partecipazioni sociali, conducendo ad una loro minore valutazione rispetto a quelle di società tradizionali concorrenti di pur pari capacità produttiva e dimensioni.

Considerando poi il rapporto tra le finalità di beneficio comune e l'attività economico-produttiva della società, è preferibile ritenere che il perseguimento del beneficio comune debba avvenire prevalentemente *nell'*esercizio dell'attività economica, selezionando finalità che siano a essa connesse e ben integrate all'interno della strategia aziendale ed evitando invece finalità del tutto sganciate e indipendenti dalla gestione caratteristica.

In merito alla relazione annuale sull'attività di beneficio comune, gli ampi margini di manovra concessi alla società nella scelta dello standard di valutazione esterno e nella successiva elaborazione dei dati, assommata alla possibile apatia razionale dei soggetti che ne dovrebbero prendere visione, fanno sì che il modello della società benefit potrebbe essere utilizzato ai fini di un *greenwashing* legalizzato. È infatti possibile che il pubblico venga indotto a ritenere la società virtuosa basandosi soltanto sulla forma organizzativa, senza verificarne più a fondo l'effettivo impegno sociale, mentre è dubbio che possa intervenire officiosamente l'AGCM al di fuori dell'ipotesi puntualmente considerata dalla legge.

Quello del perseguimento di finalità sociali da parte delle imprese private, specie di grandi dimensioni, non è un tema nuovo degli ultimi anni, per quanto di recente esso abbia conosciuto una crescente attenzione. Già all'indomani della seconda rivoluzione

industriale alcuni importanti studiosi si interrogarono a fondo sul ruolo che l'impresa era chiamata ad assumere nella società moderna e sui rapporti che tra essa e gli altri attori si sarebbero dovuti instaurare. Il celebre dibattito degli statunitensi Berle e Dodd, gli studi in tema di *Unternehmen an sich* del tedesco Rathenau e le elaborazioni sull'interesse sociale della dottrina italiana sono solo alcuni esempi da cui si possono ricostruire due grandi filoni di pensiero: le teorie istituzionaliste, da un lato, e le teorie contrattualiste, dall'altro. Nella visione delle prime, l'impresa deve essere qualificata come un'istituzione al servizio dell'intera società e latrice di interessi che trascendono quelli esclusivi dei suoi "proprietari". Sebbene il momento genetico sia da rinvenirsi in un atto di esercizio dell'autonomia privata, il momento operativo dovrebbe distaccarsene e ricercare una sintesi tra gli interessi dei "proprietari" e gli altri interessi coinvolti. Nella visione delle seconde, tanto il momento genetico quanto il momento operativo trovano la loro disciplina nella sfera privatistica. Pertanto, l'impresa sarebbe tenuta ad avanzare esclusivamente l'interesse dei suoi titolari, rimanendole estranei gli interessi di altri soggetti pur coinvolti dalla sua attività. In quest'ottica, è compito dello Stato di limitare l'autonomia privata solo quando sia necessario correggere fallimenti di mercato ovvero intervenire a difesa di valori giudicati d'importanza prevalente.

Fino agli anni '70 del secolo scorso si è assistito a una significativa interdipendenza e cooperazione tra i settori pubblico e privato: in America con la collaborazione tra imprese private, *corporate statesmen* ai loro vertici e autorità pubbliche; in Europa attraverso il fenomeno delle imprese direttamente in mano pubblica. In seguito, i rivolgimenti economici e tecnologici che hanno condotto all'affermazione del capitalismo di mercato hanno travolto come un fiume in piena il precedente modello di sviluppo, introducendo come nuovi paradigmi di riferimento dell'impresa lo *shareholder value* e la *customer orientation*. Nel contesto attuale, ove le decisioni economiche più rilevanti sono prese da soggetti privati indipendentemente dal settore pubblico, si registrano forti pressioni verso la responsabilizzazione dei decisori economici di fronte ai differenti interessi sociali coinvolti. Fenomeni come quelli della *Corporate Social Responsibility*, della *Progressive Corporate Law* e della *Social Enterprise*, ognuno con le sue specifiche caratteristiche, hanno un comune punto di partenza: sono generati dall'interesse a che le imprese e coloro che le dirigono abbiano maggiormente a cuore il benessere della società in cui operano, preservino l'ambiente naturale e si rapportino con

tutti i propri *stakeholder*, tenendone in debita considerazione le esigenze. Peraltro, teorie di questo tipo sollevano importanti interrogativi circa l'erosione del confine tra Stato e mercato. Nell'opinione di chi scrive, è bene rimarcare che, sebbene una maggiore etica e moralità nel mondo degli affari sia certamente da favorire, spetta ancor oggi al processo democratico e alla funzione politica di stabilire delle regole del gioco che valgano per tutti e che siano in armonia con i valori di tempo in tempo preminenti, non potendo lo Stato totalmente abdicare con l'aspettativa che gli operatori economici si autogovernino, specie quando sottoposti a forti pressioni competitive. In fin dei conti, solo il tempo potrà rivelare se siffatte teorie riusciranno veramente a condurre a un cambio di paradigma e al superamento della dottrina della *shareholder primacy* ovvero se, all'opposto, non produrranno il cambiamento epocale annunciato.

Nell'ordinamento italiano la società benefit non rappresenta il primo caso in cui si consente che l'attività d'impresa privata sia utilizzata per la promozione di finalità di natura non strettamente economica. Già nel contesto degli enti non profit del primo libro del codice civile, in particolare le associazioni e le fondazioni, nonché della disciplina dell'impresa sociale del d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155, era permesso di coniugare finalità di natura ideale e altruistica con l'esercizio dell'attività d'impresa, seppur nel rispetto di un limite costante, ovvero sia quello dell'esclusione del lucro soggettivo. Guardando alle differenze tra questi ultimi fenomeni e quello della società benefit, il *non-distribution constraint* dei primi costituisce l'elemento di differenziazione costante, anche quando si osservi un'identità nelle forme organizzative prescelte. Peraltro, poiché le prospettive di riforma del Terzo settore sembrerebbero voler ammettere nell'impresa sociale delle forme pur limitate di remunerazione del capitale sociale, il confine tra quest'ultima e la società benefit potrebbe in futuro farsi più incerto.

Tra i principali argomenti utilizzati a supporto dell'adozione della legislazione italiana sulla società benefit vi è quello secondo cui nelle tipologie societarie tradizionali sarebbe preminente l'orientamento verso la creazione di valore per i soci e che esse non si prestino a essere utilizzate per il perseguimento anche di finalità di natura sociale. Tale posizione, a dirla tutta, non sembra trovare riscontro univoco nel pensiero della dottrina italiana. Sembra invece possibile sostenere che nel nostro ordinamento l'istituto societario già poteva accomodare, quando i soci lo desiderassero, un utilizzo anche in

chiave idealistica e altruistica, seppur nel rispetto di uno scopo lucrativo generale. Se così è, a me pare che non vi fosse in realtà una necessità impellente di trapiantare il modello della società benefit nell'ordinamento italiano, benché dal punto di vista dei fautori della CSR, della *Progressive Corporate Law* e della *Social Enterprise* anche il semplice riconoscimento legislativo della società benefit rappresenta un traguardo non da poco, il primo passo verso il progressivo ed epocale cambiamento di paradigma nel modo di fare impresa. Rimane da chiarire l'impatto sistemico della nuova disciplina, che potrebbe essere più ampio di quanto atteso. Nel prevedere che «le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto [...]», il legislatore potrebbe in modo indiretto e forse non completamente ponderato aver sancito la preminenza dello *shareholder value* nell'ambito delle società tradizionali, elevando la società benefit a unico modello societario con il quale sia possibile perseguire specifiche finalità sociali oltre allo scopo di lucro.

BIBLIOGRAFIA

- F.H. ALEXANDER, L.A. HAMERMESHAND, F.R. MARTIN, N.M. MONHAIT, *M&A Under Delaware's Public Benefit Corporation Statute: A Hypothetical Tour* (2014), in 4 *Harvard Business Law Review*, p. 255 ss.
- G. ALPA, *Dalla riforma degli enti non profit alla nuova disciplina dell'impresa sociale*, in *La responsabilità sociale dell'impresa: tra diritto, etica ed economia*, a cura di G. Conte, Roma-Bari, 2008
- C. ANGELICI, *Responsabilità sociale dell'impresa, codici etici e autodisciplina*, in *La responsabilità sociale dell'impresa: in ricordo di Giuseppe Auletta*, a cura di V. Di Cataldo e P.M. Sanfilippo, Torino, 2013
- C. ANGELICI, *Diligentia quam in suis e Business Judgment Rule*, in *Riv. Dir. Comm.*, 2006, I, p. 675 ss.
- F. ANNUNZIATA, *Sub art. 2473*, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, *Società a responsabilità limitata*, a cura di L.A. Bianchi, Milano, 2008
- T. ASCARELLI, *L'interesse sociale dell'art. 2441 c.c.*, in *Riv. soc.*, 1956, p. 93 ss.
- A. ASQUINI, *I battelli del Reno*, in *Riv. soc.*, 1959, p. 616 ss.
- ASSONIME, *La disciplina delle società benefit*, Circolare n. 19 del 20 giugno 2016
- S.M. BAINBRIDGE, *Community and Statism: A Conservative Contractarian Critique of Progressive Corporate Law Scholarship* (1997), in 82 *Cornell Law Review*, p. 856 ss.
- A. BALDASSARRE, *La responsabilità etico-sociale dell'impresa privata*, in *La responsabilità sociale dell'impresa: tra diritto, etica ed economia*, a cura di G. Conte, Roma-Bari, 2008
- G. BARALIS, *Enti non profit: profili civilistici*, in *Riv. Not.*, 1999, p. 1091 ss.
- A.A. BERLE JR, *Corporate Powers as Powers in Trust* (1931), in 44 *Harvard Law Review*, p. 1049 ss.
- A.A. BERLE JR, *For Whom Corporate Managers Are Trustees: A Note* (1932), in 45 *Harvard Law Review*, p. 1365 ss.
- A.A. BERLE JR, *The 20th Century Capitalist Revolution*, New York, 1954
- A.A. BERLE JR. & G.C. MEANS, *The Modern Corporation and Private Property*, New York, 1932
- A.A. BERLE JR, *"Control" in Corporate Law* (1958), in 58 *Columbia Law Review*, p. 1212 ss.
- M.M. BLAIR & L.A. STOUT, *A Team Production Theory of Corporate Law* (1999), in 85 *Virginia Law Review*, p. 248 ss.
- F. BONELLI, *Gli amministratori di S.p.A.: a dieci anni dalla riforma del 2003*, Torino, 2013
- V. BUONOCORE, *La responsabilità dell'impresa fra libertà e vincoli*, in AA.VV., *La responsabilità dell'impresa*, Milano, 2006
- V. BUONOCORE, *Etica degli affari, impresa etica e impresa socialmente responsabile*, in *La responsabilità sociale dell'impresa: tra diritto, etica ed economia*, a cura di G. Conte, Roma-Bari, 2008

- V. CALANDRA BUONAURA, *Funzione amministrativa e interesse sociale*, in AA.VV., *L'interesse sociale tra valorizzazione del capitale e protezione degli stakeholders: in ricordo di Pier Giusto Jaeger*, Milano, 2010
- V. CALANDRA BUONAURA, *Responsabilità sociale dell'impresa e doveri degli amministratori*, in *La responsabilità sociale dell'impresa: in ricordo di Giuseppe Auletta*, a cura di V. Di Cataldo e P.M. Sanfilippo, Torino, 2013
- G.F. CAMPOBASSO, *Diritto Commerciale*, vol. II, IX ed. a cura di M. Campobasso, Torino, 2015
- G.F. CAMPOBASSO, *Diritto Commerciale*, vol. I, VII ed. a cura di M. Campobasso, Torino, 2013
- A. CANDIAN, *Per la qualificazione del contratto di società*, in *Riv. soc.*, 1963, p. 233 ss.
- F. CAPRIGLIONE, *Cultura della responsabilità ed etica della finanza*, in *La responsabilità sociale dell'impresa: tra diritto, etica ed economia*, a cura di G. Conte, Roma-Bari, 2008
- M.T. CIRENEI, *Le società per azioni a partecipazione pubblica*, in *Tratt. Colombo-Portale*, vol. 8, Torino, 1992, p. 3 ss.
- W.H. CLARK JR & E.K. BABSON, *How Benefit Corporations Are Redefining the Purpose of Business Corporations* (2012), in *38 William Mitchell Law Review*, p. 817 ss.
- W.H. CLARK JR et al., *The Need and Rationale for the Benefit Corporation: Why It Is the Legal Form That Best Addresses the Needs of Social Entrepreneurs, Investors, and, Ultimately, the Public* (2012), [Benefit Corporation White Paper]
- G. CONTE, *Responsabilità sociale d'impresa*, in *La responsabilità d'impresa*, a cura di P.G. Alpa e G. Conte, Milano, 2015
- G. CONTE, *La disciplina dell'attività di impresa tra diritto, etica ed economia*, in *La responsabilità sociale dell'impresa: tra diritto, etica ed economia*, a cura di G. Conte, Roma-Bari, 2008
- R. COSTI, *Banca etica e responsabilità sociale delle banche*, in *La responsabilità sociale dell'impresa: in ricordo di Giuseppe Auletta*, a cura di V. Di Cataldo e P.M. Sanfilippo, Torino, 2013
- R. COSTI, *La responsabilità sociale dell'impresa e il diritto azionario italiano*, in AA.VV., *La responsabilità dell'impresa*, Milano, 2006
- R. COSTI, *L'interesse sociale nella riforma del diritto azionario*, in *Diritto, mercato ed etica. Dopo la crisi: omaggio a Piergaetano Marchetti*, a cura di L.A. Bianchi, F. Ghezzi e M. Notari, Milano, 2010
- G. COTTINO, *Contrattualismo e istituzionalismo (Variazioni sul tema da uno spunto di Giorgio Oppò)*, in *Riv. soc.*, 2005, p. 693 ss.
- A. CRANE, D. MATTEN, A. MCWILLIAMS, J. MOON, D.S. SIEGEL (edited by), *The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility*, Oxford, 2008
- B. CUMMINGS, *Benefit Corporations: How to Enforce a Mandate to Promote the Public Interest* (2012), in *112 Columbia Law Review*, p. 578 ss.
- F. D'ALESSANDRO, *Il diritto delle società dai «battelli del Reno» alle «navi vichinghe»*, in *Foro it.*, 1988, V, p. 48 ss.
- M.V. DE GIORGI (a cura di), *La nuova disciplina dell'impresa sociale*, Padova, 2007

- F. DENOZZA, *L'interesse sociale tra «coordinamento» e «cooperazione»*, in AA. VV., *L'interesse sociale tra valorizzazione del capitale e protezione degli stakeholders: in ricordo di Pier Giusto Jaeger*, Milano, 2010
- F. DENOZZA, *La responsabilità sociale dell'impresa e il diritto antitrust*, in AA.VV., *La responsabilità dell'impresa*, Milano, 2006
- F. DENOZZA, *Le aporie della concezione volontaristica della CSR*, in *La responsabilità sociale dell'impresa: in ricordo di Giuseppe Auletta*, a cura di V. Di Cataldo e P.M. Sanfilippo, Torino, 2013
- F. DENOZZA, *Responsabilità dell'impresa e «contratto sociale». Una critica*, in *Diritto, mercato ed etica. Dopo la crisi: omaggio a Piergaetano Marchetti*, a cura di L.A. Bianchi, F. Ghezzi e M. Notari, Milano, 2010
- V. DI CATALDO, *Responsabilità sociale dell'impresa e proprietà intellettuale*, in AA.VV., *La responsabilità dell'impresa*, Milano, 2006
- M. DI SARLI, *Le decisioni dei soci*, in *Le nuove società di persone*, diretto da G. Cottino e O. Cagnasso, Bologna-Roma, 2014
- V. DI CATALDO, *Il recesso del socio di società per azioni*, in *Il nuovo diritto delle società: Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, vol. III, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, Torino, 2007
- A. DYCK AND L. ZINGALES, *Private Benefits of Control: An International Comparison* (2004), in *59 Journal of Finance*, p. 537 ss.
- W.D. EGGERS & P. MACMILLAN, *The Solution Revolution: How Business, Government, and Social Enterprises Are Teaming Up to Solve Society's Toughest Problems*, Boston, 2013
- K. EL KHATIB, *The Harms of the Benefit Corporation* (2015), in *65 American University Law Review*, p. 151 ss.
- L. ENRIQUES, S. SCIOLLA e A. VAUDANO, *Il recesso del socio di s.r.l.: una mina vagante nella riforma*, in *Giur. Comm.*, 2004, I, p. 745 ss.
- F. FAVOTTO e G. MICHELON, *Responsabilità sociale d'impresa come efficace e lungimirante strategia aziendale*, in *La responsabilità sociale dell'impresa: tra diritto, etica ed economia*, a cura di G. Conte, Roma-Bari, 2008
- G. FERRI, *Delle società Artt. 2247-2324*, in *Commentario del Codice civile*, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Zanichelli, Bologna-Roma, 1968
- M. FRIEDMAN, *The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits* (September 13, 1970), in *The New York Times Magazine*
- A. GAMBINO, *Il principio di correttezza nell'ordinamento delle società per azioni: abuso di potere nel procedimento assembleare*, Milano, 1987
- F. HAUSSMANN, *Gesellschaftsinteresse und Interessenpolitik in der Aktiengesellschaft*, in *Bank-Archiv*, 1930, XXX, p. 57 ss.
- J.S. HILLER, *The Benefit Corporation and Corporate Social Responsibility* (2013), in *118 Journal of Business Ethics*, p. 287 ss.
- L. HINNA e F. MONTEDURO, *Responsabilità sociale, accountability e strumenti di rendicontazione sociale*, in *La responsabilità sociale dell'impresa: tra diritto, etica ed economia*, a cura di G. Conte, Roma-Bari, 2008
- R. HONEYMAN, *The B Corp Handbook: How to Use Business as a Force for Good*, Oakland, 2014
- C. IBBA, *La società a partecipazione pubblica: tipologia e discipline*, in *Le società "pubbliche"*, a cura di C. Ibba, M.C. Malaguti e A. Mazzoni, Torino, 2011, p. 1 ss.

- P.G. JAEGER, *L'interesse sociale*, Milano, 1964
- P.G. JAEGER, *L'interesse sociale rivisitato (quarant'anni dopo)*, in *Giur. Comm.*, 2000, I, p. 795 ss.
- R.A. KATZ & A. PAGE, *Sustainable Business* (2013), in *62 Emory Law Journal*, p. 851 ss.
- R. KRAAKMAN, J. ARMOUR, P. DAVIES, L. ENRIQUES, H. HANSMANN, G. HERTIG, K. HOPT, H. KANDA & E. ROCK, *The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach*, Oxford, 2009
- M. LIBERTINI, *Economia sociale di mercato e responsabilità sociale dell'impresa*, in *La responsabilità sociale dell'impresa: in ricordo di Giuseppe Auletta*, a cura di V. Di Cataldo e P.M. Sanfilippo, Torino, 2013
- M. LIBERTINI, *Impresa e finalità sociali. Riflessioni sulla teoria della responsabilità sociale dell'impresa*, in *Riv. soc.*, 2009, p. 1 ss.
- M. LOEWENSTEIN, *Benefit Corporations: A Challenge in Corporate Governance* (2013), in *68 Business Lawyer*, p. 1007 ss.
- F. LOFFREDO, *Le persone giuridiche e le organizzazioni senza personalità giuridica*, Milano, 2010
- J.R. MACEY, *An Economic Analysis of the Various Rationales for Making Shareholders the Exclusive Beneficiaries of Corporate Fiduciary Duties* (1991), in *21 Stetson Law Review*, p. 23 ss.
- L. MENGONI, *Appunti per una revisione della teoria sul conflitto di interessi nelle deliberazioni di assemblea della società per azioni*, in *Riv. soc.*, 1956, p. 435 ss.
- E. MERRICK DODD JR., *For Whom Are Corporate Managers Trustees?* (1932), in *45 Harvard Law Review*, p. 1145 ss.
- A. MIGNOLI, *L'interesse sociale*, in *Riv. soc.*, 1958, p. 725 ss.
- L.E. MITCHELL, *Progressive Corporate Law*, Boulder, 1995
- P. MONTALENTI, *Interesse sociale e amministratori*, in AA.VV., *L'interesse sociale tra valorizzazione del capitale e protezione degli stakeholders: in ricordo di Pier Giusto Jaeger*, Milano, 2010
- L. MOSSA, *Trattato del nuovo diritto commerciale, IV, Società per azioni*, Padova, 1957, p. 68 ss.
- J.H. MURRAY, *Social Enterprise Innovation: Delaware's Public Benefit Corporation Law* (2014), in *4 Harvard Business Law Review*, p. 345 ss.
- A. PAGE & R.A. KATZ, *Is Social Enterprise the New Corporate Social Responsibility?* (2011), in *34 Seattle University Law Review*, p. 1355 ss.
- P. PISCITELLO, *Commento sub art. 2437 c.c.*, in *Le società per azioni*, vol. II, diretto da P.Abbadessa e G.B.Portale, Milano, 2016
- P. PISCITELLO, *La responsabilità degli amministratori di società di capitali tra discrezionalità del giudice e business judgement rule*, in *Riv. Soc.*, 2012, p. 1167 ss.
- M.E. PORTER & M.R. KRAMER, *Creating Shared Value* (2011), in *89 Harvard Business Review*, p. 62 ss.
- M.E. PORTER & M.R. KRAMER, *Strategy and Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility* (2006), in *84 Harvard Business Review*, p. 78 ss.
- D. PREITE, *Abuso di maggioranza e conflitto di interessi del socio nella società per azioni*, in *Tratt. Colombo-Portale*, vol. 3**, Torino, 1993, p. 3 ss.
- R.G. RAJAN e L. ZINGALES, *Salvare il capitalismo dai capitalisti*, Torino, 2004

- W. RATHENAU, *La realtà della società per azioni*, in *Riv. soc.*, 1960, p. 618 ss.
- W. RATHENAU, *L'economia nuova*, Bari, 1922
- R.B. REICH, *Supercapitalismo*, Roma, 2008
- L. SACCONI (a cura di), *Guida critica alla responsabilità sociale e al governo d'impresa*, Roma, 2005
- G. SANTINI, *Tramonto dello scopo lucrativo nelle società di capitali*, in *Riv. dir. civ.*, 1993, I, p. 151 ss.
- A. SANTUARI, *Le organizzazioni non profit*, Padova, 2012
- M. SARALE, *Le trasformazioni*, in *Tratt. Cottino*, vol. V, tomo II, Padova, 2011
- A.K. SEN, *Etica ed economia*, Roma-Bari, 2006
- D. SICLARI, *La società benefit nell'ordinamento italiano*, in *Rivista trimestrale di diritto dell'economia*, 2016, I, p. 36 ss.
- B. SJÅFJELL & B.J. RICHARDSON (edited by), *Company Law and Sustainability: Legal Barriers and Opportunities*, Cambridge, 2015
- A.M. SNYDER, *Holding Multinational Corporations Accountable: Is Non-Financial Disclosure the Answer?* (2007), in *Columbia Business Law Review*, p. 565 ss.
- M.S. SPOLIDORO, *Appunti sull'interesse sociale nelle operazioni straordinarie*, in AA.VV., *L'interesse sociale tra valorizzazione del capitale e protezione degli stakeholders: in ricordo di Pier Giusto Jaeger*, Milano, 2010
- M. STELLA RICHTER JR, *A proposito di interesse sociale e governo dell'impresa in Europa*, in *Capitalismo prossimo venturo*, a cura di V. De Luca, J. Fitoussi e R. McCormick, Milano, 2010
- M. STELLA RICHTER JR, *Forma e contenuto dell'atto costitutivo della società per azioni*, in *Tratt. Colombo-Portale*, vol. 1*, Torino, 2004, p. 168 ss.
- M. STELLA RICHTER JR, *Diritto di recesso e autonomia statutaria*, in *Riv. Dir. Comm.*, 2004, p. 389 ss.
- J.E. STIGLITZ, A.K. SEN, J. FITOUSSI, *La misura sbagliata delle nostre vite. Perché il PIL non basta più per valutare benessere e progresso sociale*, Rapporto della Commissione per la misurazione della performance economica e del progresso sociale, Milano, 2010
- L.E. STRINE JR, *Making it Easier for Directors to 'Do the Right Thing'?* (2014), in *4 Harvard Business Law Review*, p. 235 ss.
- A. TORRENTE e P. SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, XXII ed. a cura di F. Anelli e C. Granelli, Milano, 2015
- D. VOGEL, *The Market for Virtue: The Potential and Limits of Corporate Social Responsibility*, Washington D.C., 2005
- O. VON GIERKE, *Deutsches Privatrecht*, Leipzig, 1895
- T.J. WHITE III, *Benefit Corporations: Increased Oversight Through Creation of the Benefit Corporation Commission* (2015), in *41 Journal of Legislation*, p. 329 ss.
- G. ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, in *Comm. Schlesinger*, I, Milano, 2010

APPENDICE

Estratti della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (G.U. 30-12-2015, n. 302, s.o.) – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).

Art. 1.

1-375. – (*Omissis*).

376. Le disposizioni previste dai commi dal presente al comma 382 hanno lo scopo di promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società, di seguito denominate «società benefit», che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

377. Le finalità di cui al comma 376 sono indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società benefit e sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto. Le finalità possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della relativa disciplina.

378. Ai fini di cui ai commi da 376 a 382, si intende per:

- a) «beneficio comune»: il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 376;
- b) «altri portatori di interesse»: il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società di cui al comma 376, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile;
- c) «standard di valutazione esterno»: modalità e criteri di cui all'allegato 4 annesso alla presente legge, che devono essere necessariamente utilizzati per la valutazione dell'impatto generato dalla società benefit in termini di beneficio comune;
- d) «aree di valutazione»: ambiti settoriali, identificati nell'allegato 5 annesso alla presente legge, che devono essere necessariamente inclusi nella valutazione dell'attività di beneficio comune.

379. La società benefit, fermo restando quanto previsto nel codice civile, deve indicare, nell'ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire. Le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società; le suddette modifiche sono depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società dagli articoli 2252, 2300 e 2436 del codice civile. La società benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: «Società benefit» o l'abbreviazione: «SB» e utilizzare

tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.

380. La società benefit è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 376, conformemente a quanto previsto dallo statuto. La società benefit, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo di società prevista dal codice civile, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità.

381. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 380 può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 380, si applica quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori.

382. Ai fini di cui ai commi da 376 a 384, la società benefit redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include:

a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;

b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'allegato 4 annesso alla presente legge e che comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato 5 annesso alla presente legge;

c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.

383. La relazione annuale è pubblicata nel sito internet della società, qualora esistente. A tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possono essere omessi.

384. La società benefit che non persegua le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge i relativi compiti e attività, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti vigilati.

385-998. (*Omissis*)

999. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2016.

Allegato 4
(articolo 1, comma 378)

STANDARD DI VALUTAZIONE ESTERNO

Lo standard di valutazione esterno utilizzato dalla società benefit deve essere:

1. Esauriente e articolato nel valutare l'impatto della società e delle sue azioni nel perseguire la finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse;
2. Sviluppato da un ente che non è controllato dalla società benefit o collegato con la stessa;
3. Credibile perché sviluppato da un ente che:
 - a) ha accesso alle competenze necessarie per valutare l'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;
 - b) utilizza un approccio scientifico e multidisciplinare per sviluppare lo standard, prevedendo eventualmente anche un periodo di consultazione pubblica.
4. Trasparente perché le informazioni che lo riguardano sono rese pubbliche, in particolare:
 - a) i criteri utilizzati per la misurazione dell'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;
 - b) le ponderazioni utilizzate per i diversi criteri previsti per la misurazione;
 - c) l'identità degli amministratori e l'organo di governo dell'ente che ha sviluppato e gestisce lo standard di valutazione;
 - d) il processo attraverso il quale vengono effettuate modifiche e aggiornamenti allo standard;
 - e) un resoconto delle entrate e delle fonti di sostegno finanziario dell'ente per escludere eventuali conflitti di interesse.

Allegato 5
(articolo 1, comma 378)

AREE DI VALUTAZIONE

La valutazione dell'impatto deve comprendere le seguenti aree di analisi:

1. Governo d'impresa, per valutare il grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo della società, al livello di coinvolgimento dei portatori d'interesse, e al grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate dalla società;
2. Lavoratori, per valutare le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell'ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro;
3. Altri portatori d'interesse, per valutare le relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura;

4. Ambiente, per valutare gli impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita.

[Chapter] __
Benefit Corporations

[Subchapter]

1. Preliminary Provisions
2. Corporate Purposes
3. Accountability
4. Transparency

[Subchapter]1
Preliminary Provisions

Section

101. Application and effect of [chapter].
102. Definitions.
103. Incorporation of benefit corporation.
104. Election of benefit corporation status.
105. Termination of benefit corporation status.

§ 101. Application and effect of [chapter].

(a) General rule. – This [chapter] shall be applicable to all benefit corporations.

(b) Application of business corporation law generally. – The existence of a provision of this [chapter] shall not of itself create an implication that a contrary or different rule of law is applicable to a business corporation that is not a benefit corporation. This [chapter] shall not affect a statute or rule of law that is applicable to a business corporation that is not a benefit corporation.

(c) Laws applicable. – Except as otherwise provided in this [chapter], [the enacting state’s business corporation law] shall be generally applicable to all benefit corporations. A benefit corporation may be subject simultaneously to this [chapter] and [cite any statutes that provide for the incorporation of a specific type of business corporation, such as a professional corporation or for-profit cooperative corporation]. The provisions of this [chapter] shall control over the provisions of [cite the business corporation law] [and] [cite the professional corporation, cooperative corporation and other relevant laws].

(d) Organic records. – A provision of the articles of incorporation or bylaws of a benefit corporation may not limit, be inconsistent with, or supersede a provision of this [chapter].

§ 102. Definitions.

The following words and phrases when used in this [chapter] shall have the meanings given to them in this section unless the context clearly indicates otherwise:

“Benefit corporation.” A business corporation:

- (1) that has elected to become subject to this [*chapter*]; and
- (2) the status of which as a benefit corporation has not been terminated.

“Benefit director.” The director designated as the benefit director of a benefit corporation under section 302.

“Benefit enforcement proceeding.” Any claim or action or proceeding for:

- (1) failure of a benefit corporation to pursue or create general public benefit or a specific public benefit purpose set forth in its articles; or
- (2) violation of any obligation, duty, or standard of conduct under this [*chapter*].

“Benefit officer.” The individual designated as the benefit officer of a benefit corporation under section 304.

“General public benefit.” A material positive impact on society and the environment, taken as a whole, assessed against a third-party standard, from the business and operations of a benefit corporation.

“Independent.” Having no material relationship with a benefit corporation or a subsidiary of the benefit corporation. Serving as benefit director or benefit officer does not make an individual not independent. A material relationship between an individual and a benefit corporation or any of its subsidiaries will be conclusively presumed to exist if any of the following apply:

- (1) The individual is, or has been within the last three years, an employee other than a benefit officer of the benefit corporation or a subsidiary.
- (2) An immediate family member of the individual is, or has been within the last three years, an executive officer other than a benefit officer of the benefit corporation or a subsidiary.
- (3) There is beneficial or record ownership of 5% or more of the outstanding shares of the benefit corporation, calculated as if all outstanding rights to acquire equity interests in the benefit corporation had been exercised, by:
 - (i) the individual; or
 - (ii) an entity:
 - (A) of which the individual is a director, an officer, or a manager;
 - (B) in which the individual owns beneficially or of record 5% or more of the outstanding equity interests, calculated as if all outstanding rights to acquire equity interests in the entity had been exercised.

“Minimum status vote.”

- (1) In the case of a business corporation, in addition to any other required approval or vote, the satisfaction of the following conditions:
 - (i) The shareholders of every class or series shall be entitled to vote as a [*separate voting group*] [*class*] on the corporate action regardless of a limitation stated in the articles of incorporation or bylaws on the voting rights of any class or series.
 - (ii) The corporate action must be approved by the affirmative vote of the

shareholders of each class or series entitled to cast at least two-thirds of the votes that all shareholders of the class or series are entitled to cast on the action.

[(2) In the case of a domestic entity other than a business corporation, in addition to any other required approval, vote, or consent, the satisfaction of the following conditions:

(i) The holders of every class or series of equity interest in the entity that are entitled to receive a distribution of any kind from the entity shall be entitled to vote on or consent to the action regardless of any otherwise applicable limitation on the voting or consent rights of any class or series.

The action must be approved by the affirmative vote or consent of the holders described in subparagraph (i) entitled to cast at least two-thirds of the votes or consents that all of those holders are entitled to cast on the action.] **“Publicly traded corporation.”** A business corporation that has shares listed on a national securities exchange or traded in a market maintained by one or more members of a national securities association.

“Specific public benefit.” Includes: (1) providing low-income or underserved individuals or communities with beneficial products or services;

(2) promoting economic opportunity for individuals or communities beyond the creation of jobs in the normal course of business;

(3) protecting or restoring the environment;

(4) improving human health;

(5) promoting the arts, sciences, or advancement of knowledge;

(6) increasing the flow of capital to entities with a purpose to benefit society or the environment; and

(7) conferring any other particular benefit on society or the environment.

“Subsidiary.” In relation to a person, an entity in which the person owns beneficially or of record 50% or more of the outstanding equity interests, calculated as if all outstanding rights to acquire equity interests in the entity had been exercised.

“Third-party standard.” A recognized standard for defining, reporting, and assessing corporate social and environmental performance that is:

(1) Comprehensive because it assesses the effects of the business and its operations upon the interests listed in section 301(a)(1)(ii), (iii), (iv) and (v).

(2) Developed by an entity that is not controlled by the benefit corporation.

(3) Credible because it is developed by an entity that both:

(i) has access to necessary expertise to assess overall corporate social and environmental performance; and

(ii) uses a balanced multistakeholder approach to develop the standard, including a reasonable public comment period.

(4) Transparent because the following information is publicly available:

(i) About the standard:

(A) The criteria considered when measuring the overall social and environmental performance of a business.

(B) The relative weightings, if any, of those criteria.

(ii) About the development and revision of the standard:

(A) The identity of the directors, officers, material owners, and the governing body of the entity that developed and controls revisions to the standard.

(B) The process by which revisions to the standard and changes to the membership of the governing body are made.

(C) An accounting of the revenue and sources of financial support for the entity, with sufficient detail to disclose any relationships that could reasonably be considered to present a potential conflict of interest.

§ 103. Incorporation of benefit corporation.

A benefit corporation shall be incorporated in accordance with [*cite incorporation provisions of the business corporation law*], but its articles of incorporation must also state that it is a benefit corporation.

§ 104. Election of benefit corporation status.

(a) Amendment. – An existing business corporation may become a benefit corporation under this [*chapter*] by amending its articles of incorporation so that they contain, in addition to the requirements of [*cite section of the business corporation law on the required contents of articles of incorporation*], a statement that the corporation is a benefit corporation. In order to be effective, the amendment must be adopted by at least the minimum status vote.

(b) Fundamental transactions.

(1) Except as provided in paragraph (2), if a domestic entity that is not a benefit corporation is a party to a merger[, *consolidation, or conversion*] [*or the exchanging entity in a share exchange*] and the surviving[, *new, or resulting*] entity in the merger, [*consolidation, conversion, or share exchange*] is to be a benefit corporation, the [*plan of*] merger[, *consolidation, conversion, or share exchange*] must be [*adopted*] 345 [*approved*] by the domestic entity by at least the minimum status vote.

(2) Paragraph (1) does not apply in the case of a corporation that is a party to a merger if the shareholders of the corporation are not entitled to vote on the merger pursuant to [*cite section of the business corporation law authorizing “short form” mergers*].

§ 105. Termination of benefit corporation status.

(a) Amendment. – A benefit corporation may terminate its status as such and cease to be subject to this [*chapter*] by amending its articles of incorporation to delete the provision required by section 103 or 104 to be stated in the articles of a benefit corporation. In order to be effective, the amendment must be adopted by at least the minimum status vote.

(b) Fundamental transactions. –

(1) Except as provided in paragraph (2), if a [*plan of*] merger[, *consolidation, conversion, or share exchange*] would have the effect of terminating the status of a business corporation as a benefit corporation, the [*plan*] [*transaction*] must be adopted by at least the minimum status vote in order to be effective.

(2) Paragraph (1) does not apply in the case of a corporation that is a party to a merger if the shareholders of the corporation are not entitled to vote on the merger pursuant to [*cite section of the business corporation law authorizing “short form” mergers*].

(3) Any sale, lease, exchange, or other disposition of all or substantially all of the assets of a benefit corporation, unless the transaction is in the usual and regular course of business, shall not be effective unless the transaction is approved by at least the minimum status vote.

**Subchapter 2
Corporate Purposes**

Section

201. Corporate purposes.

§ 201. Corporate purposes.

(a) General public benefit purpose. – A benefit corporation shall have a purpose of creating general public benefit. This purpose is in addition to its purpose under [*cite section of the business corporation law on the purpose of business corporations*].

(b) Optional specific public benefit purpose. – The articles of incorporation of a benefit corporation may identify one or more specific public benefits that it is the purpose of the benefit corporation to create in addition to its purposes under [*cite section of the business corporation law on the purpose of business corporations*] and subsection (a). The identification of a specific public benefit under this subsection does not limit the purpose of a benefit corporation to create general public benefit under subsection (a).

(c) Effect of purposes. – The creation of general public benefit and specific public benefit under subsections (a) and (b) is in the best interests of the benefit corporation.

(d) Amendment. – A benefit corporation may amend its articles of incorporation to add, amend, or delete the identification of a specific public benefit that it is the purpose of the benefit corporation to create. In order to be effective, the amendment must be adopted by at least the minimum status vote.

(e) Professional corporations. – A professional corporation that is a benefit corporation does not violate [*cite section of professional corporation law, if any, that restricts the business in which a professional corporation may engage*] by having the purpose to create general public benefit or a specific public benefit.

Subchapter 3 Accountability

Section

- 301. Standard of conduct for directors.
- 302. Benefit director.
- 303. Standard of conduct for officers.
- 304. Benefit officer.
- 305. Right of action.

§ 301. Standard of conduct for directors.

(a) Consideration of interests. – In discharging the duties of their respective positions and in considering the best interests of the benefit corporation, the board of directors, committees of the board, and individual directors of a benefit corporation:

(1) shall consider the effects of any action or inaction upon:

- (i) the shareholders of the benefit corporation;
- (ii) the employees and work force of the benefit corporation, its subsidiaries, and its suppliers;
- (iii) the interests of customers as beneficiaries of the general public benefit or a specific public benefit purpose of the benefit corporation;
- (iv) community and societal factors, including those of each community in which offices or facilities of the benefit corporation, its subsidiaries, or its suppliers are located;
- (v) the local and global environment;
- (vi) the short-term and long-term interests of the benefit corporation, including benefits that may accrue to the benefit corporation from its long-term plans and the possibility that these interests may be best served by the continued independence of the benefit corporation; and
- (vii) the ability of the benefit corporation to accomplish its general public benefit purpose and any specific public benefit purpose; and

(2) may consider:

[(i) the interests referred to in [cite constituencies provision of the business corporation law if it refers to constituencies not listed above]; and

(ii)] other pertinent factors or the interests of any other group that they deem appropriate; but

(3) need not give priority to a particular interest or factor referred to in paragraph (1) or (2) over any other interest or factor unless the benefit corporation has stated in its articles of incorporation its intention to give priority to certain interests or factors related to the accomplishment of its general public benefit purpose or of a specific public benefit purpose identified in its articles.

(b) Coordination with other provisions of law. –The consideration of interests and factors in the manner provided by subsection (a):

[(1)] does not constitute a violation of [*cite provision of the business corporation law on the duties of directors generally*] [; and

(2) is in addition to the ability of directors to consider interests and factors as provided in [*cite constituencies provision of the business corporation law*]].

(c) Exoneration from personal liability. – Except as provided in the [*articles of incorporation*] [*bylaws*], a director is not personally liable for monetary damages for:

(1) any action or inaction in the course of performing the duties of a director under subsection (a) if the director was not interested with respect to the action or inaction; or

(2) failure of the benefit corporation to pursue or create general public benefit or specific public benefit.

(d) Limitation on standing. – A director does not have a duty to a person that is a beneficiary of the general public benefit purpose or a specific public benefit purpose of a benefit corporation arising from the status of the person as a beneficiary.

(e) Business judgments. – A director who makes a business judgment in good faith fulfills the duty under this section if the director:

(1) is not interested in the subject of the business judgment;

(2) is informed with respect to the subject of the business judgment to the extent the director reasonably believes to be appropriate under the circumstances; and

(3) rationally believes that the business judgment is in the best interests of the benefit corporation.

§ 302. Benefit director.

(a) General rule. – The board of directors of a benefit corporation that is a publicly traded corporation shall, and the board of any other benefit corporation may, include a director, who:

(1) shall be designated the benefit director; and

(2) shall have, in addition to the powers, duties, rights, and immunities of the other directors of the benefit corporation, the powers, duties, rights, and immunities provided in this [*chapter*].

(b) Election, removal, and qualifications. – The benefit director shall be elected, and may be removed, in the manner provided by [*cite provisions of the business corporation law on the election and removal of directors generally*]. [*Except as provided in subsection (f),*] the benefit director shall be an individual who is independent. The benefit director may serve as the benefit officer at the same time as serving as the benefit director. The articles of incorporation or bylaws of a benefit corporation may prescribe additional qualifications of the benefit director not inconsistent with this subsection.

(c) Annual compliance statement. – The benefit director shall prepare, and the benefit corporation shall include in the annual benefit report to shareholders required by section 401, the opinion of the benefit director on all of the following:

(1) Whether the benefit corporation acted in accordance with its general public benefit purpose and any specific public benefit purpose in all material respects during the period covered by the report. (2) Whether the directors and officers complied with sections 301(a) and 303(a), respectively.

(3) If, in the opinion of the benefit director, the benefit corporation or its directors or officers failed to act or comply in the manner described in paragraphs (1) and (2), a description of the ways in which the benefit corporation or its directors or officers failed to act or comply.

(d) Status of actions. – The act or inaction of an individual in the capacity of a benefit director shall constitute for all purposes an act or inaction of that individual in the capacity of a director of the benefit corporation.

(e) Exoneration from personal liability. – Regardless of whether the articles of incorporation or bylaws of a benefit corporation include a provision eliminating or limiting the personal liability of directors authorized by [*cite section of the business corporation law permitting exoneration of directors*], a benefit director shall not be personally liable for an act or omission in the capacity of a benefit director unless the act or omission constitutes self-dealing, willful misconduct, or a knowing violation of law.

(f) Professional Corporations. – *The benefit director of a professional corporation does not need to be independent.*]

§ 303. Standard of conduct for officers.

(a) General rule. – Each officer of a benefit corporation shall consider the interests and factors described in section 301(a)(1) in the manner provided in section 301(a)(3) if:

(1) the officer has discretion to act with respect to a matter; and 706

(2) it reasonably appears to the officer that the matter may have a material effect on the creation by the benefit corporation of general public benefit or a specific public benefit identified in the articles of incorporation of the benefit corporation.

(b) Coordination with other provisions of law. – The consideration of interests and factors in the manner provided in subsection (a) shall not constitute a violation of [*cite provision, if any, of the business corporation law on the duties of officers*] [*the duties of an officer*].

(c) Exoneration from personal liability. – Except as provided in the [*articles of incorporation*] [*bylaws*], an officer is not personally liable for monetary damages for:

(1) an action or inaction as an officer in the course of performing the duties of an officer under subsection (a) if the officer was not interested with respect to the action or inaction; or

(2) failure of the benefit corporation to pursue or create general public benefit or specific public benefit.

(d) Limitation on standing. – An officer does not have a duty to a person that is a beneficiary of the general public benefit purpose or a specific public benefit

purpose of a benefit corporation arising from the status of the person as a beneficiary.

(e) Business judgments. – An officer who makes a business judgment in good faith fulfills the duty under this section if the officer:

- (1) is not interested in the subject of the business judgment;
- (2) is informed with respect to the subject of the business judgment to the extent the officer reasonably believes to be appropriate under the circumstances; and
- (3) rationally believes that the business judgment is in the best interests of the benefit corporation.

§ 304. Benefit officer.

(a) Designation. – A benefit corporation may have an officer designated the benefit officer.

(b) Functions. – A benefit officer shall have:

- (1) the powers and duties relating to the purpose of the corporation to create general public benefit or specific public benefit provided:
 - (i) by the bylaws; or
 - (ii) absent controlling provisions in the bylaws, by resolution or order of the board of directors.
- (2) the duty to prepare the benefit report required by section 401.

§ 305. Right of action.

(a) General rule. – Except in a benefit enforcement proceeding, no person may bring an action or assert a claim against a benefit corporation or its directors or officers with respect to:

- (1) failure to pursue or create general public benefit or a specific public benefit set forth in its articles of incorporation; or
- (2) violation of an obligation, duty, or standard of conduct under this [chapter].

(b) Limitation on liability of corporation. – A benefit corporation shall not be liable for monetary damages under this [chapter] for any failure of the benefit corporation to pursue or create general public benefit or a specific public benefit.

(c) Standing. – A benefit enforcement proceeding may be commenced or maintained only:

- (1) directly by the benefit corporation; or
- (2) derivatively [*in accordance with [cite sections of business corporation law on derivative suits]*] by:
 - (i) a person or group of persons that owned beneficially or of record at least 2% of the total number of shares of a class or series outstanding at the time of the act or omission complained of;
 - (ii) a director;

(iii) a person or group of persons that owned beneficially or of record 5% or more of the outstanding equity interests in an entity of which the benefit corporation is a subsidiary at the time of the act or omission complained of; or

(iv) other persons as specified in the articles of incorporation or bylaws of the benefit corporation.

(d) Beneficial ownership. – For purposes of this section, a person is the beneficial owner of shares or equity interests if the shares or equity interests are held in a voting trust or by a nominee on behalf of the beneficial owner.

Subchapter 4 Transparency

Section

401. Preparation of annual benefit report.

402. Availability of annual benefit report.

§ 401. Preparation of annual benefit report.

(a) Contents. – A benefit corporation shall prepare an annual benefit report including all of the following:

(1) A narrative description of:

(i) The ways in which the benefit corporation pursued general public benefit during the year and the extent to which general public benefit was created.

(ii) Both:

(A) the ways in which the benefit corporation pursued a specific public benefit that the articles of incorporation state it is the purpose of the benefit corporation to create; and

(B) the extent to which that specific public benefit was created.

(iii) Any circumstances that have hindered the creation by the benefit corporation of general public benefit or specific public benefit.

(iv) The process and rationale for selecting or changing the third-party standard used to prepare the benefit report.

(2) An assessment of the overall social and environmental performance of the benefit corporation against a third-party standard:

(i) applied consistently with any application of that standard in prior benefit reports; or

(ii) accompanied by an explanation of the reasons for:

(A) any inconsistent application; or

(B) the change to that standard from the one used in the immediately prior report.

(3) The name of the benefit director and the benefit officer, if any, and the address to which correspondence to each of them may be directed.

(4) The compensation paid by the benefit corporation during the year to each director in the capacity of a director.

(5) The statement of the benefit director described in section 302(c).

(6) A statement of any connection between the organization that established the third-party standard, or its directors, officers or any holder of 5% or more of the governance interests in the organization, and the benefit corporation or its directors, officers or any holder of 5% or more of the outstanding shares of the benefit corporation, including any financial or governance relationship which might materially affect the credibility of the use of the third-party standard.

(b) Change of benefit director. – If, during the year covered by a benefit report, a benefit director resigned from or refused to stand for reelection to the position of benefit director, or was removed from the position of benefit director, and the benefit director furnished the benefit corporation with any written correspondence concerning the circumstances surrounding the resignation, refusal, or removal, the benefit report shall include that correspondence as an exhibit.

(c) Audit not required. – Neither the benefit report nor the assessment of the performance of the benefit corporation in the benefit report required by subsection (a)(2) needs to be audited or certified by a third party.

§ 402. Availability of annual benefit report.

(a) Timing of report. – A benefit corporation shall send its annual benefit report to each shareholder on the earlier of:

(1) 120 days following the end of the fiscal year of the benefit corporation; or 970

(2) the same time that the benefit corporation delivers any other annual report to its shareholders.

(b) Internet website posting. – A benefit corporation shall post all of its benefit reports on the public portion of its Internet website, if any; but the compensation paid to directors and financial or proprietary information included in the benefit reports may be omitted from the benefit reports as posted.

(c) Availability of copies. – If a benefit corporation does not have an Internet website, the benefit corporation shall provide a copy of its most recent benefit report, without charge, to any person that requests a copy, but the compensation paid to directors and financial or proprietary information included in the benefit report may be omitted from the copy of the benefit report provided.

(d) Filing of report. – Concurrently with the delivery of the benefit report to shareholders under subsection (a), the benefit corporation shall deliver a copy of the benefit report to the [*Secretary of State*] for filing, but the compensation paid to directors and financial or proprietary information included in the benefit report may be omitted from the benefit report as delivered to the [*Secretary of State*]. The [*Secretary of State*] shall charge a fee of \$__ for filing a benefit report.

TITLE 8

Corporations

CHAPTER 1. GENERAL CORPORATION LAW

Subchapter XV. Public Benefit Corporations

§ 361 Law applicable to public benefit corporations; how formed.

This subchapter applies to all public benefit corporations, as defined in § 362 of this title. If a corporation elects to become a public benefit corporation under this subchapter in the manner prescribed in this subchapter, it shall be subject in all respects to the provisions of this chapter, except to the extent this subchapter imposes additional or different requirements, in which case such requirements shall apply.

79 Del. Laws, c. 122, § 8.;

§ 362 Public benefit corporation defined; contents of certificate of incorporation.

(a) A "public benefit corporation" is a for-profit corporation organized under and subject to the requirements of this chapter that is intended to produce a public benefit or public benefits and to operate in a responsible and sustainable manner. To that end, a public benefit corporation shall be managed in a manner that balances the stockholders' pecuniary interests, the best interests of those materially affected by the corporation's conduct, and the public benefit or public benefits identified in its certificate of incorporation. In the certificate of incorporation, a public benefit corporation shall:

(1) Identify within its statement of business or purpose pursuant to § 102(a)(3) of this title 1 or more specific public benefits to be promoted by the corporation; and

(2) State within its heading that it is a public benefit corporation.

(b) "Public benefit" means a positive effect (or reduction of negative effects) on 1 or more categories of persons, entities, communities or interests (other than stockholders in their capacities as stockholders) including, but not limited to, effects of an artistic, charitable, cultural, economic, educational, environmental, literary, medical, religious, scientific or technological nature. "Public benefit provisions" means the provisions of a certificate of incorporation contemplated by this subchapter.

(c) The name of the public benefit corporation may contain the words "public benefit corporation," or the abbreviation "P.B.C.," or the designation "PBC," which shall be deemed to satisfy the requirements of § 102(a)(1)(i) of this title. If the name does not contain such language, the corporation shall, prior to issuing unissued shares of stock or disposing of treasury shares, provide notice to any person to whom such stock is issued or who acquires such treasury shares that it is a public benefit corporation; provided that such notice need not be provided if the issuance or disposal is pursuant to an offering registered under the Securities Act of 1933 [15 U.S.C. § 77r et seq.] or if, at the time of issuance or disposal, the corporation has a class of securities that is registered under the Securities Exchange Act of 1934 [15 U.S.C. § 78a et seq.].

79 Del. Laws, c. 122, § 8; 80 Del. Laws, c. 40, § 11.;

§ 363 Certain amendments and mergers; votes required; appraisal rights [For application of this section, see 80 Del. Laws, c. 40, § 16]

(a) Notwithstanding any other provisions of this chapter, a corporation that is not a public benefit corporation, may not, without the approval of 2/3 of the outstanding stock of the corporation entitled to vote thereon:

(1) Amend its certificate of incorporation to include a provision authorized by § 362(a)(1) of this title; or

(2) Merge or consolidate with or into another entity if, as a result of such merger or consolidation, the shares in such corporation would become, or be converted into or exchanged for the right to receive, shares or other equity interests in a domestic or foreign public benefit corporation or similar entity.

The restrictions of this section shall not apply prior to the time that the corporation has received payment for any of its capital stock, or in the case of a nonstock corporation, prior to the time that it has members.

(b) Any stockholder of a corporation that is not a public benefit corporation that holds shares of stock of such corporation immediately prior to the effective time of:

(1) An amendment to the corporation's certificate of incorporation to include a provision authorized by § 362(a)(1) of this title; or

(2) A merger or consolidation that would result in the conversion of the corporation's stock into or exchange of the corporation's stock for the right to receive shares or other equity interests in a domestic or foreign public benefit corporation or similar entity;

and has neither voted in favor of such amendment or such merger or consolidation nor consented thereto in writing pursuant to § 228 of this title, shall be entitled to an appraisal by the Court of Chancery of the fair value of the stockholder's shares of stock; provided, however, that no appraisal rights under this section shall be available for the shares of any class or series of stock, which stock, or depository receipts in respect thereof, at the record date fixed to determine the stockholders entitled to receive notice of the meeting of stockholders to act upon the agreement of merger or consolidation, or amendment, were either: (i) listed on a national securities exchange or (ii) held of record by more than 2,000 holders, unless, in the case of a merger or consolidation, the holders thereof are required by the terms of an agreement of merger or consolidation to accept for such stock anything except (A) shares of stock of any other corporation, or depository receipts in respect thereof, which shares of stock (or depository receipts in respect thereof) or depository receipts at the effective date of the merger or consolidation will be either listed on a national securities exchange or held of record by more than 2,000 holders; (B) cash in lieu of fractional shares or fractional depository receipts described in the foregoing clause (A); or (C) any combination of the shares of stock, depository receipts and cash in lieu of fractional shares or fractional depository receipts described in the foregoing clauses (A) and (B).

(c) Notwithstanding any other provisions of this chapter, a corporation that is a public benefit corporation may not, without the approval of 2/3 of the outstanding stock of the corporation entitled to vote thereon:

(1) Amend its certificate of incorporation to delete or amend a provision authorized by § 362(a)(1) or § 366(c) of this title; or

(2) Merge or consolidate with or into another entity if, as a result of such merger or consolidation, the shares in such corporation would become, or be converted into or exchanged for the right to receive, shares or other equity interests in a domestic or foreign corporation that is not a public benefit corporation or similar entity and the certificate of incorporation (or similar governing instrument) of which does not contain the identical provisions identifying the public benefit or public benefits pursuant to § 362(a) of this title or imposing requirements pursuant to § 366(c) of this title.

(d) Notwithstanding the foregoing, a nonprofit nonstock corporation may not be a constituent corporation to any merger or consolidation governed by this section.

79 Del. Laws, c. 122, § 8; 80 Del. Laws, c. 40, §§ 12-14.;

§ 364 Stock certificates; notices regarding uncertificated stock.

Any stock certificate issued by a public benefit corporation shall note conspicuously that the corporation is a public benefit corporation formed pursuant to this subchapter. Any notice sent by a public benefit corporation pursuant to § 151(f) of this title shall state conspicuously that the corporation is a public benefit corporation formed pursuant to this subchapter.

79 Del. Laws, c. 122, § 8.;

§ 365 Duties of directors.

(a) The board of directors shall manage or direct the business and affairs of the public benefit corporation in a manner that balances the pecuniary interests of the stockholders, the best interests of those materially affected by the corporation's conduct, and the specific public benefit or public benefits identified in its certificate of incorporation.

(b) A director of a public benefit corporation shall not, by virtue of the public benefit provisions or § 362(a) of this title, have any duty to any person on account of any interest of such person in the public benefit or public benefits identified in the certificate of incorporation or on account of any interest materially affected by the corporation's conduct and, with respect to a decision implicating the balance requirement in subsection (a) of this section, will be deemed to satisfy such director's fiduciary duties to stockholders and the corporation if such director's decision is both informed and disinterested and not such that no person of ordinary, sound judgment would approve.

(c) The certificate of incorporation of a public benefit corporation may include a provision that any disinterested failure to satisfy this section shall not, for the purposes of § 102(b)(7) or § 145 of this title, constitute an act or omission not in good faith, or a breach of the duty of loyalty.

79 Del. Laws, c. 122, § 8.;

§ 366 Periodic statements and third-party certification.

(a) A public benefit corporation shall include in every notice of a meeting of stockholders a statement to the effect that it is a public benefit corporation formed pursuant to this subchapter.

(b) A public benefit corporation shall no less than biennially provide its stockholders with

a statement as to the corporation's promotion of the public benefit or public benefits identified in the certificate of incorporation and of the best interests of those materially affected by the corporation's conduct. The statement shall include:

- (1) The objectives the board of directors has established to promote such public benefit or public benefits and interests;
- (2) The standards the board of directors has adopted to measure the corporation's progress in promoting such public benefit or public benefits and interests;
- (3) Objective factual information based on those standards regarding the corporation's success in meeting the objectives for promoting such public benefit or public benefits and interests; and
- (4) An assessment of the corporation's success in meeting the objectives and promoting such public benefit or public benefits and interests.

(c) The certificate of incorporation or bylaws of a public benefit corporation may require that the corporation:

- (1) Provide the statement described in subsection (b) of this section more frequently than biennially;
- (2) Make the statement described in subsection (b) of this section available to the public; and/or
- (3) Use a third-party standard in connection with and/or attain a periodic third-party certification addressing the corporation's promotion of the public benefit or public benefits identified in the certificate of incorporation and/or the best interests of those materially affected by the corporation's conduct.

79 Del. Laws, c. 122, § 8.;

§ 367 Derivative suits.

Stockholders of a public benefit corporation owning individually or collectively, as of the date of instituting such derivative suit, at least 2% of the corporation's outstanding shares or, in the case of a corporation with shares listed on a national securities exchange, the lesser of such percentage or shares of at least \$2,000,000 in market value, may maintain a derivative lawsuit to enforce the requirements set forth in § 365(a) of this title.

79 Del. Laws, c. 122, § 8.;

§ 368 No effect on other corporations.

This subchapter shall not affect a statute or rule of law that is applicable to a corporation that is not a public benefit corporation, except as provided in § 363 of this title.

79 Del. Laws, c. 122, § 8.;

RINGRAZIAMENTI

Al Prof. Roberto Dell’Omo, che durante gli anni di Liceo mi ha insegnato come nello studio e nella vita non si possano raccogliere buoni frutti senza aver prima duramente seminato e lavorato.

Al Prof. Luca Enriques, i cui insegnamenti e i cui consigli sono stati preziosi, e a cui va il merito di avermi mostrato gli studi giuridici in una prospettiva più ampia e meno formalistica.

A Claudia Ricchetti, che nel corso di quest’anno è stata più di una mentore straordinaria: un vero riferimento.

Al Prof. Mario Stella Richter, senza la cui attenta, paziente ed eccellente guida questo lavoro non esisterebbe affatto.

A mio padre e mia madre, che in tutti questi anni mi hanno sempre supportato e incoraggiato, amandomi persino nei momenti in cui sono stato più intrattabile.

A mio fratello Valerio, che anche nei giorni più grigi ha saputo regalarmi un sorriso.

A Chiara Fronduti, che negli anni è stata sempre una presenza amica.

A Giacomo Silvioli, che lungo la Strada ha saputo essere testimone e fratello maggiore.

Agli Alumni dell’International Exchange Program della Bucerius Law School, insieme ai quali ho trascorso un semestre che rimarrà indelebile nei ricordi e nel cuore.

Ai miei amici, alla Comunità Capi del Rm 118, ai ragazzi che mi sono affidati e a tutti coloro che mi sono vicini o hanno condiviso con me una parte di viaggio, vi ringrazio per avermi reso la persona che sono.